

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Legislativo

VIII Legislatura

Rapporto sullo stato della legislazione



Anno 2007

Presentazione

Il presente Rapporto sullo stato della legislazione intende esaminare l'attività normativa del Consiglio regionale sviluppata nel corso dell'anno 2007.

L'approccio usato è quello di tipo statistico-metodologico e, sotto questo aspetto, il presente lavoro si differenzia dal "rapporto" di fine anno sull'attività legislativa che il Presidente del Consiglio presenta alla stampa, nel quale prevalgono gli aspetti informativi e politici.

Da qualche tempo anche nel nostro Paese è emersa una diffusa consapevolezza sull'importanza dell'etica e della trasparenza dell'attività delle istituzioni pubbliche attraverso un'assunzione di responsabilità forte e consapevole nei confronti della comunità e della società. In quest'ottica si inquadra il secondo Rapporto dell'VIII Legislatura che continua un percorso intrapreso lo scorso anno finalizzato a fornire una visione d'insieme degli andamenti e delle tendenze della legislazione regionale, destinato non solo ai consiglieri per una specifica conoscenza funzionale al loro compito di legislatori, ma anche all'intera collettività quale rendiconto obiettivo dell'attività svolta.

Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza politica, titolare della funzione di tutela di interessi e soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l'onere di rendere conto di quanto operato nei propri ambiti di competenza per recuperare chiarezza e condivisione della propria azione e per un maggiore coinvolgimento della società al fine di migliorare i processi decisionali e anticipare i conflitti.

L'anno 2007 è stato molto importante dal punto di vista dell'assetto istituzionale regionale dal momento che il Consiglio ha intrapreso la prima fase attuativa dello Statuto introducendo il Consiglio delle Autonomie locali e il Collegio regionale per le garanzie statutarie e disciplinando due importanti istituti di democrazia diretta previsti dallo Statuto quali il referendum e l'iniziativa legislativa. Costituisce una concretizzazione della funzione di controllo del Consiglio prevista dall'art.26 dello Statuto anche l'intervento normativo che ha disciplinato la funzione di controllo del Consiglio regionale sugli enti, aziende e società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

Un tema di grande attualità, quale quello del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ha visto impegnato il Legislatore regionale su più fronti. E' stata disposta la sospensione dell'incremento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta; è stata portata avanti un'azione di riordino e riduzione dei costi degli enti regionali attraverso la soppressione di ben 28 organismi istituiti con legge regionale e la contestuale abolizione di ogni forma di indennità per tutti i componenti degli organismi stessi.

Un ulteriore settore di rilevante impatto sociale, quale quello della tutela della salute, ha visto il Consiglio impegnato nell'approvazione di norme finalizzate a garantire ai cittadini abruzzesi un miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato.

Il Legislatore regionale si è, infine, mostrato particolarmente attento al tema della tutela dell'ambiente intervenendo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico; attivando una fase di sperimentazione per valutare l'impatto degli organismi geneticamente modificati sui sistemi agrari e sulla salute umana; incentivando la diffusione di buone pratiche ambientali attraverso l'utilizzo di materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dalle attività agroindustriali. E' stata inoltre riscritta la disciplina per la gestione integrata dei rifiuti con l'obiettivo di preservare le risorse naturali e proteggere la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento ai valori naturali e paesaggistici del territorio regionale.

Questo, in sintesi, il bilancio di un anno di attività che si vuole offrire quale momento di riflessione sull'impegno profuso dal Consiglio regionale nella soddisfazione dei bisogni della collettività: è da quest'ultima ora che ci si aspettano stimoli di ritorno propositivi.

L'Aquila, giugno 2008

*Il Presidente del Consiglio Regionale
Marino Roselli*

INDICE

| | |
|-------------------|--------|
| Introduzione..... | pag. 1 |
|-------------------|--------|

PARTE PRIMA **La produzione normativa dell'anno 2007**

Modulo 1. I dati quantitativi

| | |
|--|----|
| 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali..... | 3 |
| 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo..... | 4 |
| 1.3 Le trasformazioni fisiche dei testi normativi: gli emendamenti in Aula | 7 |
| 1.4 L'iter legislativo..... | 14 |

Modulo 2. Aspetti sostanziali e formali della produzione normativa regionale

| | |
|--|----|
| 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia..... | 15 |
| 2.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa..... | 22 |
| 2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente..... | 23 |
| 2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa..... | 24 |
| 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia..... | 28 |
| 2.6 La tecnica redazionale..... | 33 |

Modulo 3. La legge finanziaria e le politiche di contenimento della spesa pubblica

| | |
|--|----|
| 3.1. La legge finanziaria 2008: consistenza e date significative della sessione di bilancio..... | 35 |
| 3.2 I principali contenuti della legge finanziaria 2008..... | 35 |
| 3.3 Le politiche di contenimento della spesa pubblica..... | 40 |

Modulo 4. Riordino normativo e qualità della legislazione

| | |
|--|----|
| 4.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate..... | 41 |
| 4.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi..... | 42 |
| 4.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo..... | 46 |

Modulo 5. I regolamenti

| | |
|---------------------------------------|----|
| 5.1 I regolamenti dell'anno 2007..... | 48 |
|---------------------------------------|----|

Modulo 6. L'attuazione del nuovo Statuto regionale

| | |
|---|----|
| 6.1 Introduzione..... | 51 |
| 6.2 L'attuazione degli artt. 71 e 72 dello Statuto: il Consiglio delle Autonomie locali..... | 51 |
| 6.3 L'attuazione degli artt. 79 e 80 dello Statuto: il Collegio regionale per le garanzie statutarie..... | 52 |
| 6.4 L'attuazione del Titolo VII e dell'art. 31: i referendum e l'iniziativa legislativa..... | 53 |
| 6.5 Gli articoli dello Statuto in attesa di attuazione..... | 54 |

| | |
|---|-----------|
| Modulo 7. Le singole leggi regionali approvate nell'anno 2007..... | 55 |
|---|-----------|

PARTE SECONDA
Il contenzioso costituzionale

Modulo 1. I ricorsi promossi dal Governo in via principale avverso le leggi regionali dell'anno 2007

| | |
|--|-----|
| 1.1 Introduzione..... | 105 |
| 1.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo..... | 107 |
| 1.3 Aspetti procedurali e processuali..... | 109 |
| 1.4 Le singole impugnative..... | 110 |

Modulo 2. Le pronunce della Corte Costituzionale

| | |
|--|-----|
| 2.1 Introduzione..... | 115 |
| 2.2 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa governativa..... | 116 |
| 2.3 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa della Regione..... | 119 |

PARTE TERZA

| | |
|--|------------|
| Sintesi conclusiva dei primi trenta mesi dell'VIII Legislatura..... | 122 |
|--|------------|

Introduzione

Il Rapporto che segue ha lo scopo di raccogliere, elaborare e presentare sinteticamente i dati più significativi dell'attività normativa del Consiglio regionale nel corso dell'anno 2007.

Esso si compone di due Parti articolate in Moduli e di una terza Parte contenente una nota conclusiva di sintesi dei primi trenta mesi dell'VIII Legislatura.

La Prima parte è dedicata all'analisi della produzione normativa del Consiglio regionale e si articola in sette Moduli dedicati rispettivamente ai dati quantitativi delle leggi, agli aspetti sostanziali e formali delle stesse, alla legge finanziaria 2008 e alle politiche di contenimento della spesa pubblica, al riordino e alla qualità della normazione, ai regolamenti, all'attuazione dello Statuto, nonché alle schede identificative delle singole leggi dell'anno 2007.

La Seconda parte è dedicata all'analisi del contenzioso costituzionale e si articola in due Moduli: il primo dedicato ai ricorsi governativi avverso le leggi regionali, il secondo alle pronunce della Corte Costituzionale sulle stesse, relativamente all'anno 2007.

La Terza parte, per completezza di analisi, fornisce una visione d'insieme dei dati quantitativi e sostanziali relativi ai primi trenta mesi dell'VIII.

Ogni tematica è stata affrontata attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione normativa dell'anno 2007 anche con rappresentazione grafica degli stessi per permettere una ricostruzione delle principali tendenze della legislazione stessa. Quindi, i dati relativi all'anno 2007 sono stati messi a raffronto con quelli dell'anno 2006, in modo da avere una visione diacronica e comparativa delle grandezze analizzate e delle tendenze emerse.

Sono state utilizzate in via generale le medesime metodologie di aggregazione e di analisi del Rapporto sullo stato della legislazione curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative ma tra loro, comunque, confrontabili.

Rispetto al precedente, il presente Rapporto contiene delle novità: la suddivisione per tipo di iniziativa dei macrosettori di intervento, l'analisi della variazione dimensionale che il testo licenziato dalla Commissione subisce nel passaggio in Aula, nonché l'approfondimento delle politiche di contenimento della spesa pubblica perseguite con la legislazione del 2007.

Tutti i Rapporti, a partire dall'anno 2000, sono consultabili sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo:<http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

Parte Prima

*La produzione normativa
dell'anno 2007*

MODULO 1 I DATI QUANTITATIVI

Sommario: 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali – 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo – 1.3 Le trasformazioni fisiche dei testi normativi: gli emendamenti in Aula - 1.4 L'iter legislativo

1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali

Nell'anno 2007 sono state approvate **n.48 leggi**. Considerando che nei primi diciotto mesi della Legislatura in corso sono state approvate **n.71** leggi, il numero complessivo delle leggi approvate al 31 dicembre 2007, nell'VIII Legislatura, è pari a **n.119**.

Mettendo a raffronto tale dato con quello relativo allo stesso periodo delle due precedenti Legislature, si conferma la tendenza ad una progressiva riduzione del numero di leggi prodotte: infatti da **343** leggi approvate nei primi trenta mesi della VI Legislatura, si è scesi a **143** leggi dello stesso periodo della VII Legislatura.

Tale progressiva riduzione del numero di leggi prodotte, va sicuramente letta in senso positivo, in un'epoca, quale quella attuale, in cui è stata avvertita l'esigenza a tutti i livelli di governo, *in primis* statale, ma anche regionale, di porre rimedio al fenomeno dell'inflazione normativa e del caos legislativo: si consideri infatti, che il corpus normativo regionale vigente al 31.12.2007 è presumibilmente¹ stimato in **n.2726** leggi². In tale ambito, è sicuramente apprezzabile la tendenza a produrre meno leggi rispetto al passato, indice di una acquisita consapevolezza da parte del Legislatore regionale della consistenza del *corpus* normativo esistente; infatti, per riformare, non sempre occorre legiferare, anzi spesso è vero il contrario poiché meno leggi si fanno, più si semplifica la vita dei cittadini e delle imprese.

Si consideri che, nella poco edificante graduatoria della produzione legislativa, l'Italia ha il primato assoluto con 21.691 (dicembre 2007), seguita dalla Francia che ha 9800 leggi (fine del 2006), poco meno della metà della Germania che ne ha 4547 (novembre 2007)³.

Ogni progetto riformista, pertanto, deve necessariamente fare i conti con la giungla legislativa esistente, nella consapevolezza che il rilancio della competitività passa necessariamente anche dalla *deregulation* e da una Pubblica Amministrazione più snella e meno onerosa.

Ma il solo dato numerico non è di per sé sufficiente a quantificare l'effettiva entità della produzione legislativa regionale nel periodo di riferimento, poiché va analizzata anche la dimensione delle leggi medesime che si misura convenzionalmente in articoli, commi e, da ultimo, anche in numero dei caratteri che si possono considerare l'unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

Le dimensioni delle leggi regionali relative all'anno 2007 espresse in articoli, commi e caratteri sono proiettate nella tabella che segue. Si è poi calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono le leggi medesime.

¹ Sul dato numerico delle leggi effettivamente vigenti persiste un inevitabile margine di incertezza dovuto sia all'impossibilità di controllare le abrogazioni tacite sia, a volte, alla poco chiara formulazione delle abrogazioni stesse che rendono incerta la ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una determinata materia.


² Tale dato si ricava sottraendo dal numero complessivo delle leggi prodotte dalla I Legislatura al 31.12.2007 cioè 3129, il numero delle leggi abrogate, nel medesimo periodo, pari a 403.

³ I dati sono tratti dal *Sole 24 ore* del 1 aprile 2008.

Tabella 1. Dati quantitativi leggi anno 2007

| | |
|--|---------|
| Numero tot. articoli (num. tot. leggi 48) | 553 |
| Numero tot. commi | 1615 |
| Numero tot. caratteri | 591.777 |
| Numero medio articoli | 11,5 |
| Numero medio commi per legge | 33,6 |
| Numero medio commi per articolo | 2,9 |
| Numero medio caratteri | 12.328 |

Il grafico che segue mette a raffronto i dati quantitativi relativi alle leggi regionali dell'anno 2007 con quelli dell'anno 2006.




1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo

Delle **48** leggi approvate nel periodo di riferimento, **n.25** pari al **52%** sono di iniziativa della Giunta regionale e **n.22**, il **46%**, sono di iniziativa del Consiglio⁴, mentre **una** legge è di iniziativa mista Giunta-Consiglio⁵.


Il grafico che segue illustra tali dati.

⁴ Dei progetti di legge di iniziativa consiliare n.20 (il 91%) sono di iniziativa della maggioranza e 2 (il 9%) sono di iniziativa della minoranza.

⁵ Si tratta della l.r. 25 ottobre 2007, n.36 *Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: (Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico)* scaturita dalla confluenza del progetto di legge 278/2007 di iniziativa della Giunta regionale e del progetto di legge 298/2007 di iniziativa del Consigliere Di Stanislao.



Il grafico che segue mette a raffronto la tipologia di iniziativa legislativa delle leggi approvate negli anni 2006 e 2007.



Il totale dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2007 è pari a **139** di cui **n.42** di iniziativa dell'Esecutivo, **n.96** di iniziativa consiliare e **n.1** di iniziativa degli Enti locali (Provincia di Pescara)⁶.

Va rilevato che delle **22** leggi di iniziativa consiliare **n.5** sono scaturite dalla confluenza di una pluralità di iniziative di consiglio ed in particolare:

- la l.r. 5/2007 (*Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina*) è derivata da **cinque** iniziative consiliari (PdL. 90/2006, 93/2006, 114/2006, 215/2006 e 225/2006);
- la l.r.8/2007 (*Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici*) è derivata da **tre** iniziative consiliari (PdL 254/2007, 255/2007 e 275/2007);

⁶ Trattasi del progetto di legge 351/2007 (*Contributo all'Associazione ONLUS La Città dei ragazzi "Vittoria" con sede ad Alanno per la realizzazione del Progetto della Città dei ragazzi*).

- la l.r. 26/2007 (*Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati*) è derivata dall'unificazione di **due** iniziative consiliari (PdL 88/2006 e 95/2006);
- la l.r. 33/2007 (*Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo*) è scaturita da **due** iniziative consiliari (PdL 251/2007 e 259/2007);
- la l.r. 38/2007 “Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)” è derivata dall'unificazione di **sei** iniziative consiliari (PdL 347, 348, 349, 350, 352 e 345/2007).

A questo punto appare utile misurare il tasso di successo⁷ dei progetti di legge e a tale scopo occorre prendere in considerazione l'intero arco temporale relativo ai primi trenta mesi dell'VIII Legislatura dal momento che, molto spesso, i progetti legge non vengono approvati nello stesso anno di presentazione, ma in quelli successivi.

I primi trenta mesi dell'VIII Legislatura hanno visto la presentazione di un numero totale di progetti di legge pari a **387** di cui **103** di iniziativa della Giunta, **283** di iniziativa consiliare e **1** di iniziativa della Provincia di Pescara. I dati evidenziano che, se si considerano i valori assoluti, il Consiglio si è dimostrato di gran lunga più “prolifico” nella presentazione di proposte di legge.

Al contrario, l'iniziativa delle leggi effettivamente approvate evidenzia un tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta superiore a quello dei progetti di legge di iniziativa consiliare; infatti dei **103** progetti di legge presentati dalla Giunta **n.74** sono comunque confluiti in leggi⁸ con un tasso di successo pari al **71,8%**, mentre dei **283** progetti di legge di iniziativa consiliare, solo **70** sono confluiti in leggi⁹ con un tasso di successo pari al **24,7%**.

D'altro canto, per una corretta quantificazione del fenomeno, va tenuto in considerazione da un lato che alcune delle iniziative della Giunta sono ad iniziativa vincolata quali il bilancio e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare¹⁰ e, dall'altro, che all'iniziativa consiliare delle leggi va aggiunta la consistente attività emendativa che i consiglieri si riservano nel dibattito in Aula¹¹.

⁷ Per tasso di successo s'intende il rapporto in percentuale fra il numero dei progetti di legge presentati e quelli che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Aula, suddivisi per tipo di iniziativa.


⁸ Tale dato scaturisce dalla somma delle 66 leggi approvate di iniziativa di Giunta più 8 iniziative di Giunta convogliate nelle stesse.

⁹ Tale dato si ottiene dalla somma delle 53 leggi approvate di iniziativa del Consiglio più 17 iniziative di Consiglio convogliate nelle stesse.

¹⁰ Cfr. gli articoli 62 e 63 dello Statuto regionale.

¹¹ Per un'ampia disamina degli emendamenti in Aula si rinvia al par. 1.3, Modulo 1, Parte prima del presente Rapporto.

Il grafico che segue illustra i progetti di legge presentati e convertiti nonché il relativo tasso di successo per tipo di iniziativa.



Pertanto, al 31 dicembre 2007, **n.144** progetti di legge sono convogliati in **n.119** leggi; correlativamente risultano giacenti¹² **243** progetti di legge, di cui **29** di iniziativa della Giunta regionale, **213** di iniziativa consiliare e **1** di iniziativa della provincia di Pescara.

1.3 Le trasformazioni fisiche dei testi normativi: gli emendamenti in Aula

L'analisi della legislazione da un punto di vista meramente quantitativo non può prescindere da una valutazione della variazione delle grandezze fisiche che il progetto di legge subisce nel passaggio dalla fase propositiva alla promulgazione, poiché ciò fornisce indicazioni rilevanti circa la capacità trasformativa del Consiglio e delle modalità con cui questa si esplica.

Pertanto, l'analisi che segue si è concentrata solo su quelle leggi che hanno subito emendamenti in Aula, pari a **n.27** leggi (il 56,25%); correlativamente risultano essere **n.21** le leggi che hanno passato l'esame in Aula senza subire emendamenti rispetto al testo licenziato dalla Commissione.

Si è quindi messo a raffronto, nella tabella che segue, il testo licenziato dalla Commissione competente per materia¹³ con quello approvato dall'Aula in termini di articoli, commi e caratteri¹⁴ al fine di misurarne la variazione di consistenza fisica. Per ciascuna legge è stata altresì evidenziata la tipologia di emendamento subito in Aula se aggiuntivo, soppressivo o sostitutivo.

¹² Per progetti di legge giacenti si intendono i progetti di legge che sono stati assegnati alle Commissioni assembleari competenti per materia, ma non sono stati ancora esaminati in Aula.

¹³ Non è opportuno partire dall'esame del testo del progetto di legge così come proposto poiché, in molti casi, in Commissione si è proceduto ad un esame abbinato di più testi vertenti su materia identica (cfr. art.59 Reg. Int.) e perché solo l'istruttoria in Commissione fa assumere al testo proposto una valenza di testo condiviso non solo dalle parti politiche, ma anche da quelle sociali.

¹⁴ Il carattere è comunemente considerato l'unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

Tabella n.2: Dati sulla variazione numerica degli articoli commi e caratteri delle leggi emendate in Aula rispetto al testo licenziato dalla Commissione competente: valori assoluti e percentuali

| L.R. | Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi) | | | Tipologia di emendamento in Aula | | | Entità della variazione in Aula | | | Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi) | | | |
|---|--|----------|-------|---|------------|--|---------------------------------|----------|-------|---|----------|-------|---|
| | N° | Articoli | Commi | Caratteri | Aggiuntivo | Soppressivo | Sostitutivo | Articoli | Commi | Caratteri | Articoli | Commi | Caratteri – Variazioni % sul testo iniziale |
| 1/07 Trasporto pubblico locale | 4 | 5 | 2.133 | Aggiunti 3 articoli (4, 5 e 6) di contenuto intruso | | | | +3 | +3 | +1081 | 7 | 8 | 3.214 +50,6% |
| 2/07 Borse di studio medici | 6 | 13 | 3.395 | | | 2 em. Sostitutivi (uno di una parola e l'altro di un termine) | idem | idem | +8 | | 6 | 13 | 3.403 +0,2% |
| 6/07 Linee guida Piano sanitario | 4 | 4 | 1.031 | | | Sostituiti i 4 articoli | idem | +2 | +423 | | 4 | 6 | 1.454 +41% |
| 7/07 Incentivo all'esodo del personale | 12 | 24 | 5.683 | | | 2 em. Sostitutivi di parola (uno dell'età l'altro di un termine) | idem | idem | +25 | | 12 | 24 | 5.708 +0,4% |
| 8/07 Contenimento costi politica | 2 | 2 | 761 | | | 2 em. Sost. All'art.1 (uno alla rubrica e l'altro al testo) | idem | idem | +49 | | 2 | 2 | 810 +6,4% |
| 9/07 Cimiteri animali | 7 | 7 | 1831 | | | 1 em. sost. dell'art.4 | idem | idem | +129 | | 7 | 7 | 1.960 +7% |
| 10/07 Modifica finanziaria | 3 | 9 | 7.236 | Aggiunti i commi 2 e 3 all'art.3 e aggiunto l'art.4 | | | | +1 | +4 | +1137 | 4 | 13 | 8.373 +15,7% |

| L.R. | Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi) | | | Tipologia di emendamento in Aula | | | Entità della variazione in Aula | | | Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi) | | |
|-------------------------------------|--|----------|--------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|---|----------|------------------|
| | N° | Articoli | Commi | Caratteri | Aggiuntivo | Soppressivo | Sostitutivo | Articoli | Commi | Caratteri | Articoli | Commi |
| 12/07 Demanio marittimo | 2 | 2 | 1.376 | Integrazioni all'art.1 e aggiunta dell'art.2 | | | +1 | +1 | +1042 | 3 | 3 | 2.418 +75,7% |
| 17/07 Ispezione impianti termici | 10 | 33 | 18.297 | Aggiunto l'art.8 (intruso) | | | +1 | +6 | +2383 | 11 | 39 | 20.680 +13% |
| 18/07 Nomine regionali | 2 | 2 | 940 | Integrazione al comma 1 dell'art.1 | | | idem | idem | +845 | 2 | 2 | 1.785 +89,8% |
| 19/07 Riforma APTR | 8 | 19 | 4.905 | | Soppressi gli artt. da 6 a 8 | Sostituiti gli artt. da 1 a 5 | -3 | -12 | -2856 | 5 | 7 | 2.049 -58,2% |
| 23/07 Inquinamento acustico | 17 | 73 | 20.082 | Aggiunto l'art.17 (em. Tecnico) | | | +1 | +3 | +623 | 18 | 76 | 20.705 +3,1% |
| 26/07 Sperimentazione OGM | 8 | 9 | 6.423 | | | Sostituito l'art.7 | idem | idem | +935 | 8 | 9 | 7.358 +14,5% |
| 28/07 Teatro di prosa | 1 | 1 | 406 | -Aggiunto un comma all'art.1 -Aggiunto l'art.1 bis (em. Tecnico) | | | +1 | +2 | +940 | 2 | 3 | 1.346 +231,5% |
| 31/07 Gioco del golf | 8 | 18 | 6.471 | | | Sostituito l'art.7 | idem | idem | +117 | 8 | 18 | 6.588 +1,8% |
| 33/07 Funghi | 20 | 33 | 16.811 | Aggiunto l'art.20 (intruso) | | | +1 | +3 | +1775 | 21 | 36 | 18.586 +10,5% |
| 34/07 Legge omnibus | 76 | 186 | 82.660 | Aggiunti 7 articoli, 4 commi. Integrato il comma 1 art.42 | Soppresso l'art.37 | Sostituzione di un termine all'art.3 | +6 | +27 | +2938 | 82 | 213 | 85.598 +3,5% |

| L.R. | Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi) | | | Tipologia di emendamento in Aula | | | Entità della variazione in Aula | | | Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi) | | | |
|---|--|----------|--------|---|---|--|---------------------------------|----------|---------|---|----------|------------------|---|
| | N° | Articoli | Commi | Caratteri | Aggiuntivo | Soppressivo | Sostitutivo | Articoli | Commi | Caratteri | Articoli | Commi | Caratteri – Variazioni % sul testo iniziale |
| 35/07 Polisonnografia e revisione omnibus | 8 | 14 | 4.487 | Aggiunti i commi dal 9 al 12 (pari a n.4) e dal 17 al 55 (pari a n.39). Totale 43 commi aggiunti. | | | | -6 | +42 | +12.240 | 2 | 56 | 16.727 +272,7% |
| 36/07 Deroghe chiusura negozi | 2 | 3 | 878 | Aggiunti due articoli (il 2 e il 3) | Soppressa una parte del comma 1 dell'art.1 | | +2 | +2 | +1.497 | 4 | 5 | 2.375 +170,5% | |
| 37/07 Sistema idrico integrato | 29 | 142 | 60.019 | Integrato l'art.1 con i commi da 10 a 18 (il comma 8=ex lett.a dell'art.2 e il comma 9= ex art.3) | Soppressate le lett. b), c), d) dell'art.2. | | -28 | -124 | -54.893 | 1 | 18 | 5.126 -91,4% | |
| 39/07 Funghi - sanzioni | 2 | 2 | 833 | Aggiunto l'art.2 e integrato l'art.3 | | | +1 | +1 | +530 | 3 | 3 | 1.363 +63,6% | |
| 41/07 Consiglio delle Autonomie locali (CAL) | 17 | 53 | 12.297 | Integrato il comma 4 dell'art.2; Integrato il comma 2 dell'art.13 | | Sostituito il comma 1 dell'art.16 | idem | idem | -85 | 17 | 53 | 12.212 -0,7% | |
| 42/07 Collegio regionale garanzie statutarie | 10 | 24 | 5.352 | | | Sostituito un termine nell'art.4 (em. Tecnico) | idem | idem | -1 | 10 | 24 | 5.351 -0,01% | |

| L.R. | Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi) | | | Tipologia di emendamento in Aula | | | Entità della variazione in Aula | | | Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi) | | |
|---------------------------------|---|----------|---------|--|--|-------------|---------------------------------|----------|-------|--|----------|-------------------|
| | N° | Articoli | Commi | Caratteri | Aggiuntivo | Soppressivo | Sostitutivo | Articoli | Commi | Caratteri | Articoli | Commi |
| 45/07 Rifiuti | 68 | 325 | 135.041 | Aggiunto un comma all'art.15, sostituita la rubrica all'art.26, aggiunto l'art.67(intruso) | | | idem | +2 | +889 | 68 | 327 | 135.930 +0,65% |
| 46/07 Rendiconto | 19 | 22 | 5.961 | Aggiunto l'art.19 | | | +1 | +1 | +262 | 20 | 23 | 6.223 +4,4% |
| 47/07 Legge finanziaria 2008 | 19 | 41 | 15.449 | Aggiunto il comma 8 e i commi da 34 a 54 dell'art.1 (Tot=22) | Soppresso l'art.15 composto da 6 commi | | -16 | +15 | +2000 | 3 | 56 | 17.449 +12,9% |
| 48/07 Bilancio 2008 | 36 | 76 | 17.902 | Aggiunti 2 articoli (il 36 e il 37) | | | +2 | +8 | +1534 | 38 | 84 | 19.436 +8,5% |

I dati contenuti nella tabella che precede, consentono una pluralità di analisi.

Si può osservare che:

-**n.16** leggi (il 33,3% del totale) hanno subito cambiamenti nel numero di **articoli**: 12 in aumento e 4 in diminuzione;

-**n.18** leggi (il 37,5% del totale) hanno subito una modificazione nel numero dei **commi**: 16 in aumento e 2 in diminuzione;

-**n.26** leggi (il 54% del totale) hanno subito una modificazione nel numero dei **caratteri**: 22 in aumento e 4 in diminuzione.

Possiamo dunque asserire che nel corso dell'esame in Consiglio circa la metà delle leggi regionali hanno subito un cambiamento.

Inoltre, è possibile dare un quadro riassuntivo delle variazioni complessivamente apportate dall'Aula in termini di articoli, commi e caratteri.

ARTICOLI: in aumento +21; in diminuzione -53. In totale si è registrata quindi una riduzione finale di n.-32 articoli.

COMMI: in aumento +122; in diminuzione -136. In totale si è registrata quindi una riduzione finale di n.-14 commi.

CARATTERI: in aumento +32.321; in diminuzione -57.835. In totale si è registrata quindi una riduzione finale di n.-25.514 caratteri.

Si può quindi affermare che la prevalenza del cambiamento in Aula è in diminuzione in termini di articoli, commi e caratteri come se il Legislatore consiliare avesse sentito la necessità o di stralciare una parte di disciplina per rinviarne la discussione ad un momento successivo (cfr. l.r. 37/2007 "Riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo") o di dare una diversa conformazione fisica al testo così come proposto (cfr. l.r. 47/2007 "Legge finanziaria regionale 2008" che entra in Aula con ben 19 articoli e 41 commi e ne esce con 3 articoli e 56 commi).

A questo punto appare utile rapportare le modifiche sopra rilevate all'ampiezza iniziale del testo per spostare così l'attenzione sulla portata della variazione. E' di tutta evidenza, infatti, che a parità di numero di elementi fisici modificati, l'intensità e la profondità dei cambiamenti sarà maggiore o minore a seconda della quantità di tali elementi nel testo iniziale. Un conto è aggiungere 1 articolo in una proposta di legge di 80 articoli, altra cosa è aggiungerlo ad una di 2. Al fine di rendere l'analisi il più attendibile possibile, si è utilizzato il carattere convenzionalmente riconosciuto quale unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

| CARATTERI MODIFICATI | N. LEGGI | % sulle 27 leggi emendate in Aula |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Fino al 10% della proposta | 12 | 44,4 |
| Dal 10,1% al 100% | 12 | 44,4 |
| Oltre 100% | 3 | 11,1 |

Se per circa metà delle **27** leggi emendate in Aula si può parlare di modifiche di impatto ridotto sul testo base, fino al 10% dei caratteri del testo licenziato dalla Commissione, per l'altra metà le modifiche sono sensibili e di notevole estensione poiché vanno dal 10% al 100% dei caratteri della proposta di legge. Si segnala infine, che **3** leggi hanno subito modifiche superiori al 100% dei caratteri della proposta iniziale e pertanto risultano essere quelle maggiormente modificate.

Esattamente si tratta delle seguenti leggi: l.r. 28/2007 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n.5 recante: norme organiche sul teatro di prosa*, l.r.35/2007 *Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria*, l.r. 36/2007 *Modifiche all'art. 3 della*

L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico.

Per maggiore completezza d'indagine, si è altresì confrontata l'iniziativa del progetto di legge con quella dell'emendamento. La tabella che segue riporta per ciascuna legge sia il soggetto proponente del progetto di legge (Giunta o Consiglio) che quello dell'emendamento se di maggioranza o di minoranza.

| Legge regionale | Proponenti PdL | Proponenti emendamenti |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1/07 | Giunta | Magg. e Min. |
| 2/07 | Giunta | Magg. |
| 6/07 | Giunta | Magg. |
| 7/07 | Giunta | Magg. e Min. |
| 8/07 | Cons. | Magg. (appr.) e Min.(resp.) |
| 9/07 | Cons. | Magg. |
| 10/07 | Cons. | Magg. e Min. |
| 12/07 | Cons. | Magg. |
| 17/07 | Cons. | Magg.e Min. |
| 18/07 | Giunta | Min. |
| 19/07 | Giunta | Magg. |
| 23/07 | Giunta | Magg. |
| 26/07 | Cons. | Magg. |
| 28/07 | Cons. | Magg. |
| 31/07 | Cons. | Magg. |
| 33/07 | Cons. | Magg. |
| 34/07 | Giunta | Magg. e Min. |
| 35/07 | Cons. | Magg. |
| 36/07 | Giunta / Cons. | Magg. e Min. |
| 37/07 | Giunta | Magg. (appr.) e Min. (resp.) |
| 39/07 | Cons. | Magg. |
| 41/07 | Cons. | Magg. |
| 42/07 | Cons. | Magg. |
| 45/07 | Giunta | Magg. e Min. |
| 46/07 | Giunta | Magg. |
| 47/07 | Giunta | Magg. e min. |
| 48/07 | Giunta | Magg. |

Volendo riassumere i dati relativi ai proponenti analizzati nella tabella che precede, si può osservare che:

- dei **13** progetti di legge d'iniziativa della Giunta emendati in Aula, **n.6** hanno subito emendamenti da consiglieri di maggioranza, mentre altri **6** hanno subito emendamenti sia dalla maggioranza che dalla minoranza; **n.1** progetto di legge è stato emendato dalla minoranza.
- dei **13** progetti di legge d'iniziativa del Consiglio emendati in Aula, **n.11** hanno subito emendamenti da consiglieri di maggioranza, mentre altri **2** hanno subito emendamenti sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

Appare evidente il ruolo da protagonista svolto dalla maggioranza nell'attività emendativa d'Aula sia nei confronti dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta che del Consiglio.

Infatti, delle **14** leggi di iniziativa della Giunta, ben **13** sono state emendate dalla stessa maggioranza; mentre delle **14** iniziative di Consiglio **13** sono state emendate dalla maggioranza. Tale dato appare tanto più evidente se si considera che, delle **14** proposte di iniziativa consiliare emendate, ben **13** sono di iniziativa di consiglieri della stessa maggioranza.

1.4 L'iter legislativo


La durata **media** del procedimento di formazione della legge regionale nell'anno 2007 è pari a **n.140 giorni**. Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente e la data della seduta consiliare nella quale il progetto di legge è stato approvato definitivamente.

La tabella che segue riporta il numero delle leggi regionali dell'anno 2007 ripartite in scaglioni in base alla durata dell'*iter*.

Tabella 3. Durata dell'iter di approvazione delle leggi – Anno 2007

| | |
|--|----|
| numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni | 12 |
| numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni | 10 |
| numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni | 14 |
| numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni | 7 |
| numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni | 5 |

Il grafico che segue mette a confronto la durata media in giorni dell'*iter* legislativo negli anni 2006 e 2007.



MODULO 2

ASPETTI SOSTANZIALI E FORMALI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE

Sommario: 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia – 2.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa – 2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente – 2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa – 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia – 2.6 La tecnica redazionale

2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia

Per la classificazione delle leggi regionali si è utilizzata, per uniformità di analisi, la stessa classificazione per macrosettore e per materia adottata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati per la redazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione.

Le categorie utilizzate sono le seguenti:

- **ordinamento istituzionale** (organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; personale e amministrazione; Enti locali e decentramento);
- **sviluppo economico e attività produttive** (industria, turismo, agricoltura e foreste, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale);
- **territorio, ambiente ed infrastrutture** (territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; opere pubbliche; trasporti);
- **servizi alle persone ed alla comunità** (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, lavoro, beni e attività culturali, sport);
- **la finanza regionale** (bilancio, tributi).

I dati contenuti nella tabella 4 riportano la suddivisione per macrosettore e materia delle leggi regionali relative all'anno 2007.

Tabella 4. Classificazione per macrosettore e per materia

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|---------------------------|---|---|
| Ordinamento istituzionale | Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>) | LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 8 Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici. B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27. LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 42 Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie. B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70. |
| | Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta | |

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|--|--|--|
| | Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni | LEGGE REGIONALE 5-12-2007 n. 40 Invio di personale dell'Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie. |
| | Personale e amministrazione | LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 7 Incentivazione all'esodo. LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 18 Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37. |
| | Enti locali e decentramento | LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 41 Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. |
| | Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.) | LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 44 Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa. |
| Sviluppo economico e attività produttive | Artigianato | |
| | Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.) | |
| | Industria | |
| | Sostegno all'innovazione per i settori produttivi | |
| | Ricerca, trasporto e produzione di energia | LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 17 Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. |
| | Miniere e risorse geotermiche | |
| | Commercio, fiere e mercati | LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 36 Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico. LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 38 Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture). |

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|--------------------------------------|---|--|
| | Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo) | <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 12 Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive".</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 19 Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale.</p> |
| | Agricoltura e foreste | |
| | Caccia, pesca e itticoltura | |
| | Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale | |
| | Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.) | |
| Territorio ambiente e infrastrutture | Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia) | <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 16 Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal D.M. n. 329/2004 del Ministero delle attività produttive.</p> |

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|--------------|---|---|
| | Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti | <p>LEGGE REGIONALE 30-3-2007 n. 5 Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 22 Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 23 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 20-7-2007 n. 26 Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.</p> <p>LEGGE REGIONALE 23-8-2007 n. 33 Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.</p> <p>LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 39 Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.</p> <p>LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti.</p> |
| | Risorse idriche e difesa del suolo | LEGGE REGIONALE 21-11-2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo. |
| | Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc) | |
| | Viabilità | |
| | Trasporti | <p>LEGGE REGIONALE 9-2-2007 n. 1 Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 11 Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 24 Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 25 Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.</p> |
| | Protezione civile | <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 13 Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 14 Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.</p> |
| | Altro (per es.:usi civici) | |

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|--------------------------------------|--|---|
| Servizi alla persone e alla comunità | Tutela della salute | <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 2 Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.</p> <p>LEGGE REGIONALE 5-4-2007 n. 6 Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera. B.U.R.A. del 20 aprile 2007, n. 23.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 9 Cimiteri per animali d'affezione.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 30 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.</p> |
| | Alimentazione | |
| | Servizi sociali | <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 20 Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46: "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati". B.U.R.A. del 20 luglio 2007, n. 41.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 21 Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).</p> |
| | Istruzione scolastica e universitaria | |
| | Formazione professionale | |
| | Lavoro | <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 29 Proroga della disciplina della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 e della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136 così come successivamente modificate.</p> |
| | Previdenza complementare e integrativa | |
| | Beni e attività culturali | <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 28 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa.</p> |
| | Ricerca scientifica e tecnologica | |
| | Ordinamento della comunicazione | |
| | Spettacolo | |
| | Sport | <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 3 Contributo al Comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 31 Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica.</p> |


| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo completo della legge |
|-------------------|---|--|
| | Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.) | |
| Finanza regionale | Bilancio | <p>LEGGE REGIONALE 16-3-2007 n. 4 Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 10 Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2007)", alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009" ed alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante "Legge finanziaria regionale e legge regionale di bilancio 2006 - 1° provvedimento di variazione".</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 15 Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004).</p> <p>LEGGE REGIONALE. 31-7-2007 n. 27 Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.</p> <p>LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 43 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2004 e Pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2004), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica) ed alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 46 Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 48 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010.</p> |
| | Contabilità regionale | |
| | Tributi | |
| Multisetto | | <p>LEGGE REGIONALE 1-10-2007 n. 34 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 35 Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria.</p> |

La tabella che precede ha accertato se ed in che modo la legislazione prodotta nell'anno 2007 ha disciplinato le varie materie dei macro-settori di intervento normativo.

Si può osservare che su 48 leggi:


- **n.7** coprono il macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale";
- **n.5** quello dello "Sviluppo economico e attività produttive";
- **n.15** quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture";
- **n.11** quello dei "Servizi alla persona e alla comunità";
- **n.8** quello della "Finanza regionale".
- **n.2** investono una pluralità di settori.

Il grafico che segue proietta tali dati in percentuale.



Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture" con **15** leggi su 48 (31%), delle quali **n.7** leggi in materia di "Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti".

Il grafico seguente mette a raffronto la produzione legislativa relativa agli anni 2006 e 2007 ripartita nei principali macrosettori di intervento normativo.



2.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa

A questo punto dell'indagine appare interessante analizzare i settori di intervento normativo dal punto di vista del soggetto istituzionale che ha esercitato il potere di iniziativa legislativa.

Nel macrosettore “**Ordinamento istituzionale**” si può osservare la netta prevalenza delle iniziative consiliari con ben **5 leggi su 7** delle quali meritano una particolare segnalazione da un lato le **3** leggi di attuazione dello Statuto in materia di referendum e iniziativa legislativa (l.r. 44/2007) Consiglio delle Autonomie locali (l.r. 41/2007) e Collegio per le garanzie statutarie (l.r. 42/2007) e dall'altro la l.r. 8/2007 in materia di contenimento dei costi degli organi politici.

Anche nel macrosettore “**Sviluppo economico e attività produttive**” si riscontra una prevalenza di leggi ad iniziativa consiliare con **3 leggi su 5**, considerando che delle restanti **2** leggi **1** (cioè la l.r. 36/2007) è ad iniziativa mista Giunta – Consiglio. Tra le leggi di iniziativa del Consiglio in tale settore, si segnala in particolare la l.r. 17/2007 in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.


Al contrario nel macrosettore “**Territorio, ambiente e infrastrutture**” si evince una netta prevalenza di leggi di iniziativa dell'Esecutivo che sono ben **10 su 15**. Di queste meritano particolare menzione: la l.r. 45/2007 relativa alla gestione integrata dei rifiuti, la l.r. 22/2007 in materia di riutilizzo dei rifiuti compostabili e la l.r. 23/2007 finalizzata al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico; vanno altresì segnalate **4** leggi in materia di trasporti (ll.rr. 1/2007, 11/2007, 24/2007 e 25/2007). Quanto alle restanti **5** leggi di iniziativa consiliare si evidenziano la l.r. 5/2007 che individua un sistema di aree protette della Costa Teatina e la l.r. 26/2007 che autorizza la sperimentazione delle emissioni di organismi geneticamente modificati.

Il macrosettore “**Servizi alla persona e alla comunità**” vede **6** leggi di iniziativa consiliare e **5** di iniziativa della Giunta regionale tra le quali si segnala la l.r. 6/2007 che contiene le linee guida per la redazione del Piano sanitario regionale 2007-2009 e la l.r. 32/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il macrosettore della “**Finanza regionale**” conta **6 leggi su 8** di iniziativa dell'Esecutivo delle quali **3** (finanziaria, bilancio e rendiconto) sono ad iniziativa vincolata.

Da ultimo, le **2 leggi multisettore** dell'anno 2007 (l.r. 34/2007 e l.r. 35/2007) sono rispettivamente di iniziativa della Giunta e del Consiglio regionale.

Il grafico seguente illustra i dati sopra elaborati.



2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente

Nella tabella 5 sono sintetizzati i dati relativi alle leggi dell'anno 2007 suddivise per Commissione competente per materia.


Si ricorda che alcuni progetti di legge possono essere esaminati, per parere, da altre Commissioni e che tutti quelli con norma finanziaria sono sottoposti al parere della Prima Commissione.

Tabella 5. Leggi anno 2007 suddivise per Commissione referente


| COMMISSIONE COMPETENTE | ANNO 2007 |
|---|-----------|
| I – Bilancio e Affari Generali | 10 |
| II – Governo del territorio-Lavori Pubblici-Ordinamento Uffici e Enti Locali | 6 |
| III - Agricoltura | 3 |
| IV – Industria- Commercio -Turismo | 15 |
| V –Affari Sociali e Tutela della salute | 11 |
| Commissione Speciale Statuto | 3 |

Dalla tabella si evince che, nel periodo di osservazione, la Commissione consiliare che ha licenziato il maggior numero di leggi (**n.15**) è stata la IV competente in materia di “Industria, Commercio e Turismo”.

Il grafico che segue proietta tali dati in percentuale.



Il grafico seguente mette a confronto la ripartizione per Commissione competente delle leggi regionali prodotte negli anni 2006 e 2007.



2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione.

Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 2001 è da annoverare il ridimensionamento dell'estensione della potestà legislativa dello Stato e l'attribuzione alle Regioni stesse della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).

Pertanto le **48** leggi relative all'anno 2007 vengono suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente", "residuale".

Si evidenzia che **n.27** leggi riguardano la potestà legislativa "concorrente" (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre **n.21** leggi possono essere qualificate come appartenenti alla potestà legislativa "esclusiva" regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

La tabella che segue riporta le leggi dell'anno 2007 ripartite per tipologia di potestà legislativa¹⁵.

Tabella 6. Le leggi regionali e la tipologia di potestà legislativa

| POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE | POTESTA' LEGISLATIVA RESIDUALE |
|--|---|
| <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 2 Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica. B.U.R.A. del 16 marzo 2007, n. 16.</p> <p>LEGGE REGIONALE 16-3-2007 n. 4 Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria</p> | <p>LEGGE REGIONALE 9-2-2007 n. 1 Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale. B.U.R.A. del 16 febbraio 2007, n. 9.</p> <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 3 Contributo al Comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento</p> |

¹⁵ Per una informazione completa in merito agli obiettivi delle singole leggi si fa rinvio alle schede tecniche, Parte prima, Modulo 7 del presente Rapporto.

| | |
|---|--|
| <p>2005).</p> <p>B.U.R.A. del 21 marzo 2007, n. 17.</p> <p>LEGGE REGIONALE 30-3-2007 n. 5</p> <p>Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina.</p> <p>B.U.R.A. del 18 aprile 2007, n. 22.</p> <p>LEGGE REGIONALE 5-4-2007 n. 6</p> <p>Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera.</p> <p>B.U.R.A. del 20 aprile 2007, n. 23.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 8</p> <p>Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.</p> <p>B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 9</p> <p>Cimiteri per animali d'affezione.</p> <p>B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 10</p> <p>Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2007)", alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009" ed alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante "Legge finanziaria regionale e legge regionale di bilancio 2006 - 1° provvedimento di variazione".</p> <p>B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 13</p> <p>Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 14</p> <p>Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 16</p> <p>Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal D.M. n. 329/2004 del Ministero delle attività produttive.</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 17</p> <p>Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 22</p> <p>Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli.</p> <p>B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 23</p> <p>Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.</p> <p>B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 20-7-2007 n. 26</p> <p>Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme</p> | <p>del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva.</p> <p>B.U.R.A. del 16 marzo 2007, n. 16.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 7</p> <p>Incentivazione all'esodo.</p> <p>B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 11</p> <p>Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.</p> <p>B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 12</p> <p>Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive".</p> <p>B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 15</p> <p>Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004).</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 18</p> <p>Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37.</p> <p>B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 19</p> <p>Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale.</p> <p>B.U.R.A. del 18 luglio 2007, n. 40.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 20</p> <p>Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46: "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati".</p> <p>B.U.R.A. del 20 luglio 2007, n. 41.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 21</p> <p>Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).</p> <p>B.U.R.A. del 20 luglio 2007, n. 41.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 24</p> <p>Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.</p> <p>B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 25</p> <p>Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.</p> <p>B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 31-7-2007 n. 27</p> |
|---|--|

in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.

B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.

LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 30

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 23-8-2007 n. 33

Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 49.

LEGGE REGIONALE 1-10-2007 n. 34

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.

B.U.R.A. del 5 ottobre 2007, n. 6 straordinario.

LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 35

Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria.

B.U.R.A. del 31 ottobre 2007, n. 60.

LEGGE REGIONALE 21-11-2007 n. 37

Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo.

B.U.R.A. del 21 novembre 2007, n. 8 straordinario.

LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 39

Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.

B.U.R.A. del 30 novembre 2007, n. 67.

LEGGE REGIONALE 5-12-2007 n. 40

Invio di personale dell'Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie.

B.U.R.A. del 14 dicembre 2007, n. 69.

LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 43

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2004 e Pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2004), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica) ed alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.

LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 10 straord.

LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 46

Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota

Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 28

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 29

Proroga della disciplina della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 e della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136 così come successivamente modificate.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 31

Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 36

Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico.

B.U.R.A. del 31 ottobre 2007, n. 60.

LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 38

Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

B.U.R.A. del 30 novembre 2007, n. 67.

LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.

LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 42

Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.


LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 44

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.


B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 10 straord

| | |
|--|--|
| <p>illustrativa preliminare. B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 1 straord. LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008). B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 2. LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 48 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010. B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 2.</p> | |
|--|--|

Il grafico che segue illustra la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.



Nel grafico che segue vengono messe a raffronto le leggi degli anni 2006 e 2007 ripartite per tipo di potestà legislativa.



2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia

Per quanto concerne la tipologia della normazione, le leggi regionali dell'anno 2007 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi di settore:** sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi provvedimento:** sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa:** sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio:** leggi relative ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali dell'anno 2007 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: **n.3**
- leggi di settore: **n.20**
- leggi intersettoriali: **n.2**
- leggi provvedimento: **n.3**
- leggi di manutenzione: **n.17**
- leggi di bilancio: **n.3**

Tabella 7. Tipologia di normazione leggi regionali – Anno 2007


| TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE | ESTREMI DELLE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA |
|----------------------------|---|
| Leggi istituzionali | <p>LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 41 Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.</p> <p>LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 42 Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie. B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.</p> <p>LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 44 Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa. B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 10 straord.</p> |
| Leggi di settore | <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 2 Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica. B.U.R.A. del 16 marzo 2007, n. 16.</p> <p>LEGGE REGIONALE 16-3-2007 n. 4 Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005). B.U.R.A. del 21 marzo 2007, n. 17.</p> <p>LEGGE REGIONALE 30-3-2007 n. 5 Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina. B.U.R.A. del 18 aprile 2007, n. 22.</p> <p>LEGGE REGIONALE 5-4-2007 n. 6 Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera. B.U.R.A. del 20 aprile 2007, n. 23.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 7 Incentivazione all'esodo. B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 9 Cimiteri per animali d'affezione. B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 11 Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale. B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 13 Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile. B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 14 Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile. B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 16 Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal D.M. n. 329/2004 del Ministero delle attività produttive. B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 17 Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 22 Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli. B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 23 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 24 Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità. B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 25 Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 31 Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.</p> <p>LEGGE REGIONALE 21-11-2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo. B.U.R.A. del 21 novembre 2007, n. 8 straordinario.</p> <p>LEGGE REGIONALE 5-12-2007 n. 40 Invio di personale dell'Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie. B.U.R.A. del 14 dicembre 2007, n. 69.</p> <p>LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti. B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 10 straord.</p> |
| Leggi intersettoriali | <p>LEGGE REGIONALE 1-10-2007 n. 34 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. B.U.R.A. del 5 ottobre 2007, n. 6 straordinario.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 35 Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria. B.U.R.A. del 31 ottobre 2007, n. 60.</p> |
| Leggi provvedimento | <p>LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 3 Contributo al Comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva. B.U.R.A. del 16 marzo 2007, n. 16.</p> <p>LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 8 Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici. B.U.R.A. del 11 maggio 2007, n. 27.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 31-7-2007 n. 27 Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.</p> |
| Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica) | <p>LEGGE REGIONALE 9-2-2007 n. 1 Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale. B.U.R.A. del 16 febbraio 2007, n. 9.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 10 Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2007)", alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009" ed alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante "Legge finanziaria regionale e legge regionale di bilancio 2006 - 1° provvedimento di variazione". B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE 29-5-2007 n. 12 Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive". B.U.R.A. del 6 giugno 2007, n. 32.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 15 Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004). B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 18 Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37. B.U.R.A. del 11 luglio 2007, n. 38.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 19 Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale. B.U.R.A. del 18 luglio 2007, n. 40.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 20 Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46: "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati". B.U.R.A. del 20 luglio 2007, n. 41.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 12-7-2007 n. 21 Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate). B.U.R.A. del 20 luglio 2007, n. 41.</p> <p>LEGGE REGIONALE. 20-7-2007 n. 26 Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati. B.U.R.A. del 25 luglio 2007, n. 42.</p> <p>LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 28</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46. LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 29 Proroga della disciplina della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 e della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136 così come successivamente modificate. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46. LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 30 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46. LEGGE REGIONALE 23-8-2007 n. 33 Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo. B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 49. LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 36 Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico. B.U.R.A. del 31 ottobre 2007, n. 60. LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 38 Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture). B.U.R.A. del 30 novembre 2007, n. 67. LEGGE REGIONALE 23-11-2007 n. 39 Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33. B.U.R.A. del 30 novembre 2007, n. 67. LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 43 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2004 e Pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2004), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica) ed alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture). B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.</p> |
| Leggi di bilancio | <p>LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 46 Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 1 straord. LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008). B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 2. LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 48 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010. B.U.R.A. del 4 gennaio 2008, n. 2.</p> |

Il grafico che segue illustra la tipologia di normazione utilizzata nell'anno 2007 in percentuale.



I dati analizzati dimostrano come il 43% della produzione legislativa del 2007 è rappresentato da leggi di settore a fronte di un 35% di leggi di manutenzione.

Di seguito si segnalano **le leggi di settore** più rilevanti dell'anno 2007:


- **per il riordino normativo di interi settori:** la l.r. 6/2007 (*Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera*) la l.r. 32/2007 (*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*) e la l.r. 45/2007 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*).
- **per la novità della materia disciplinata:** la l.r. 17/2007 (*Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici*), la l.r. 22/2007 (*Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*) e la l.r. 23/2007 (*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*).

Il 2007 ha visto anche l'approvazione di **tre leggi istituzionali** attuative dello Statuto e precisamente:

- la l.r. 41/2007 (*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*) attuativa degli articoli 71 e 72 dello Statuto;
- la l.r.42/2007 (*Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie*) attuativa degli articoli 79 e 80 dello Statuto;
- la l.r. 44/2007 (*Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa*) attuativa degli articoli 75 e 76 dello Statuto).

Se si raffrontano tali dati con quelli relativi all'anno 2006 si può notare una riduzione della percentuale delle leggi di manutenzione che dal **56% del 2006** scende al **35% del 2007**; al contrario si registra un incremento della legislazione di settore **dal 31% al 43%**.

Il grafico che segue mette a raffronto la tipologia di normazione utilizzata nell'anno 2006 con quella dell'anno 2007.



2.6 La tecnica redazionale

La produzione legislativa può essere analizzata anche attraverso la modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a tre tipologie differenti:

- **Testo nuovo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti;
- **Misto:** il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in particolare là dove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e novellate.

Dal punto di vista della tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell'anno 2007 possono così suddividersi:


- **n.29** leggi classificabili come "nuovo testo";
- **n.17** leggi redatte con la tecnica della "novella";
- **n.2** leggi classificabile come "testo misto".

Il grafico seguente proietta tali dati in percentuale.



Se si raffrontano tali dati con quelli relativi all'anno 2006 si può notare una riduzione del ricorso alla tecnica della novella che passa dal **52%** nel 2006 al **35%** nel 2007; al contrario si evidenzia un aumento percentuale dell'utilizzo del testo nuovo che dal **44%** del 2006 sale al **61%** nel 2007.

Il grafico che segue mette a raffronto la tecnica redazionale utilizzata dal legislatore regionale nell'anno 2006 con quella dell'anno 2007.



MODULO 3

LA LEGGE FINANZIARIA E LE POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Sommario: 3.1. La legge finanziaria 2008: consistenza e date significative della sessione di bilancio – 3.2 I principali contenuti della legge finanziaria 2008 – 3.3 Le politiche di contenimento della spesa pubblica

3.1 La legge finanziaria 2008: consistenza e date significative della sessione di bilancio

La legge finanziaria 2008 (L.R. 31 dicembre 2007, n.47) risulta composta **da 3 articoli, 56 commi (di cui ben 54 contenuti nell'articolo 1) e 4 allegati.**

La presentazione in Consiglio del progetto di legge finanziaria da parte della Giunta regionale è avvenuta in data 13.12.2007 e nello stesso giorno tale PdL (n.379 del 2007) è stato assegnato alla I Commissione consiliare competente per materia. Il PdL è stato poi iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione della Commissione e approvato in Aula il 28.12.2007. E' stato promulgato il 31.12.2007 e pubblicato sul BURA n.2 del 4.1.2008.

3.2 I principali contenuti della legge finanziaria 2008

La legge finanziaria dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari così come disposto dall'art. 8 (*Legge finanziaria*), commi 2 e 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), nonché dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n.76 (*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni*) che testualmente dispone: *“La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.”*. Pertanto, il contenuto della finanziaria regionale deve essere in linea con i principi statali in materia contenuti per l'appunto in tale art.11 della L. 5 agosto 1978, n.468 (*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*) che espressamente esclude dalla legge finanziaria sia le norme *“a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi”* che *“interventi di carattere localistico o microsettoriale”*. Si è pertanto ritenuto opportuno procedere ad una analisi del contenuto dei singoli commi della legge finanziaria regionale 2008 alla luce dei principi sopra esposti. Nella finanziaria non si rinvencono norme di carattere localistico o microsettoriale, mentre quelle di natura **ordinamentale** sono contenute nei commi 19, 21, 22, da 24 a 29, da 38 a 41, da 43 a 50 dell'art.1. Sono norme **ordinamentali, ma con effetto di miglioramento del saldo**, quelle contenute nei commi da 14 a 18. Si rinviene una norma a carattere **organizzatorio** nel comma 42.

Pertanto dei 56 commi da cui è composta la finanziaria regionale, 22 (il 39%) risultano di contenuto estraneo a quello tipico della legge finanziaria che avrebbero forse trovato una più opportuna collocazione in un collegato alla stessa.

Per quanto concerne la strutturazione formale del testo, si può osservare che l'articolo 1 della legge finanziaria non appare in linea con le prescrizioni di cui al par. 43, punti 2 e 3, del Manuale contenente *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi* approvato dal Consiglio regionale con delibera del 29 giugno 2004, verbale 136/10, secondo le quali rispettivamente "l'articolo dev'essere breve" e occorre "evitare di inserire in uno stesso articolo disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro". Infatti l'art.1 risulta composto da ben 54 commi che non hanno contenuto omogeneo tra loro e ciò concreta, altresì, un'elusione della regola del Manuale che impone l'obbligo di rubricare sempre gli articoli dei disegni di legge finanziari e collegati alla manovra finanziaria (cfr. il punto 7, par.43 del Manuale).

Tutto ciò rende oscura la lettura del testo ed arduo il reperimento degli interventi oggetto della finanziaria.

La tabella che segue riporta i principali settori oggetto di intervento della legge finanziaria con i commi di riferimento.

Tabella 8. Legge finanziaria 2008 ripartita per settori


| SETTORE D'INTERVENTO | COMMI DI RIFERIMENTO |
|---|---|
| SANITA' (commi da 4 a 8) | <p>4. I proventi derivanti dalle procedure di recupero conseguenti alle verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2005, dalle strutture titolari di contratti negoziali, stimati in €22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale.</p> <p>5. I proventi derivanti dalle procedure di recupero attivate ai sensi dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), stimati in €26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale.</p> <p>6. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Sanità, è autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle Aziende sanitarie locali e della Fira S.p.A., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalità indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente Direzione Sanità.</p> <p>7. Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato: "Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate" ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l'importo di €49.437.075,22.</p> <p>8. Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all'Accordo Stato - Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007, pubblicato sul BURA n. 3 Straordinario del 23 marzo 2007, è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa pari a €5.353.000,00 per l'esercizio finanziario 2008. A tal fine è istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.001 - 81598 denominato "Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al Piano sanitario di rientro" con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa.</p> |
| LAVORI PUBBLICI (comma 19) | <p>19. Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980) è sostituito dal seguente:</p> <p>"5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l'assegnazione e l'erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo".</p> |
| PERSONALE (commi 21 e 22) | <p>21. Il comma 4 dell'art. 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. 7/2007.</p> <p>22. A decorrere dal 1 gennaio 2008 la quota di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto è pari al 6,91% della retribuzione utile ai medesimi fini.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>AGRICOLTURA (commi da 24 a 33)</p> | <p>24. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell'11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).</p> <p>25. All'alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all'asta è riservata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a società nelle quali imprenditori agricoli singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta per cento.</p> <p>26. L'alienazione è effettuata con vincolo decennale di inalienabilità e di indivisibilità a favore della Regione Abruzzo. Gli impianti trasferiti conservano altresì la destinazione originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione e comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo comporta per l'acquirente il rispetto delle finalità di cui all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché delle condizioni contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti, ove l'acquirente risultasse diverso dall'attuale concessionario.</p> <p>27. Il controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 è attribuito alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura.</p> <p>28. Il prezzo di alienazione degli impianti è determinato ai sensi dell'art. 47, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 26. In ogni caso, l'eventuale riduzione del valore dipendente dai suddetti vincoli dovrà essere contenuta entro la misura massima della quota di contribuzione pubblica ammissibile in base alla normativa vigente.</p> <p>29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.</p> <p>30. Nell'ambito dell'UPB 08.01.020 del bilancio regionale, è istituito il capitolo di spesa 131002 denominato "Interventi per la redazione piano regionale delle attività estrattive", con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, di €402.000,00, da destinare alla redazione del piano regionale delle attività estrattive, di cui alla L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo). Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).</p> <p>31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario.</p> <p>32. La Direzione Agricoltura - con atto di Giunta - è autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i Consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.</p> <p>33. La Regione può concedere contributi ai consorzi per far fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.</p> |
| <p>SPORT (commi 34 e 35)</p> | <p>34. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi sportivi di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi a manifestazioni sportive.</p> <p>35. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 34, valutati in € 950.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627 denominato: "Interventi per iniziative di carattere sportivo".</p> |
| <p>CULTURA (commi 36 e 37)</p> | <p>36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.</p> <p>37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in € 625.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: "Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico".</p> |

| | |
|--|--|
| <p>CONTABILITA' REGIONALE (commi da 38 a 42)</p> | <p>38. Al comma 2 dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "specifiche convenzioni" aggiungere "i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".</p> <p>39. Al comma 3 bis dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "scopi specifici" aggiungere "il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".</p> <p>40. Al comma 4 bis dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Commissione Bilancio del Consiglio regionale".</p> <p>41. Al comma 7 dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "al Consiglio" sono sostituite dalle parole "alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni."</p> <p>42. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), è aggiunto il seguente comma: 3.bis Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analogo Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.</p> |
| <p>FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO (da 43 a 50)</p> | <p>43. Il Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>44. Le funzioni di cui al comma 43 sono svolte per il tramite delle Commissioni Consiliari competenti per materia.</p> <p>45. Per le finalità di cui al comma 43, gli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia: - ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto; - ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.</p> <p>46. Ciascuna Commissione, anche su richiesta di un singolo Consigliere, può richiedere agli enti ed alle aziende, alle società dipendenti e strumentali della Regione, per le attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, i responsabili politici e gli amministratori che hanno svolto attività amministrativa.</p> <p>47. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dagli enti, le aziende e le società dipendenti e strumentali della Regione.</p> <p>48. Ciascuna Commissione riferisce altresì sulla propria attività di controllo con proprie relazioni al Consiglio regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario.</p> <p>49. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare direttive agli Uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l'attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui ai commi 47 e 48.</p> <p>50. Le relazioni presentate al Consiglio da ciascuna Commissione sono trasmesse agli Enti sottoposti al controllo.</p> |
| <p>ENTI LOCALI (comma 51)</p> | <p>51. Dopo l'art. 20 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32 è aggiunto il seguente art. 20 bis: "Art. 20 bis 1. La Regione Abruzzo interviene a favore dei Comuni Abruzzesi per investimenti nei propri territori mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà. 2. La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell'Assessore preposto agli enti locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con l'istituzione del capitolo di spesa UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarietà per i comuni" con un dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro".</p> |

Per completare il quadro di analisi della legge finanziaria regionale 2008, si è ritenuto opportuno effettuare una rilevazione dei commi che contengono disposizioni modificative di previgenti leggi regionali. E' risultato che **10** commi della finanziaria modificano **6** leggi regionali; di tali **10** commi, **5** modificano la l.r. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) ed in particolare il comma **42** stabilisce l'istituzione di una Struttura presso il Consiglio regionale entro il 30 maggio 2008 alla quale è demandata la funzione di controllo di tutti i provvedimenti legislativi che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio¹⁶.

Volendo concludere con un esame comparato con la legge finanziaria 2007 (l.r. 28 dicembre 2006, n.47)¹⁷ si riscontra una strutturazione dell'atto pressoché identica dal momento che la finanziaria dello scorso anno risulta composta da un **solo articolo** di **81 commi** a fronte della finanziaria 2008 con **3 articoli** e **56 commi** di cui ben **54** contenuti nell'articolo 1. Avendo effettuato su entrambi i testi delle ultime finanziarie la medesima analisi di compatibilità con il contenuto tipico delle legge finanziaria alla luce dei parametri contenuti nella normativa statale e regionale¹⁸ si procede ad una proiezione grafica delle risultanze di tale analisi.



Su può notare che pur persistendo la problematica tipica delle leggi finanziarie (quelle statali *in primis*¹⁹) di concentrare in un solo articolo un numero elevato di commi, si assiste per la finanziaria 2008, da un lato ad un ridimensionamento del numero dei commi che da 81 scendono a 56 e dall'altro ad una flessione della percentuale delle norme estranee al contenuto tipico della legge finanziaria (dal 46,9% nel 2006 al 39,2 % nel 2007).

¹⁶ Attualmente tale controllo è esercitato dal Servizio Bilancio della Giunta regionale.

¹⁷ Per un'analisi dettagliata della legge finanziaria regionale 2007 si rinvia al *Rapporto sullo stato della legislazione secondo semestre 2005 e anno 2006*, Parte seconda, modulo 2, par. 2.2. Tale Rapporto è consultabile sul sito *internet* del consiglio regionale all'indirizzo <http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

¹⁸ Cfr. D. Lgs. 76/2000, art.1 (*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni*), L. 468/1978 (*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*), art.11 e l.r. 3/2002 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), art.8.

¹⁹ Cfr. in proposito la legge finanziaria statale 2008 la L. 24 dicembre n.244 che conta ben 1193 commi distribuiti in soli 3 articoli.

3.3 Le politiche di contenimento della spesa pubblica

Nell'ambito della produzione legislativa relativa all'anno 2007, è possibile estrapolare una serie di norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica. Tali norme sono contenute in primo luogo nella legge finanziaria 2008 e precisamente:

- nei commi dal **14** al **18** dell'articolo 1 è prevista l'estensione degli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno agli Enti strumentali e alle Aziende regionali;
- nei commi da **43** a **50** dell'articolo 1 viene data attuazione alla funzione di controllo del Consiglio regionale sugli Enti, Aziende, Società dipendenti e strumentali per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti in attuazione dell'articolo 26 dello Statuto²⁰.

Il quadro regionale delle politiche di contenimento della spesa va ulteriormente completato con la segnalazione di altri interventi legislativi in materia, che si sono succeduti nell'anno 2007. Tali interventi vengono riportati nella tabella che segue con l'indicazione del settore interessato, della tipologia di spesa oggetto dell'intervento, della finalità nonché, se del caso, degli estremi della normativa statale di riferimento.

Tabella 8. Interventi legislativi di contenimento della spesa pubblica - Anno 2007

| Provvedimento | l.r. 7/2007 | l.r. 8/2007 | l.r. 34/2007 | | l.r. 35/2007 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Articoli o commi | Tutti | Art.1 | Art.8 | Art.18 | Art.1, commi da 17 a 55 |
| Settore | Personale | Organi regionali | Organismi regionali | Sanità | Multisetto |
| Tipologia di spesa oggetto dell'intervento | Spese per il personale | Indennità dei Consiglieri regionali | Costi di funzionamento degli Organismi istituiti con legge regionale | Acquisto beni e servizi | Taglia tutti gli interventi previsti nella l.r. 34/2007 privi di copertura finanziaria |
| Finalità dell'intervento | Riduzione della pianta organica | Riduzione dell'indennità | Soppressione di alcuni organismi elencati nell'allegato A della legge e soppressione, per i restanti, di ogni forma di indennità (ai soli componenti esterni è riconosciuto un gettone di presenza pari ad € 50,00 per ogni seduta) | Imporre parametri di prezzo-qualità nei limiti massimi | L'attuale situazione finanziaria della Regione non consente di procedere all'assunzione di nuovo indebitamento – in quanto è stato raggiunto, per il corrente esercizio finanziario, il limite massimo di indebitamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 281/1970 |
| Estremi normativi statali di riferimento | No | No | D. L. 4.7.2006, n.223 convertito con modificazioni nella L. 4.8.2006, n.248 | Art.26, comma 3, L. 23.12.1999, n.488 | No |

²⁰ Per un'analisi dettagliata dei singoli commi della legge finanziaria 2008, cfr. Parte prima, Modulo 3. Par. 3.2 del presente Rapporto.

MODULO 4

RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

Sommario: 4.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate – 4.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi – 4.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo

4.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate


Nel corso dell'anno 2007, la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione, è stata effettuata da **n.4** leggi regionali di settore che hanno disposto la contestuale abrogazione espressa di **n.8** leggi regionali previgenti. La tabella seguente dà conto delle leggi di riordino e delle abrogazioni dell'anno 2007.

| LEGGI DI RIORDINO | LEGGI ABROGATE |
|--|--|
| <i>LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 24</i> Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità. Art.8 | l.r. 61/1982 l.r. 71/1984 l.r. 27/1997 |
| <i>LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 41</i> Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. Art.15 | l.r. 21/1996 |
| <i>LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 44</i> Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa. Art.52 | l.r. 86/1987 |
| <i>LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 45</i> Norme per la gestione integrata dei rifiuti. Art.66 | l.r. 52/2000 l.r. 83/2000 |

Si segnala altresì l'abrogazione della l.r. 31 luglio 2007, n.31 (*Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica*) contenuta nel comma 48 dell'art.1 della l.r. 35/2007 (*Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria*).

Pertanto, le leggi abrogate nell'anno 2007 sono 9.

A questo punto è possibile mettere a raffronto, nel grafico che segue, i dati relativi al rapporto tra leggi approvate e leggi abrogate negli anni 2006 e 2007.



4.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi

Nella logica del riordino normativo si inquadra *latu sensu* anche la consuetudine, frequentemente utilizzata dal legislatore regionale, di demandare a successivi atti dell'Esecutivo ampia parte della disciplina attuativa di leggi regionali. Tale fenomeno, correlato alla titolarità della potestà regolamentare in capo al Consiglio, è destinato a perdurare nel tempo poiché il nuovo Statuto regionale ha riconfermato l'attribuzione all'Organo legislativo di tale potestà (art.13 dello Statuto).

Pertanto, la legislazione regionale, in tali casi, recuperando le caratteristiche proprie della legge quali la generalità e l'astrattezza, è volta a delineare il quadro normativo per la successiva e generalmente ampia attività amministrativa di competenza della Giunta. In tal modo il Legislatore regionale, limitandosi ad una normazione di principio, finisce per demandare all'Esecutivo la regolamentazione di dettaglio, che costituisce la condizione imprescindibile dell'effettiva attuazione della legge nonché del conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Alla luce di tale fenomeno, è stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2007 finalizzata a rilevare specificamente i singoli articoli delle stesse che hanno previsto l'adozione di successivi atti di Giunta. Le risultanze di tale analisi sono riportate nella tabella che segue.

Tabella 10. Gli atti attuativi di Giunta –Anno 2007

| Estremi normativi di riferimento | Atto di Giunta da adottare |
|---|--|
| LEGGE REGIONALE 6-3-2007 n. 2 Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica -Art.2, comma 1 | <i>“1.Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline individuate dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta della Direzione Sanità d'intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L'Aquila.”</i> |
| LEGGE REGIONALE 16-3-2007 n. 4 Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 | <i>“2.Per l'esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, è assicurato mediante l'attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la Giunta regionale approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata.”</i> |

| | |
|---|---|
| (Legge finanziaria 2005). -Art.1, comma 2 | |
| LEGGE REGIONALE 30-3-2007 n. 5 Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina. -Art.7, comma 2 | <i>“2.Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento devono essere inviati alla Giunta regionale Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.”</i> |
| LEGGE REGIONALE 5-4-2007 n. 6 Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera Art.3, comma 2 | <i>“Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il Piano Sanitario 2007/2009, per l'approvazione in Consiglio regionale nei successivi novanta giorni.”</i> |
| LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 7 Incentivazione all'esodo. -Art.5, comma 2 | <i>“Per il personale delle categorie, la Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risparmi conseguiti in applicazione della stessa, individua i posti vacanti che, a seguito dell'esodo, si rendono disponibili e provvede, previo accordo con le OO.SS., alla copertura degli stessi, nella misura come stabilita al comma 1 del presente articolo.”</i> |
| LEGGE REGIONALE. 25-6-2007 n. 13 Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile. -Art.4, comma 1 | <i>“La Giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.”</i> |
| LEGGE REGIONALE 25-6-2007 n. 14 Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile. -Art.4, comma 1 | <i>“La Giunta Regionale e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli articoli 1 e 2, definendo le modalità connesse alla sua partecipazione alle iniziative di protezione civile nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e rimborsi.”</i> |
| LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 22 Promozione dell'utilizzo dei rifiuti comportabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli. | -Art.3, comma 3 -Art.5, commi 1 e 3 -Art.6, comma 1 -Art.7, comma 1 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE 17-7-2007 n. 23 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. | -Art.2, comma 1 -Art.4, commi 1 e 2 -Art.5, comma 1 -Art.6, comma 1 -Art.7, comma 1 -Art.10, commi 1, 2 e 4 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE. 17-7-2007 n. 24 Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità. | <i>“Per il coordinamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo e coordinamento.”</i> |

| | |
|---|---|
| -Art.1, comma 2 | |
| LEGGE REGIONALE 31-7-2007 n. 32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. | -Art.3, comma 6 -Art.4, comma 2 -Art.6, commi 2 e 3 -Art.7, comma 3 -Art.8, comma 1 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE 1-10-2007 n. 34 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. | -Art.7, comma 3 -Art.8, comma 2 -Art.9, comma 2 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE 25-10-2007 n. 35 Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria. | -Art.1, commi 3 e 31 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti. | Art. 8, comma 3 Art. 11, comma 1 Art. 12, comma 1 Art. 16, comma 3 Art. 18, comma 3 Art. 22, comma 2 Art. 22, comma 6 Art. 23, commi 3 e 8 Art. 24, commi 1, 2 e 3 Art. 25, comma 2 Art. 26, comma 4 Art. 27, comma 1 Art.28, comma 1 e 4 Art. 29, comma 3 Art. 35, comma 3 Artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44: disciplinano particolari categorie di rifiuti speciali e prevedono che la Giunta, per ogni particolare tipologia di rifiuto speciale, emani apposite direttive per un corretto smaltimento di tali rifiuti finalizzato a diminuirne la pericolosità. Art. 45, comma 2 e 10, lett. d) Art. 46, comma 2 Art.47, comma 2 Art. 48, comma 1 Art. 49, comma 5 Art. 50, comma 2 Art.51, comma 5 Art. 53, comma 4 Art. 55, comma 2 Art. 58, comma 2 Art. 59, comma 2 Art. 60, comma 1 Art. 63, comma 1 prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi. |
| LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 47 | <i>“La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell’Assessore preposto agli enti locali, entro 60 giorni</i> |

| | |
|---|--|
| Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008). -Art.1, comma 51 | <i>dall'entrata in vigore della presente legge."</i> |
|---|--|

L'analisi delle **48** leggi approvate nel 2007 ha quindi evidenziato che **n.15** leggi regionali prevedono l'adozione da parte della Giunta di ben **75** atti attuativi. D'altro canto, anche nel 2006 la stessa analisi aveva evidenziato che **n.15** leggi prevedevano l'adozione di **59** atti attuativi da parte dell'Esecutivo²¹.

Pertanto, la consistente mole di atti attuativi da adottare rende non più procrastinabile l'applicazione del disposto dell'art.25, comma 1, dello Statuto regionale che attribuisce alla Commissione consiliare di Vigilanza, quale nuova attribuzione, *"la valutazione sull'attuazione degli atti normativi"* da parte dell'Esecutivo. Ciò rappresenta un passaggio imprescindibile per il concreto esercizio della funzione di controllo di cui il Consiglio è titolare in una forma di governo presidenziale (cfr. art.26, comma 1, dello Statuto).

Si segnala, da ultimo, che **n.3** leggi regionali prevedono l'adozione di **4** successivi atti attuativi di Consiglio, come riportato nella tabella che segue. Si segnala alla data del 31.12.2007, nessuno di tali atti è stato ancora adottato dal Consiglio.

Tabella 11. Gli atti attuativi di Consiglio –Anno 2007

| Estremi normativi di riferimento | Atto di Consiglio da adottare |
|---|---|
| LEGGE REGIONALE 30-3-2007 n. 5 Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina. -Art.6, comma 5 | <i>"5. Il Piano di Assetto Naturalistico è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3."</i> |
| LEGGE REGIONALE 7-5-2007 n. 7 Incentivazione all'esodo. -Art.6 | <i>"1. Nell'ambito della autonomia organizzativa del Consiglio regionale, in esito alle operazioni di collocamento a riposo, l'Ufficio di Presidenza provvede alla riorganizzazione della Struttura, stabilendo le modalità di copertura dei posti che risultano vacanti nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica in vigore e di cui alla tabella A allegata alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18, previo accordo con le OO.SS. e parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia."</i> |
| LEGGE REGIONALE 31-12-2007 n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008). -Art.1, commi 42 e 43 | <i>"42. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), è aggiunto il seguente comma: 3.bis Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analogo Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma. 43. Il Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti."</i> |

²¹ Per una descrizione analitica degli atti di Giunta previsti dalle leggi regionali relative all'anno 2006, cfr. il *Rapporto sullo stato della Legislazione Secondo semestre 2005 e anno 2006*, Parte Seconda, Modulo 3, Par. 2., consultabile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

4.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo

L'articolo 40, comma 1, dello Statuto è dedicato alla qualità delle norme recitando testualmente che: *“I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione”*. Tale principio dovrebbe estrinsecarsi in ogni fase del procedimento legislativo; infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso -ormai generalizzato- delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il nuovo **“Manuale per la redazione dei testi normativi”** secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L'Abruzzo, come anche altre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, provincia di Trento)²² ha sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale stesso. Tale strumento si sostanzia nell'elaborazione di schede predisposte dal Servizio legislativo in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo. Inoltre l'analisi formale è completata da una valutazione di conformità del contenuto del progetto di legge all'ordinamento comunitario, statale e regionale.

Con una successiva attività di monitoraggio, viene verificato²³ il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa.

Per quanto concerne le segnalazioni di **drafting formale** è risultato che **nel 2007** le Commissioni consiliari hanno totalmente recepito il **71,42%** delle segnalazioni stesse; parzialmente recepito il **7,14%**; non recepito il **9,52%** mentre il **4,76%** dei progetti esaminati è risultato privo di segnalazioni.

Si fa presente che per **n.3 PdL** non è stato possibile verificare il grado di adeguamento poiché il testo licenziato dalla Commissione o dall'Aula risulta di fatto totalmente diverso da quello iniziale su cui è stata elaborata la scheda istruttoria.

Gli stessi dati possono essere confrontati con quelli degli ultimi due anni al fine di avere una valutazione di tendenza.

Nell'anno 2006 le Commissioni consiliari hanno totalmente recepito il **64,58%** delle segnalazioni di *drafting*; parzialmente recepito il **6,25%**; non recepito solo il **6,25%** e il **4,17%** dei progetti esaminati è risultato privo di segnalazioni.


Nel 2005 le Commissioni consiliari hanno totalmente recepito il **34%** delle segnalazioni di *drafting*; parzialmente recepito il **17%** delle segnalazioni; non recepito solo **1,8,5%** e nessun progetto esaminato è risultato privo di segnalazioni.

Dalla lettura comparata delle percentuali relative alle ultime tre annualità, si evince un decisivo crescente andamento del tasso di recepimento delle segnalazioni di tecnica legislativa da parte delle Commissioni, segno della maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione.

Il grafico che segue illustra l'andamento del grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* negli ultimi tre anni.

²² Per tali dati cfr. *Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea* a cura dell'Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei Deputati, Tomo II, Roma, 2007, pag.30.

²³ Per la consultazione di tali schede si rimanda alla Parte prima, Modulo 7 del presente Rapporto.



E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa comunitaria.

Per quanto concerne quindi il recepimento delle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN) nel 2007** sono state totalmente recepite il **21,42%** delle segnalazioni; parzialmente recepite il **7,14%** delle segnalazioni; non recepite **9,52%**; il **54,76%** risulta senza segnalazioni.

Nel 2006 sono state totalmente recepite il **25%** delle segnalazioni di ATN, parzialmente recepite il **4,17%** delle segnalazioni; non recepite **18,33%**; risultano senza segnalazioni il **43,75%**.

Nel 2005 sono state totalmente recepite il **6%** delle segnalazioni di ATN; parzialmente recepite lo **0%** delle segnalazioni; non recepite il **10,6%**; risultano senza segnalazioni il **42,5%** dei progetti di legge esaminati.

La lettura comparata delle percentuali del tasso di recepimento delle segnalazioni di ATN evidenzia, a differenza di quanto detto per il *drafting*, una lieve flessione del dato che viene però compensata dall'aumento di quello relativo al parziale recepimento e, soprattutto, dalla forte crescita delle proposte di legge che non presentano elementi di criticità, segno che queste sono evidentemente risolte a monte.

Il grafico che segue illustra l'andamento del grado di adeguamento ai rilievi di ATN negli ultimi tre anni.



MODULO 5 I REGOLAMENTI

Sommario: 5.1 I regolamenti dell'anno 2007

5.1 I regolamenti dell'anno 2007

All'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, tutte le Regioni hanno dato il via ai regolamenti approvati dalla Giunta, indirizzate in tal senso da diversi atti ufficiali di organi statali ed, in specifico, da un parere del Dipartimento degli Affari Regionali del 15 marzo 2000 e da una Direttiva dello stesso Dipartimento ai Commissari di Governo del 17 marzo 2000.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003, si è imposta alle Regioni un'inversione di rotta poiché la Corte ha affermato che il nuovo art. 121 della Costituzione, pur abrogando la riserva di regolamento al Consiglio, non ne dispone direttamente il passaggio alla Giunta. Pertanto, secondo la Corte, la decisione relativa alla competenza ad emanare regolamenti è rimessa interamente ai nuovi Statuti.

A tale proposito, il nuovo Statuto della Regione all'art. 37 attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio disponendo che lo stesso approva il progetto di regolamento articolo per articolo e con votazione finale.

Nel corso del **2007** sono stati approvati i seguenti n. **3** regolamenti:

D.P.G.R. 31-7-2007 n. 1/Reg.

Modifiche al regolamento approvato con D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3/Reg. avente ad oggetto: Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.

B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.

D.P.G.R. 13-8-2007 n. 2/Reg.

Individuazione di un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi dell'art. 5 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell'Ambiente e per la disciplina della procedura autorizzativa.

B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.

D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg.

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.

La tabella che segue illustra le dimensioni totali e medie dei regolamenti regionali relativi all'anno 2006, adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Tabella 12. Le dimensioni dei regolamenti – Anno 2007

| | |
|---|---------|
| Numero tot. articoli (num. tot.reg. 3) | 86 |
| Numero tot. commi | 369 |
| Numero tot. caratteri | 148.190 |
| Numero medio articoli | 28,6 |
| Numero medio commi per regolamento | 123 |
| Numero medio commi per articolo | 4,29 |
| Numero medio caratteri | 49396,6 |

I tre Regolamenti sono tutti di iniziativa della Giunta regionale e nella tabella che segue vengono classificati per macrosettore e per materia.

Tabella 13. Classificazione per macrosettore e per materia dei regolamenti –Anno 2007

| Macrosettore | Materia | Estremi e titolo dei regolamenti |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Territorio ambiente e infrastrutture | Risorse idriche e difesa del suolo | <p>D.P.G.R. 13-8-2007 n. 2/Reg. Individuazione di un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi dell'art. 5 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell’Ambiente e per la disciplina della procedura autorizzativa. B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.</p> <p>D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee. B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.</p> |
| | | |
| Servizi alla persone e alla comunità | Servizi sociali | <p>D.P.G.R. 31-7-2007 n. 1/Reg. Modifiche al regolamento approvato con D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3/Reg. avente ad oggetto: Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.</p> |
| | | |

Nella tabella che segue si indicano gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2007, segnalando le leggi che ne hanno previsto l’emanazione.

Tabella 17. I regolamenti e le leggi di previsione

| <p align="center">REGOLAMENTI anno 2007</p> | <p align="center">LEGGI che ne hanno previsto l'emanazione</p> |
|--|--|
| <p><i>D.P.G.R. 31-7-2007 n. 1/Reg.</i> Modifiche al regolamento approvato con D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3/Reg. avente ad oggetto: Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa. B.U.R.A. del 17 agosto 2007, n. 46.</p> | <p>L.R. 6 luglio 2001, n.25 (Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa)</p> |
| <p><i>D.P.G.R. 13-8-2007 n. 2/Reg.</i> Individuazione di un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi dell'art. 5 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell'Ambiente e per la disciplina della procedura autorizzativa. B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.</p> | <p>DM 12 giugno 2003, n.185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue</p> |
| <p><i>D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg.</i> Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee. B.U.R.A. del 5 settembre 2007, n. 5 straord.</p> | <p>Art. 94, comma 6 della L.R. 17 aprile 2003, n.7 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della regione Abruzzo</p> |

MODULO 6

L'ATTUAZIONE NUOVO STATUTO REGIONALE

Sommario: 6.1 Introduzione - 6.2 L'attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto: il Consiglio delle Autonomie locali - 6.3 L'attuazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto: il Collegio regionale per le garanzie statutarie - 6.4 L'attuazione del Titolo VII e dell'articoli 31: i referendum e l'iniziativa legislativa - 6.5 Gli articoli dello Statuto in attesa di attuazione

6.1 Introduzione

L'anno 2007 può essere sicuramente ricordato come l'anno che ha visto l'entrata in vigore dello Statuto regionale che, pubblicato sul BURA del 10 gennaio 2007, n.1 Straordinario, è entrato in vigore, ai sensi dell'art.88, comma 1 dello stesso, il giorno successivo e cioè l'11 gennaio 2007²⁴.

Nel corso dell'anno 2007, la Commissione Speciale per lo Statuto e la legge elettorale ha tenuto **n.12** sedute nel corso delle quali ha preso avvio la fase attuativa dello Statuto stesso con l'approvazione di **n.3** leggi:

LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 41 (*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*), BURA del 21 dicembre 2007, n.70

LEGGE REGIONALE 11-12-2007 n. 42 (*Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie*) B.U.R.A. del 21 dicembre 2007, n. 70.

LEGGE REGIONALE 19-12-2007 n. 44 (*Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa*), BURA del 21 dicembre 2007, n.10 Straordinario.

Si dà atto altresì che gli articoli da 43 a 50 della **l.r. 31.12.2007, n.47** (*Legge finanziaria regionale 2008*) hanno dato attuazione all'art.26 dello Statuto relativamente alla funzione di controllo del Consiglio regionale sugli enti, aziende e società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.²⁵

6.2 L'attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto: il Consiglio delle Autonomie locali

Il quarto comma del novellato art. 123 della Costituzione stabilisce che *"In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*.

In attuazione del citato principio costituzionale, il nuovo Statuto della Regione Abruzzo ha previsto, agli articoli 71 e 72, l'istituzione e le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali.

La legge regionale 11 dicembre 2007 n. 41 (*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*), in attuazione dei citati articoli del nuovo Statuto, istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo, con sede presso il Consiglio regionale, e ne prevede la disciplina, quale organo che garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e che verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

La legge, in particolare, stabilisce che il Consiglio delle Autonomie locali dura in carica per la durata del Consiglio regionale e che è composto di venti membri, dei quali 8 sono

²⁴ Per un'analisi approfondita del nuovo Statuto regionale si rinvia al *Rapporto sullo stato della Legislazione Secondo semestre 2005 e anno 2006*, Parte Seconda, Modulo 5, consultabile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

²⁵ Per una lettura più approfondita di tali articoli cfr. il par.3.2, Modulo 3, Parte Prima del presente Rapporto.

membri di diritto (Presidenti delle Province e Sindaci delle Città capoluogo di Provincia) e 12 sono membri elettivi; ne disciplina le modalità di nomina e di elezione e stabilisce le norme di organizzazione e di funzionamento dello stesso.

La legge stabilisce, inoltre, che il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) esercita le proprie funzioni attraverso pareri obbligatori sulle leggi e sui provvedimenti all'esame del Consiglio regionale che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali, nonché su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali. E' disposto, inoltre, che il CAL esprima il proprio parere sul Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Regione e sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e che formuli motivate proposte ed indirizzi nei casi in cui lo ritenga opportuno, nonché valutazioni sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo ed osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

E' previsto, altresì, che il CAL esprima pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale in tutti i casi in cui detti organi ritengano opportuna una preventiva consultazione degli enti locali.

L'art. 13 dispone, inoltre, che, su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convochi tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie per garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di loro interesse, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune. Ai tavoli di concertazione partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie; è previsto, infine, che qualora le intese o gli accordi non siano raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione, gli organi regionali provvedano con atti motivati.

L'art. 15, infine, prevede l'abrogazione della legge regionale 21/1996 istitutiva della Conferenza permanente Regione Enti locali dal momento che, a seguito dell'insediamento del CAL, si creerebbe un'inutile duplicazione di organismi regionali con le medesime funzioni.

6.3 L'attuazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto: il Collegio regionale per le garanzie statutarie

La legge regionale 11 dicembre 2007, n.42 istituisce e disciplina il Collegio regionale per le garanzie statutarie in attuazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto e di altre disposizioni statutarie in cui lo stesso è contemplato.

In quanto organo di garanzia e di consulenza della Regione eletto dal Consiglio regionale, il Collegio è istituito presso il Consiglio stesso ed opera nel rispetto dello Statuto e della legge istitutiva.

Quanto alla composizione, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto, il Collegio è composto da cinque membri, uno dei quali indicato dal Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità previste dalla legge istitutiva, e quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti e scelti tra:

- a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
- c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.

I componenti durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. In ragione del ruolo di garanzia assegnato all'organo dallo Statuto ed al fine di assicurare il regolare esercizio della funzione vietando il cumulo di più cariche in capo alla stessa persona, la legge prevede che l'incarico di componente del Collegio sia incompatibile con l'espletamento di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione e con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.

Per quanto concerne la funzione consultiva, l'art. 3 prevede che il Collegio, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Consiglio regionale, delle Commissioni Consiliari, di 1/5 dei Consiglieri, e della Giunta regionale, esprima parere: sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione; sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari; sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative; sull'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti Locali, anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali, nel caso previsto dall'art. 71 dello Statuto e su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative. Il Collegio esprime altresì parere sulle richieste delle Giunte consiliari, ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto e, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, sulla legittimità del Regolamento del Consiglio, ai sensi dall'art. 18 dello Statuto.

In riferimento all'organizzazione ed al funzionamento del Collegio l'art. 2 prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplini le modalità di organizzazione e funzionamento ed individui, nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio, una struttura di supporto al Collegio stesso, anche attraverso eventuali modifiche organizzative; tale struttura, posta alle dipendenze funzionali del Collegio, è previsto che possa operare, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente del Collegio, con la collaborazione di altre strutture consiliari.

Il termine per l'espressione del parere da parte del Collegio è stabilito in venti giorni dalla richiesta; detto termine è prorogabile di dieci giorni per motivate ragioni (art. 4).

Quanto agli effetti del parere, in armonia con quanto previsto dallo Statuto, il comma 2 dell'art. 5 prevede la facoltà del Consiglio regionale di discostarsi dal parere stesso, purché a maggioranza assoluta.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le funzioni del Collegio in materia elettorale, nonché le attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti legislativi di iniziativa popolare, in attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 77 e 86 dello Statuto.

L'art. 8 prevede che ai componenti del Collegio sia corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza pari a 250 €, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute.

L'art. 9 contiene una norma transitoria che prevede che fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali, il funzionamento del Collegio è assicurato dai quattro membri nominati dal Consiglio regionale.

6.4 L'attuazione del Titolo VII e dell'articolo 31 dello Statuto: i referendum e l'iniziativa legislativa

Il nuovo Statuto della Regione Abruzzo disciplina *ex novo* gli istituti del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa ed in relazione a tale nuova disciplina attribuisce funzioni sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari al Collegio per le garanzie statutarie.

La disciplina degli aspetti relativi alle modalità di svolgimento del referendum e dell'iniziativa legislativa era stabilita precedentemente dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86 recante "*Iniziativa popolare e degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo*".

La legge 19 dicembre 2007, n.44, (*Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa*) adegua la vigente disciplina regionale dei referendum e dell'iniziativa legislativa alle disposizioni del nuovo Statuto.

Rispetto alla normativa previgente, le novità contenute nella legge riguardano:

- **per il referendum abrogativo**, i soggetti legittimati alla richiesta di referendum (art. 2), i limiti di ammissibilità (art. 3), la ricevibilità della richiesta (art. 9), l'acquisizione del parere sulla ammissibilità e sulla procedibilità del referendum alla luce delle competenze attribuite dallo Statuto al Collegio regionale per le garanzie statutarie(art. 10);
- **per il referendum consultivo di cui all'art. 78, comma 1, dello Statuto**, la deliberazione ed indizione del referendum per l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni (art. 25), i limiti di ammissibilità (art. 26) e la competenza ad esprimere pareri sull'ammissibilità riconosciuta al Collegio per le garanzie statutarie (art. 27);
- **per il referendum consultivo di cui all'art. 78, comma 2, dello Statuto per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale**, la individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della richiesta (art. 32), l'acquisizione del parere sulla ammissibilità e sulla procedibilità del referendum alla luce delle competenze attribuite dallo Statuto al Collegio regionale per le garanzie statutarie (art. 32);
- **per l'iniziativa legislativa**, i titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali (art. 36), l'assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa (art. 38), la ricevibilità e l'ammissibilità del progetto di legge (art. 43 e art. 44).

6.5 Gli articoli dello Statuto in attesa di attuazione

Lo Statuto prevede ora l'approvazione della seguente serie di leggi e regolamenti attuativi:

- Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 18);
- Regolamenti per l'autorganizzazione del Consiglio regionale (autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, art. 20; organizzazione dei controlli interni, art. 66);
- Legge per l'istituzione e la disciplina dell'Albo regionale della Partecipazione e delle Consulte tematiche; per la definizione di ambiti, limiti e modalità di attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione; per l'informazione sull'attività degli Organi e uffici della Regione, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati e partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso; per la partecipazione al procedimento amministrativo (art. 12);
- Legge per l'esercizio del diritto di voto degli Abruzzesi residenti all'estero (art. 12, comma 1);
- Legge elettorale e di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità (art. 14);
- Legge di istituzione e disciplina dei controlli interni (art. 66), entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto (art. 85);
- Legge di disciplina delle condizioni e delle modalità di partecipazione e collaborazione agli Organi dell'Unione europea, al Parlamento e al Governo della Repubblica (art. 67);
- Legge per l'istituzione e la disciplina della Conferenza regionale per la programmazione (art. 73);
- Legge di istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità – modifica a L.R. 14-4-1988 n. 41 “Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna.” (art. 81);
- Legge per l'istituzione e la disciplina dell'Osservatorio dei diritti (art. 83).

MODULO 7

Le singole leggi regionali approvate nell'anno 2007

In questo modulo si riportano le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno 2007.

La scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge originativo della stessa, con un taglio di tipo conoscitivo-divulgativo e nondimeno aderente alla sostanza normativa.

Con l'avvio dell'VII Legislatura, al fine di fornire un ulteriore elemento di informazione, tale scheda è stata arricchita con l'indicazione degli obiettivi di ogni singola legge: ciò al fine di agevolare la eventuale e successiva fase di monitoraggio dell'attuazione della legge medesima.

E' altresì riportata un'analisi del grado di recepimento (totale, parziale o nullo) da parte delle Commissioni consiliari competenti delle osservazioni di *drafting* e dell'analisi tecnico normativa effettuate dal Servizio Legislativo sul testo del progetto di legge.

In caso di rilievo governativo, sono riportati gli estremi degli articoli oggetto di impugnativa e, in caso di pronuncia, una sintesi della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2007.htm>.

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 247 / 2007 |
| Titolo | Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di TRASPORTI |
| Date: | |
| Presentazione | 16.01.2007 |
| Assegnazione | 16.01.2007 |
| Licenziamento Commissione | 23.01.2007 |
| Approvazione Consiglio | 30.01.2007 |
| Pubblicazione legge | 16.02.2007, BURA n.9 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------------|--------------|
| <p>La presente L.R. ha essenzialmente l'obiettivo di prorogare, per l'anno 2007, le disposizioni dell'art.1 della L.R. 44/2005 che individuavano le categorie degli aventi diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti a contribuzione o corrispettivo regionale.</p> <p>Si segnala altresì che l'art.4 della presente legge proroga il termine contenuto all'art.85, comma 2, della L.R. 15/2004 (<i>Legge finanziaria regionale 2004</i>) in materia di recupero abitativo dei sottotetti.</p> | <p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>* A causa dell'esiguità del tempo a disposizione, per il presente pdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio.</p> | <p>GRADO :</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>1 del 9.2.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>7, commi 8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 14</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di articoli aggiuntivi presentate dai consiglieri Pagano, Tancredi, Roselli, Evangelista, Cesarone, D'Alessandro, Teodoro, Di Matteo, Boschetti, Amicone, Di Bartolomeo e De Matteis art. 4; Boschetti, Cesarone e Teodoro artt. 5 e 6. Le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p> | NUMERO | 1 del 9.2.2007 | ARTICOLI | 7, commi 8 | DURATA ITER | Giorni 14 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di | NORMAZIONE | manutenzione |
| | NUMERO | 1 del 9.2.2007 | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 7, commi 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p> | <p>GRADO :</p> | <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 234 / 2006 |
| Titolo | Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | V in materia di SANITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 06.12.2006 |
| Assegnazione | 06.12.2006 |
| Licenziamento Commissione | 21.02.2007 |
| Approvazione Consiglio | 27.02.2007 |
| Pubblicazione legge | 16.03.2007, BURA n.16 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|--|--------------------------------------|---|
| La legge ha l'obiettivo di finanziare dodici borse di studio in favore di laureati in medicina e chirurgia, in modo da soddisfare il fabbisogno formativo per le specializzazioni mediche che non può essere soddisfatto mediante l'assegnazione delle risorse statali, ciò anche al fine di dare una risposta più ampia e mirata alle esigenze del mercato del lavoro dell'area sanitaria della Regione. | REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)verbi non usati all'indicativo presente; 2)uso di verbi servili; 3)utilizzo dell'espressione "precedente"; 4)comma unico non numerato; 5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria. | GRADO : TOTALE | NUMERO 2 del 6.3.2007 ARTICOLI 6, commi 13 DURATA ITER Giorni 83 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore |
| | ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | GRADO : | EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Bosco, Orlando e La Morgia agli artt. 2 e 3 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese. |
| | | | OSSERVAZIONI |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 217 / 2006 |
| Titolo | Contributo al Comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva |
| Iniziativa | Cons. Pisegna Orlando e Di Paolo A. |
| Commissione competente | II in materia di SPORT, INFRASTRUTTURE |
| Date: | |
| Presentazione | 04.10.2006 |
| Assegnazione | 11.10.2006 |
| Licenziamento Commissione | 20.02.2007 |
| Approvazione Consiglio | 27.02.2007 |
| Pubblicazione legge | 16.03.2007, BURA n.16 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|---|--|
| La legge ha lo scopo di erogare un contributo straordinario decennale in conto mutuo al Comune di Avezzano, finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby. | REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2)utilizzo dell'espressione "precedente" nei rinvii interni; 3)partizioni interne ai commi contrassegnate con trattini in luogo delle lettere minuscole. | GRADO : PARZIALE; non vi è stato adeguamento al rilievo di cui al punto 2. | NUMERO 3 del 6.3.2007 ARTICOLI 4, commi 8 DURATA ITER Giorni 139 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA Legge NORMAZIONE provvedimento |
| | ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | | GRADO : |
| | | | OSSERVAZIONI |

Numero progetto di legge
Titolo

267 / 2007

Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)

Iniziativa

Giunta regionale

Commissione competente

I in materia BILANCIO e SANITA'

Date:

Presentazione

02.03.2007

Assegnazione

06.03.2007

Licenziamento Commissione

08.03.2007

Approvazione Consiglio

13.03.2007

Pubblicazione legge

21.03.2007, BURA n.17

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|--|-------------------------------|--|
| La legge ha lo scopo di destinare integralmente il gettito fiscale derivante dagli aumenti di IRAP ed IRPEF di cui alla l.r. n. 44/2006 al settore sanitario, e a disporre un piano straordinario di dismissioni di immobili per assicurare il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo per l'esercizio 2007, apportando le conseguenti variazioni di bilancio. | <p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)mancanza di suddivisione in articoli; 2)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 3)utilizzo dell'espressione "precedente"; 4)partizioni interne ai commi contrassegnate da trattini in luogo delle lettere minuscole.</p> | GRADO : TOTALE | <p>NUMERO 4 del 16.3.2007</p> <p>ARTICOLI 2, commi 6</p> <p>DURATA ITER Giorni 7</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Bilancio</p> <p>NORMAZIONE</p> |
| | <p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Viene suggerita una riformulazione volta ad ovviare alla retroattività di una norma finanziaria.</p> | GRADO : NULLO | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Tancredi, Tagliente, Amicone e Pagano all'art. 1, respinte con distinto voto palese.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 215/06 (testo base) 90/06 93/06 114/06 e 225/06 |
| Titolo | Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina |
| Iniziativa | Consiliare |
| Commissione competente | II in materia di GOVERNO del TERRITORIO |
| Date: | |
| Presentazione | 28.09.06 19.01.06 24.01.06 01.03.06 07.11.06 |
| Assegnazione | 03.10.06 24.01.06 02.02.06 02.03.06 09.11.06 |
| Licenziamento Commissione | 01.02.2007 (Ai sensi dell'art.59 del Reg.Int., la II Commissione ha unificato i progetti di legge scegliendo come testo base il pdl n.215/06) |
| Approvazione Consiglio | 13.02.2007 |
| Pubblicazione legge | 18.04.2007, BURA n.22 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO (riferite al pdl n.215/06) | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|---|-------------------------------|--|
| <p>La legge è finalizzata a dettare una disciplina transitoria nelle more della definizione del Parco nazionale della Costa Teatina, istituito con l'art. 8 della Legge n. 93 del 23.03.2001, attraverso la individuazione di un "sistema di aree protette della Costa Teatina" che comprende le già esistenti riserve di "Punta Aderci" e di "Lecceta Torino di Sangro" e le due istituende riserve di "Grotta delle Farfalle" e di "Punta dell'Acquabella".</p> <p>La legge, inoltre, prevede che lungo il tratto ferroviario tra Ortona e Vasto, sulle aree dimesse del tracciato delle ferrovie dello Stato, è preclusa qualsiasi attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione al verde.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)verbi non all'indicativo presente; 2)incompleta prima citazione di atto normativo; 3)vengono altresì suggerite piccole riscritture per maggiore chiarezza. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <p>NUMERO 5 del 30.3.2007</p> <p>ARTICOLI 15 + allegati, commi 42</p> <p>DURATA ITER Giorni 385</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Legge di settore</p> <p>NORMAZIONE</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | | <p>GRADO :</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 246 / 2007 |
| Titolo | Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | V in materia di SANITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 12.01.2007 |
| Assegnazione | 16.01.2007 |
| Licenziamento Commissione | 27.03.2007 |
| Approvazione Consiglio | 28.03.2007 |
| Pubblicazione legge | 20.04.2007, BURA n.23 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| La Regione, con la presente legge, approva le Linee guida per la redazione del piano sanitario regionale 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute – e il Piano di riordino Posti letto Ospedalieri, in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 23.6.2006, n. 20: "Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione" e per garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti ospedaliere e della domanda ospedaliera. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) articoli privi di rubriche; 2) commi non numerati; 3) abrogazione innominata contenuta all'art.3; 4) dichiarazione d'urgenza non più necessaria. | <p>GRADO : PARZIALE (non vi è stato adeguamento al punto 3)</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td>6 del 5.4.2007 4 + allegati, commi 6</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER TECNICA RED.LE</td> <td>Giorni 71</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Testo nuovo Legge di settore</td> </tr> </table> | NUMERO ARTICOLI | 6 del 5.4.2007 4 + allegati, commi 6 | DURATA ITER TECNICA RED.LE | Giorni 71 | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Testo nuovo Legge di settore |
| | NUMERO ARTICOLI | 6 del 5.4.2007 4 + allegati, commi 6 | | | | | | | |
| DURATA ITER TECNICA RED.LE | Giorni 71 | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Testo nuovo Legge di settore | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate particolari segnalazioni.</p> | <p>GRADO :</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Bosco, La Morgia e Orlando al documento allegato e sostitutivo dei quattro articoli di cui consta il progetto di legge approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese. Tutta una serie di proposte di emendamenti al documento allegato sono stati respinti con distinte votazioni.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Numero progetto di legge | 245 / 2007 |
| Titolo | Incentivazione all'esodo |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | II in materia di PERSONALE |
| Date: | |
| Presentazione | 29.12.2006 |
| Assegnazione | 03.01.2007 |
| Licenziamento Commissione | 26.04.2007 |
| Approvazione Consiglio | 02.05.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.05.2007, BURA n.27 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|----------------|----------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------------|------------|--|
| La legge detta disposizioni finalizzate ad incentivare l'esodo anticipato del personale dirigenziale e del restante personale regionale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contestuale riduzione dei posti in organico, con l'obiettivo di pervenire al contenimento della spesa e dare attuazione al processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)disposizioni collocate in modo poco omogeneo: viene proposta una ristrutturazione del testo in modo conforme al par.51 del Manuale; 2)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 3)articoli privi di rubrica; 4)prima citazione di sigle non esplicitata; 5)verbi non formulati all'indicativo presente.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>7 del 7.5.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>12, commi 24</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 119</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td></td> </tr> </table> | NUMERO | 7 del 7.5.2007 | ARTICOLI | 12, commi 24 | DURATA ITER | Giorni 119 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge di settore | NORMAZIONE | |
| | NUMERO | 7 del 7.5.2007 | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 12, commi 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 119 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di settore | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Si suggerisce l'opportunità di sopprimere alcuni commi per coerenza ordinamentale e due articoli a rischio di incostituzionalità.</p> | GRADO:TOTALE | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Presentate proposte di emendamento dai consiglieri Cesarone, Boschetti, La Morgia e Pisegna all'art. 2 e Di Stefano, Cesarone e Pisegna all'art. 8 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese; una proposta di emendamento dei consiglieri Di Paolo B., Amicone e Pace all'art. 6 è respinta con voto palese.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 254/07 255/07 e 275/07 |
| Titolo | Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici |
| Iniziativa | Cons.Mascitelli – Cons.Pace ed altri – Cons.Misticoni e Bosco |
| Commissione competente | I in materia di ORGANI REGIONALI |
| Date: | |
| Presentazione | 31.01.2007 – 01.02.2007 – 04.04.2007 |
| Assegnazione | 01.02.2007 – 06.02.2007 - 05.04.2007 |
| Licenziamento Commissione | 18.04.2007 |
| Approvazione Consiglio | 02.05.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.05.2007, BURA n.27 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|--|---|
| Tale legge, al fine di contenere i costi degli organi politici, si propone di sospendere, fino alla fine della Legislatura, l'efficacia dell'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L.R. 30.5.1973, n. 22 (Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali) e dell'art. 1, comma 2, della Legge 31.10.1965, n. 1261 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento). | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING (riferite al pdl 254/07 scelto come testo base dalla Commissione)</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</p> <p>2) articoli privi di rubriche;</p> <p>Si segnala l'opportunità di citare un articolo aggiuntivo.</p> | <p>GRADO : TOTALE (La Commissione ha scelto come testo base il pdl 254/07, pertanto a questo è riferito il grado di recepimento delle osservazioni)</p> | <p>NUMERO 8 del 7.5.2007</p> <p>ARTICOLI 2, commi 2</p> <p>DURATA ITER Giorni 90</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Legge</p> <p>NORMAZIONE provvedimento</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | | <p>GRADO :</p> |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Numero progetto di legge | 197 / 2006 |
| Titolo | Cimiteri per animali d'affezione |
| Iniziativa | Cons. Caporale ed altri |
| Commissione competente | V in materia di SANITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 25.07.2006 |
| Assegnazione | 26.07.2006 |
| Licenziamento Commissione | 04.04.2007 |
| Approvazione Consiglio | 02.05.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.05.2007, BURA n.27 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| La legge ha come obiettivo quello di istituire presso i Comuni abruzzesi i cimiteri per gli animali d'affezione. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)commi non numerati; 2)formula di promulgazione inserita nell'articolato.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>9 del 7.5.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>7, commi 7</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 280</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> | NUMERO | 9 del 7.5.2007 | ARTICOLI | 7, commi 7 | DURATA ITER | Giorni 280 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge di settore |
| | NUMERO | 9 del 7.5.2007 | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 7, commi 7 | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 280 | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di settore | | | | | | | | | | | | |
| <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | |

Numero progetto di legge
Titolo

250 / 2007

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 28.12.2006 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2007)", alla legge regionale n. 48 del 28.12.2006 recante: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009" ed alla legge regionale n. 29 del 25 agosto 2006, recante: "Legge finanziaria regionale e legge regionale di Bilancio 2006 - 1° Provvedimento di variazione".

Iniziativa

Cons. Orlando

Commissione competente

I in materia di BILANCIO

Date:

Presentazione

26.01.2007

Assegnazione

30.01.2007

Licenziamento Commissione

02.05.2007

Approvazione Consiglio

15.05.2007

Pubblicazione legge

06.06.2007, BURA n.32

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| La legge ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla legge finanziaria ed alla legge di bilancio 2007 al fine di correggere alcuni errori ed adeguare le disposizioni oggetto di modifica alle esigenze di natura prevalentemente tecnico – contabile emerse successivamente all'approvazione delle leggi stesse. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)articolo unico non numerato;</p> <p>2)opportunità di suddividere l'articolo unico da cui è costituito il PdL in due articoli poiché sono due le leggi modificate.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>10 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29.5.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4, commi 13</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 105</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 10 del | | 29.5.2007 | ARTICOLI | 4, commi 13 | DURATA ITER | Giorni 105 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 10 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.5.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 4, commi 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamento presentate dai consiglieri La Morgia, Cesarone, Boschetti, Di Bartolomeo, D'Orazio, Pagano, Castiglione e Tagliente all'art. 3 e aggiuntivo dell'art. 4 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 235 / 2006 |
| Titolo | Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di TRASPORTI |
| Date: | |
| Presentazione | 06.12.2006 |
| Assegnazione | 06.12.2006 |
| Licenziamento Commissione | 09.05.2007 |
| Approvazione Consiglio | 15.05.2007 |
| Pubblicazione legge | 06.06.2007, BURA n.32 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| <p>Obiettivo della legge è la disciplina dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone denominati “esercizi commerciali”, esercitati nell’ambito del territorio regionale senza oneri o corrispettivi a carico della Regione Abruzzo.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)necessità di esplicitare i titoli nella prima citazione di atti normativi; 2)uso delle parole “precedente” e “successivo” nei riferimenti normativi interni; 3)opportunità di evitare l’utilizzo di verbi servili per sottolineare l’imperatività della norma; 4)dichiarazione d’urgenza non più necessaria per ridurre la <i>vacatio legis</i>. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>11 del 29.5.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>13, commi 46</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 160</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> | NUMERO | 11 del 29.5.2007 | ARTICOLI | 13, commi 46 | DURATA ITER | Giorni 160 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore |
| | NUMERO | | 11 del 29.5.2007 | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 13, commi 46 | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 160 | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | | | | | | | | | | | | |
| <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | <p>GRADO :</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Nessuno.</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | |

Numero progetto di legge
Titolo

281 / 2007

Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive".

Iniziativa

Cons. Boschetti

Commissione competente

IV in materia di TURISMO

Date:

Presentazione

18.04.2007

Assegnazione

18.04.2007

Licenziamento Commissione

09.05.2007

Approvazione Consiglio

15.05.2007

Pubblicazione legge

06.06.2007, BURA n.32

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| La presente legge contiene due integrazioni alla L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", in materia di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *A causa dell'esiguità del tempo a disposizione per il presente PdL non è stata elaborata la scheda istruttoria da parte del Servizio. | GRADO : | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>12 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29.5.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 27</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 12 del | | 29.5.2007 | ARTICOLI | 3, commi 3 | DURATA ITER | Giorni 27 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 12 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.5.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 3, commi 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO : | EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Di Stanislao, Melilla, e Boschetti e Cesarone, Boschetti e Pisegna Orlando all'art. 1 e Di Matteo, Mascitelli, Evangelista, Macera, Boschetti, D'Alessandro, Bosco, La Morgia e Caporale aggiuntivo dell'art. 2, approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese. | | | | | | | | | | | | | |
| | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 263 / 2007 |
| Titolo | Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | II in materia di PROTEZIONE CIVILE |
| Date: | |
| Presentazione | 27.02.2007 |
| Assegnazione | 01.03.2007 |
| Licenziamento Commissione | 15.05.2007 |
| Approvazione Consiglio | 12.06.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.07.2007, BURA n.38 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------|--|---------|--|
| Con la presente legge si stabilisce che la Regione Abruzzo si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo- per le attività di comunicazioni radio alternative, per esigenze di protezione civile. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)uso dell'espressione "precedente" nei riferimenti interni;</p> <p>2)uso di verbo servile;</p> <p>3)utilizzo dei trattini per contraddistinguere le partizioni interne al comma;</p> <p>4)dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">13 del 25.6.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">6, commi 8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">Giorni 103</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NORMAZIONE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nessuno</td> </tr> </table> | NUMERO | 13 del 25.6.2007 | ARTICOLI | 6, commi 8 | DURATA ITER | Giorni 103 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge di settore | NORMAZIONE | | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno | |
| | NUMERO | 13 del 25.6.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 6, commi 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 264 / 2007 |
| Titolo | Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | II in materia di PROTEZIONE CIVILE |
| Date: | |
| Presentazione | 27.02.2007 |
| Assegnazione | 01.03.2007 |
| Licenziamento Commissione | 15.05.2007 |
| Approvazione Consiglio | 12.06.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.07.2007, BURA n.38 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------|--|----------|--|
| Con tale legge la Regione promuove la partecipazione della Croce rossa italiana nel campo dell'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni e negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)uso dell'espressione "precedente" nei riferimenti interni;</p> <p>2)uso di verbo servile;</p> <p>3)utilizzo dei trattini per contraddistinguere le partizioni interne al comma;</p> <p>4)dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>14 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.06.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>6, commi 8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 103</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NORMAZIONE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table> | NUMERO | 14 del | | 25.06.2007 | ARTICOLI | 6, commi 8 | DURATA ITER | Giorni 103 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge di settore | NORMAZIONE | | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno. | |
| | NUMERO | 14 del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.06.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 6, commi 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 283 / 2007 |
| Titolo | Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di ARTIGIANATO |
| Date: | |
| Presentazione | 24.04.2007 |
| Assegnazione | 02.05.2007 |
| Licenziamento Commissione | 05.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 12.06.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.07.2007, BURA n.38 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| La legge, al fine di non paralizzare l'esercizio delle funzioni delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, dispone un ulteriore differimento di sei mesi del termine di funzionamento di quelle già costituite. Qualora entro tale termine non si possa procedere alla ricostituzione delle nuove CPA, per mancanza di designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane da parte delle associazioni di categoria, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING Per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio, ma è stata comunque assicurata la collaborazione con la Commissione nella revisione formale del testo normativo. | GRADO : | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>15 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.6.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 41</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 15 del | | 25.6.2007 | ARTICOLI | 2, commi 4 | DURATA ITER | Giorni 41 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 15 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.6.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 2, commi 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| | | | EMENDAMENTI IN AULA Nessuno | | | | | | | | | | | | |

Numero progetto di legge
Titolo

81 / 2005

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23.9.2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004

Iniziativa
Commissione competente

Cons. D'Alessandro, Melilla, Di Stanislao ed altri
IV ATTIVITA' PRODUTTIVE-TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

Date:
Presentazione
Assegnazione
Licenziamento Commissione
Approvazione Consiglio
Pubblicazione legge

09.12.2005
13.12.2005
05.06.2007
12.06.2007
11.07.2007, BURA n.38

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|---|-------------------------------|---|
| La legge persegue i seguenti obiettivi: determinare le modalità per il monitoraggio e il controllo, da parte dell'Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio, sull'effettiva esecuzione delle verifiche di funzionamento e di esercizio disposte dalla normativa statale in materia di installazione ed esercizio dei depositi di gas liquefatto (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 mc; stabilire disposizioni tecniche per la realizzazione di depositi di GPL di nuova installazione. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)vengono suggerite riscritture per maggiore chiarezza espositiva;</p> <p>2)uso di verbi servili e del tempo futuro;</p> <p>3)abrogazione innominata.</p> | GRADO : TOTALE | <p>NUMERO 16 del 25.6.2007</p> <p>ARTICOLI 5, commi 11 + allegato</p> <p>DURATA ITER Giorni 546</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Legge di settore</p> <p>NORMAZIONE</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Nessuno</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Vengono suggerite delle riscritture per aggiornarlo alle più recenti disposizioni statali in materia.</p> | GRADO : TOTALE | <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Il Consiglio dei ministri, con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale in data 7 settembre 2007, ha impugnato per illegittimità costituzionale gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della presente legge in particolare per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione.</p> |



| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 119 / 2006 |
| Titolo | Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici |
| Iniziativa | Cons. D' Alessandro |
| Commissione competente | IV in materia di ENERGIA |
| Date: | |
| Presentazione | 06.03.2006 |
| Assegnazione | 07.03.2006 |
| Licenziamento Commissione | 05.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 12.06.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.07.2007, BURA n.38 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| <p>La legge ha lo scopo di facilitare ed omogeneizzare territorialmente l'operato degli enti preposti agli accertamenti ed alle ispezioni degli impianti termici. Disciplina l'esercizio delle attività di controllo finalizzate all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia ed alla riduzione delle emissioni inquinanti per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Regione Abruzzo.</p> <p>La legge affida inoltre alla Regione compiti di coordinamento, monitoraggio, formazione ed informazione sulle attività di ispezione degli impianti avendo individuato le modalità attuative del servizio più consone alle specificità del territorio abruzzese che comprende, in massima parte, Comuni ubicati secondo le fasce climatiche di cui al D.P.R. n. 412/93, in aree ciò in cui è consentito l'utilizzo più intenso degli impianti termici con potenziali ricadute negative non solo in termini di impatto ambientale ma anche di sicurezza per gli utilizzatori degli impianti stessi.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)si suggeriscono alcune riscritture per chiarezza espositiva; 2)uso di verbo servile e al tempo futuro; 3)partizioni interne alla lettera non contraddistinte con numeri cardinali espressi in cifre arabe seguiti da parentesi, 4)inesatti riferimenti interni. | <p>GRADO : *il testo licenziato dalla Commissione differisce da quello iniziale poiché è stato presentato un nuovo testo ad emendamento dei precedenti; pertanto non è possibile effettuare una riscontro del grado di recepimento.</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td>17 del 25.6.2007</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>11, commi 39 Giorni 462</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> | NUMERO ARTICOLI | 17 del 25.6.2007 | DURATA ITER | 11, commi 39 Giorni 462 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore |
| | NUMERO ARTICOLI | | 17 del 25.6.2007 | | | | | | | | |
| DURATA ITER | 11, commi 39 Giorni 462 | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)all'attribuzione alla Giunta della potestà regolamentare. | <p>GRADO : *</p> | <p>OSSERVAZIONI</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Presentata proposta di articolo aggiuntivo 8 dai consiglieri Orlando, La Morgia ed Amicone approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 256 / 2007 |
| Titolo | Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37 |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I in materia di AFFARI ISTITUZIONALI |
| Date: | |
| Presentazione | 07.02.2007 |
| Assegnazione | 08.02.2007 |
| Licenziamento Commissione | 30.05.2007 |
| Approvazione Consiglio | 12.06.2007 |
| Pubblicazione legge | 11.07.2007, BURA n.38 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| <p>La legge ha lo scopo di escludere dall'applicazione della procedura di nomina di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 41/1977 (che prevede, per le nomine di competenza della Giunta regionale, la designazione da parte dei Capigruppo, e la nullità delle nomine effettuate in assenza di tale designazione) le nomine di competenza della Giunta presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti dalla Regione che non sono espressione di rappresentanza istituzionale e che presuppongono l'istaurarsi di rapporti analoghi a quelli di lavoro.</p> <p>La legge inoltre contiene disposizioni in materia di cumulo di indennità di carica, cumulo di incarichi e di indennità di presenza derivanti dalle nomine politiche di competenza regionale.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) vengono suggerite riscritture finalizzate ad adeguare il titolo e la rubrica all'effettivo contenuto della disposizione normativa.</p> | <p>GRADO : TOTALE</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>18 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.6.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 124</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 18 del | | 25.6.2007 | ARTICOLI | 2, commi 2 | DURATA ITER | Giorni 124 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 18 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.6.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 2, commi 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Viene suggerita una riscrittura del comma 1 bis al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi.</p> | <p>GRADO:TOTALE</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento presentata dai consiglieri De Matteis, Amicone, Di Paolo B., Tancredi e Di Stefano all'art. 1, approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 277 / 2007 |
| Titolo | Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di TURISMO |
| Date: | |
| Presentazione | 16.04.2007 |
| Assegnazione | 17.04.2007 |
| Licenziamento Commissione | 05.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 18.07.2007, BURA n.40 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| Tale legge, in via transitoria, cioè in attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'ordinamento dell'organizzazione turistica regionale, intende sostituire il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica regionale (APTR) con un Direttore generale nominato dalla Giunta regionale. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)articoli privi di rubriche; 2)commi non numerati; 3)impropria strutturazione delle modifiche testuali; 4)utilizzo dell'espressione "e/o"; 5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria. | GRADO :TOTALE | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">19 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12.07.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">5, commi 7</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">Giorni 84</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 19 del | | 12.07.2007 | ARTICOLI | 5, commi 7 | DURATA ITER | Giorni 84 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 19 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.07.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 5, commi 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 84 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO: | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 288 / 2007 |
| Titolo | Modifiche alla Legge Regionale 13 dicembre 2004, n.46: "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati" |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | V in materia di SERVIZI SOCIALI |
| Date: | |
| Presentazione | 17.05.2007 |
| Assegnazione | 21.05.2007 |
| Licenziamento Commissione | 04.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 20.07.2007, BURA n.41 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativa



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|--|---------|--|
| La legge ha l'obiettivo di sostituire il comma 3 dell'art. 21 della L.R. 13.12.2004, n. 46, a seguito della sentenza n. 30/2006 con cui la Corte Costituzionale, in esito al giudizio di legittimità promosso dal Governo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. g) della Costituzione, dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j), della L.R. 46/2004 che prevedono quali componenti della Consulta regionale della immigrazione un rappresentante dell'INPS ed un rappresentante per ogni Prefettura. Dal momento che il componente della Consulta di cui alla lettera j) (rappresentante della Prefettura) è previsto come membro del Comitato esecutivo della Consulta, di cui al comma 3 dell'art. 21 occorre eliminare la lettera j) dal medesimo comma 3 dell'art. 21. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. | GRADO : | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>20 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.07.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>1, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 50</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table> | NUMERO | 20 del | | 12.07.2007 | ARTICOLI | 1, commi 2 | DURATA ITER | Giorni 50 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di | NORMAZIONE | manutenzione | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno | |
| | NUMERO | 20 del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.07.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 1, commi 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 289 / 2007 |
| Titolo | Modifiche alla L.R. 20.10.2006, n. 31 recante: Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | V in materia di SERVIZI SOCIALI |
| Date: | |
| Presentazione | 17.05.2007 |
| Assegnazione | 21.05.2007 |
| Licenziamento Commissione | 04.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 20.07.2007, BURA n.41 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|--|---------|--|
| La legge sostituisce gli articoli 9 e 10 della L.R. 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) relativi rispettivamente alla gratuità delle prestazioni dei centri antiviolenza e all'assistenza economica da parte dei Comuni alle donne maltrattate. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) utilizzo delle espressioni "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni.</p> | GRADO : NULLO | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>21 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.07.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 50</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table> | NUMERO | 21 del | | 12.07.2007 | ARTICOLI | 3, commi 3 | DURATA ITER | Giorni 50 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di | NORMAZIONE | manutenzione | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno | |
| | NUMERO | 21 del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.07.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 3, commi 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad eventuali contrasti configurabili tra finalità della legge e alcune sue disposizioni.</p> | GRADO:PARZIALE | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 269 / 2007 |
| Titolo | Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di AMBIENTE e AGRICOLTURA |
| Date: | |
| Presentazione | 21.02.2007 |
| Assegnazione | 22.03.2007 |
| Licenziamento Commissione | 03.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 25.07.2007, BURA n.42 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|---|--|--|
| La legge si propone di individuare una corretta gestione dei rifiuti attraverso il loro riutilizzo ai fini della conservazione delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)utilizzo dell'espressione "e/o";</p> <p>2)sigla non esplicitata alla prima citazione nel testo;</p> <p>3)rubrica imprecisa.</p> | <p>GRADO : PARZIALE, non vi è stato adeguamento al rilievo di cui al punto 2.</p> | <p>NUMERO 22 del 17.7.2007</p> <p>ARTICOLI 9, commi 20</p> <p>DURATA ITER Giorni 110</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | | <p>EMENDAMENTI IN AULA Nessuno</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 252 / 2007 |
| Titolo | Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di AMBIENTE |
| Date: | |
| Presentazione | 30.01.2007 |
| Assegnazione | 01.02.2007 |
| Licenziamento Commissione | 03.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 25.07.2007, BURA n.42 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|--|--|
| La legge persegue l'obiettivo della tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione ai rumori. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)prima citazione di atto normativo non effettuata in forma integrale; 2)uso dell'espressione "precedente" nei rinvii interni; 3)uso di verbi servili; 4)impropria sequenza delle disposizioni finali; 5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>23 del 17.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>18, commi 76</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 160</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di articolo aggiuntivo (17) presentata dai consiglieri Di Stanislao, Di Matteo e Cesarone approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</td> </tr> </table> | NUMERO | 23 del 17.7.2007 | ARTICOLI | 18, commi 76 | DURATA ITER | Giorni 160 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | EMENDAMENTI IN AULA | | Proposta di articolo aggiuntivo (17) presentata dai consiglieri Di Stanislao, Di Matteo e Cesarone approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese. | |
| | NUMERO | 23 del 17.7.2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 18, commi 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proposta di articolo aggiuntivo (17) presentata dai consiglieri Di Stanislao, Di Matteo e Cesarone approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi al principio di sussidiarietà e all'incompleta individuazione delle norme abrogate dalla presente legge.</p> | GRADO:TOTALE | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 274 / 2007 |
| Titolo | Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di TRASPORTI |
| Date: | |
| Presentazione | 03.04.2007 |
| Assegnazione | 03.04.2007 |
| Licenziamento Commissione | 03.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 25.07.2007, BURA n.42 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativa



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|---|--------------------------------------|--|
| La legge persegue l'obiettivo di attribuire alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)alcuni articoli recano commi non numerati; 2)partizioni interne al comma individuate con trattini e non con le lettere minuscole dell'alfabeto seguite dal segno destro di una parentesi tonda; 3)vengono suggerite riscritture per maggiore chiarezza. | GRADO : TOTALE | NUMERO 24 del 17.7.2007 ARTICOLI 10, commi 17 DURATA ITER Giorni 98 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA Legge di settore NORMAZIONE EMENDAMENTI IN AULA Nessuno |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | GRADO : | OSSERVAZIONI |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 231 / 2006 |
| Titolo | Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di TRASPORTI |
| Date: | |
| Presentazione | 29.11.2006 |
| Assegnazione | 29.11.2006 |
| Licenziamento Commissione | 03.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 25.07.2007, BURA n.42 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| <p>La legge persegue l'obiettivo di dettare, a livello regionale, la disciplina organica in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 2003 n. 218.</p> <p>La disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente mira a garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2)utilizzo delle espressioni "precedente", "successivo" e "della presente legge" nei riferimenti interni; 3)uso di forme verbali non all'indicativo presente e utilizzo di verbi servili; 4)uso di termini diversi per esprimere lo stesso concetto; 5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria. | GRADO : TOTALE | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">25 del 17.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">23, commi 55</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">Giorni 223</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> </table> | NUMERO | 25 del 17.7.2007 | ARTICOLI | 23, commi 55 | DURATA ITER | Giorni 223 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore |
| | NUMERO | 25 del 17.7.2007 | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 23, commi 55 | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 223 | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Vengono profilati possibili dubbi di costituzionalità con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art.9 per contrasto con il principio costituzionale del limite territoriale cui soggiace la potestà legislativa regionale (art. 120, comma 2 cost.), nonché con l'ulteriore principio per cui la regione non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, comma 1 Cost.). Ne viene pertanto suggerita una riformulazione.</p> | GRADO:TOTALE | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 88/2006 e 95/2006 |
| Titolo | Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati |
| Iniziativa | Cons. Santroni e Orlando - Cons. Caporale |
| Commissione competente | III in materia di AGRICOLTURA |
| Date: | |
| Presentazione | 13.01.2006 - 30.01.2006 |
| Assegnazione | 18.01.2006 - 02.02.2006 |
| Licenziamento Commissione | 27.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 10.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 25.07.2007, BUR n.42 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| <p>La legge persegue essenzialmente l'obiettivo di stabilire il divieto di coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate e di allevamento di animali geneticamente modificati; inoltre promuove e sostiene le emissioni di OGM a fini sperimentali autorizzate ai sensi del D. Lgs. 224/2003.</p> <p>Altro obiettivo è quello di individuare nell'A.R.S.S.A. l'ente regionale titolare della sperimentazione degli OGM e di attribuire alla stessa il compito di individuare i siti idonei alla sperimentazione.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)articoli non rubricati nè suddivisi in commi numerati; 2)novelle non formulate secondo l'allegato C del Manuale; 3)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>26 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>8, commi 9</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 543</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 26 del | | 20.7.2007 | ARTICOLI | 8, commi 9 | DURATA ITER | Giorni 543 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 26 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 20.7.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 8, commi 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 543 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Vengono suggerite delle riscritture per armonizzare i progetti di legge con la normativa statale in materia a proposito del piano di coesistenza regionale e del divieto di coltivazione degli OGM per fini di ricerca e sperimentazione.</p> | <p>GRADO : PARZIALE</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposta di emendamento sostitutivo dell'art. 7 presentata dai consiglieri Verticelli ed altri, approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 294 / 2007 |
| Titolo | Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I in materia di AFFARI GENERALI |
| Date: | |
| Presentazione | 05.06.2007 |
| Assegnazione | 05.06.2007 |
| Licenziamento Commissione | 26.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 17.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|---|-------------------------------|---|
| Con la presente legge la Regione partecipa all'organizzazione delle celebrazioni per il 233° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, mediante l'erogazione di un contributo straordinario. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)utilizzo delle espressioni “precedente” e “successivo” nei riferimenti interni;</p> <p>2)ricorso ai trattini per contraddistinguere le partizioni interne al comma.</p> | GRADO : TOTALE | <p>NUMERO 27 del 31.7.2007</p> <p>ARTICOLI 4, commi 6</p> <p>DURATA ITER Giorni 42</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Legge</p> <p>NORMAZIONE provvedimento</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Nessuno</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 185 / 2006 |
| Titolo | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n.5 recante: norme organiche sul teatro di prosa |
| Iniziativa | Cons. Stefania Misticoni |
| Commissione competente | V in materia di CULTURA |
| Date: | |
| Presentazione | 11.07.2006 |
| Assegnazione | 17.11.2006 |
| Licenziamento Commissione | 18.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 24.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| La legge persegue essenzialmente l'obiettivo di dare riconoscimento alla funzione consolidata in campo culturale alla Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli", in modo da sostenerne l'attività in concorso con la Provincia e il Comune. Inoltre apporta alcune modifiche alla L.R. 12/2007 in materia di demanio marittimo al fine di evitare possibili dubbi di incostituzionalità della stessa. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: impreciso titolo della legge di modifica; inesatta individuazione dell'articolo aggiunto; articolo o comma non numerati.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>28 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 249</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> | NUMERO | 28 del | | 31.7.2007 | ARTICOLI | 2, commi 3 | DURATA ITER | Giorni 249 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 28 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 31.7.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 2, commi 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 249 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 313 / 2007 |
| Titolo | Proroga della disciplina delle LL.RR. 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136 così come successivamente modificate |
| Iniziativa | Cons. Augusto Di Stanislao |
| Commissione competente | IV in materia di LAVORO |
| Date: | |
| Presentazione | 19.07.2007 |
| Assegnazione | 19.07.2007 |
| Licenziamento Commissione | 24.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 24.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|--|---------|--|
| La legge intende prorogare sino al 31 dicembre 2010 la disciplina degli strumenti di promozione dell'occupazione previsti dalla l.r. 22 dicembre 1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile), e dalla l.r. 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale) così come successivamente modificate ed integrate. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *A causa dell'esiguità del tempo a disposizione, per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda istruttoria da parte del Servizio. | GRADO : | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>29 del 31.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>1, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 5</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table> | NUMERO | 29 del 31.7.2007 | ARTICOLI | 1, commi 2 | DURATA ITER | Giorni 5 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di | NORMAZIONE | manutenzione | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno | |
| | NUMERO | 29 del 31.7.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 1, commi 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 111 / 2006 |
| Titolo | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie |
| Iniziativa | Cons. Di Paolo A., Aceto |
| Commissione competente | V in materia di SANITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 16.02.2006 |
| Assegnazione | 27.02.2006 |
| Licenziamento Commissione | 18.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 24.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|--|---------|--|
| La legge ha come obiettivo quello di prevedere che il limite numerico degli animali che possono essere macellati e destinati al consumo familiare dell'allevatore sia riferito ad ogni socio, nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita in società in accomandita semplice, ovvero in società in nome collettivo. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)commi non numerati; 2)esigenza di formulare un articolo distinto per ogni articolo da modificare; 3)viene proposta una riscrittura più puntuale del titolo del PdL e delle rubriche degli articoli.</p> | GRADO : TOTALE | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>30 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31.7.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 523</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table> | NUMERO | 30 del | | 31.7.2007 | ARTICOLI | 2, commi 2 | DURATA ITER | Giorni 523 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di | NORMAZIONE | manutenzione | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno | |
| | NUMERO | 30 del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31.7.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 2, commi 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 209 / 2006 |
| Titolo | Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica |
| Iniziativa | Cons. De Matteis, Amicone |
| Commissione competente | V in materia di SPORT |
| Date: | |
| Presentazione | 19.09.2006 |
| Assegnazione | 21.09.2006 |
| Licenziamento Commissione | 18.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 24.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|--|-------------------------------|--|
| La presente legge è volta a concedere contributi a circoli, enti e aziende che svolgono attività sportiva relativa alla pratica del gioco del golf all'interno del territorio regionale e che siano in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.). | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>*Per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda istruttoria da parte del Servizio.</p> | GRADO : | <p>NUMERO 31 del 31.7.2007</p> <p>ARTICOLI 8, commi 18</p> <p>DURATA ITER Giorni 306</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA Legge di</p> <p>NORMAZIONE settore</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento sostitutivo dell'art. 7 a firma dei consiglieri Orlando ed altri, approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 260 / 2007 |
| Titolo | Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | V in materia di SANITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 21.02.2007 |
| Assegnazione | 22.02.2007 |
| Licenziamento Commissione | 18.07.2007 |
| Approvazione Consiglio | 24.07.2007 |
| Pubblicazione legge | 17.08.2007, BURA n.46 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|--|--------------------------------------|---|
| La legge ha l'obiettivo di disciplinare l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R. 23 giugno 2006, n. 20. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)uso di verbi servili e di forme verbali non all'indicativo presente;</p> <p>2)utilizzo dell'espressione "e/o";</p> <p>3)uso di verbi non all'indicativo presente;</p> <p>6)utilizzo di verbi servili;</p> <p>7)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</p> <p>8)uso di espressioni come "precedente" o "successivo" nei riferimenti interni;</p> <p>9)sigle non esplicitate alla prima occorrenza nel testo;</p> <p>10)presenza dell'abrogazione cd. innominata;</p> <p>11)commi non numerati.</p> | GRADO : TOTALE | <p>NUMERO 32 del 31.7.2007</p> <p>ARTICOLI 13, commi 55</p> <p>DURATA ITER Giorni 153</p> <p>TECNICA Testo nuovo</p> <p>RED.LE</p> <p>TIPOLOGIA Legge di settore</p> <p>NORMAZIONE</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | | GRADO : |
| | | | OSSERVAZIONI |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 251/2007 e 259/2007 |
| Titolo | Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo |
| Iniziativa | Cons. Santroni Cons. Caporale |
| Commissione competente | III in materia di AGRICOLTURA |
| Date: | |
| Presentazione | 29.01.2007 19.02.2007 |
| Assegnazione | 30.01.2007 20.02.2007 |
| Licenziamento Commissione | 25.07.2007 *La Commissione ha elaborato un testo unificato dei due pdl ai sensi dell'art.59 del Reg.Int. |
| Approvazione Consiglio | 03.08.2007 |
| Pubblicazione legge | 05.09.2007, BURA n.49 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|-------------------------------|--|
| <p>La legge novella quasi tutto il testo della l.r. 34/2006 (<i>Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo</i>) in particolare in materia di limiti e di autorizzazione alla raccolta, di diritto di riserva, di permessi temporanei per i non residenti, di autorizzazioni per scopi scientifici, di divieti di raccolta e limitazioni temporali, di Centri micologici regionali, di vigilanza e sanzioni, nonché in materia di commercializzazione.</p> <p>Si evidenzia in tale legge la presenza di una cd. "norma intrusa" in materia di personale (art.20).</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2)imprecisa formulazione delle modifiche; 3)sigle non esplicitate alla prima occorrenza nel testo; 4)verbo utilizzato al tempo futuro in luogo del presente. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <p>NUMERO 33 del 23.8.2007</p> <p>ARTICOLI 21, commi 36</p> <p>DURATA ITER Giorni 185</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di manutenzione</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla delimitazione temporale del divieto di raccolta.</p> | | <p>GRADO:NULLO</p> |

Numero progetto di legge
Titolo
Iniziativa
Commissione competente
Date:
Presentazione
Assegnazione
Licenziamento Commissione
Approvazione Consiglio
Pubblicazione legge

.....299 / 2007
Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture
Giunta regionale
I materia: MULTISETTORE

13.06.2007
14.06.2007
01.08.2007
03.08.2007
05.10.2007, BURA n.6 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|-------------------------------|---|
| <p>La legge prevede autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme nonché abrogazioni, modifiche ed integrazioni di leggi regionali attinenti a svariate materie quali: enti locali, politiche legislative e comunitarie, sanità, ambiente, trasporti e protezione civile, lavori pubblici, attività produttive, agricoltura, qualità della vita, turismo ed attività sportive, contabile e personale.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato svariate irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa contenute nel “Manuale per la redazione dei testi normativi” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.136/10 del 29 giugno 2004.</p> | <p>GRADO : NULLO</p> | <p>NUMERO ARTICOLI DURATA ITER TECNICA RED.LE TIPOLOGIA NORMAZIONE</p> <p>34 del 1.10.2007 82, commi 213 + allegati Giorni 50 Testo misto Legge intersettoriale</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono stati segnalati svariati aspetti relativi ai rapporti di singole disposizioni contenute nel progetto di legge con l’ordinamento costituzionale e la legislazione nazionale.</p> | <p>GRADO:NULLO</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA Presentati i seguenti emendamenti tutti approvati: - emendamento all'art. 3 a firma dei consiglieri Pace, De Matteis ed Amicone; - emendamento all'art. 6 a firma dei consiglieri Pisegna Orlando, Cesarone e Boschetti; - n. 2 emendamenti all'art. 33 a firma dei consiglieri D'Orazio, Di Stefano e Pace; - emendamento soppressivo dell'art. 37 a firma dei consiglieri Fracassi Bozzi, Caporale, Teodoro e La Morgia; - emendamento all'art. 40 a firma dei consiglieri Di Stanislao, Macera e Di Matteo; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Roselli, La Morgia e Bosco; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Boschetti, Verticelli, Di Matteo; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Di Stanislao, Cesarone ed altri; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Di Stanislao, Boschetti e D'Alessandro; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Di Stanislao, Boschetti e D'Alessandro; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Di Stanislao, Boschetti e D'Alessandro; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Di Stanislao, Boschetti e D'Alessandro; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Macera ed altri; - emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Boschetti, Roselli ed altri.</p> <p>OSSERVAZIONI Avverso la presente legge il Consiglio dei ministri, in data 16.11.2007 ha deliberato l’impugnativa dei seguenti articoli: art.39 in materia di monitoraggio dei depositi di g.p.l.per violazione dell’art.3, 41, 117, comma secondo, lett. e) Cost. art.74 relativo agli impianti solari fotovoltaici per violazione dell’art.117, comma secondo, lett. l) Cost.</p> |

Numero progetto di legge
Titolo
Iniziativa
Commissione competente
Date:
Presentazione
Assegnazione
Licenziamento Commissione
Approvazione Consiglio
Pubblicazione legge

238/2006

 Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria

 Cons. Di Matteo

 V materia: MULTISETTORE

 07.12.2006

 07.12.2006

 17.10.2007

 23.10.2007

 31.10.2007, BURA n.60

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|---|-------------------------------|---|
| <p>La legge persegue in primo luogo l'obiettivo di ridurre i rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci e di garantire la sicurezza nei trasporti prevedendo l'obbligo in capo ai conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali di sottoporsi ad un particolare esame denominato polisonnografia.</p> <p>La legge poi, contiene disposizioni di modifica alla legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), al fine di armonizzare le variazioni ivi disposte con l'attuale situazione finanziaria del bilancio regionale, in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Abruzzo in sede di Accordo Governo-Regione per il piano di rientro sanitario in data 6.3.2007. Inoltre, poiché l'attuale situazione finanziaria della Regione non consente di procedere all'assunzione di nuovo indebitamento – in quanto è stato raggiunto, per il corrente esercizio finanziario, il limite massimo di indebitamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 281/1970 – la legge dispone il blocco di tutte le spese finanziate mediante il ricorso ad indebitamento, consentendo, tuttavia, l'erogazione solo di quelle spese per le quali la mancata erogazione comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)verbi non utilizzati all'indicativo presente; 2)uso di verbi servili; 3)utilizzo di espressioni come "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni; 4)violazione della regola secondo cui la parola straniera assunta nella lingua italiana è indeclinabile, salvi i casi entrati nell'uso. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <p>NUMERO 35 del 25.10.2007</p> <p>ARTICOLI 2, commi 56</p> <p>DURATA ITER Giorni 320</p> <p>TECNICA RED.LE Testo misto</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge intersettoriale</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla violazione degli artt. 3 e 120 Cost. nella previsione dell'obbligatorietà per gli autotrasportatori di sottoporsi annualmente all'esame polisonnografico. Sono stati altresì segnalati problemi di costituzionalità relativi alla partecipazione di rappresentanti di uffici dello Stato ad organismi regionali.</p> | | <p>GRADO : PARZIALE, poiché non ci si è adeguati al primo rilievo.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 278/2007 e 298/2007 |
| Titolo | Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico |
| Iniziativa | Giunta regionale - Cons. Di Stanislao |
| Commissione competente | IV in materia di COMMERCIO |
| Date: | |
| Presentazione | 16.04.2007 12.06.2007 |
| Assegnazione | 17.04.2007 12.06.2007 |
| Licenziamento Commissione | 26.06.2007 |
| Approvazione Consiglio | 23.10.2007 |
| Pubblicazione legge | 31.10.2007, BURA n.60 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| <p>La legge stabilisce in capo ai Comuni un ampliamento della deroga (41 giornate) alla chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali. Inoltre prevede che, a determinate condizioni, non si applicano le limitazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi specializzati nel settore non alimentare.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)numerazione comma aggiunto; 2)formulazione delle modifiche; 3)articoli non rubricati; 4)imprecisa formulazione del titolo; 5)utilizzo dell'espressione "la presente legge". | <p>GRADO : non è possibile stabilire il grado di recepimento della Commissione poiché il testo approvato differisce da quelli iniziali.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Parziale)</i></p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>36 del 25.10.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4, commi 5</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 189</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Approvati n. 4 emendamenti: emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Castiglione, Di Stefano e Pace; emendamento n. 1 bis all'art. 1 a firma dei consiglieri Fracassi Bozzi, Verini e Pisegna Orlando; emendamenti nn. 2 e 3 con i quali sono stati proposti articoli aggiuntivi (individuati nel testo finale della legge con gli artt. 2 e 3) a firma dei consiglieri Di Stanislao, Mascitelli e Cesarone.</td> </tr> </table> | NUMERO | 36 del 25.10.2007 | ARTICOLI | 4, commi 5 | DURATA ITER | Giorni 189 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA | Legge di manutenzione | NORMAZIONE | | EMENDAMENTI IN AULA | | Approvati n. 4 emendamenti: emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Castiglione, Di Stefano e Pace; emendamento n. 1 bis all'art. 1 a firma dei consiglieri Fracassi Bozzi, Verini e Pisegna Orlando; emendamenti nn. 2 e 3 con i quali sono stati proposti articoli aggiuntivi (individuati nel testo finale della legge con gli artt. 2 e 3) a firma dei consiglieri Di Stanislao, Mascitelli e Cesarone. | |
| | NUMERO | 36 del 25.10.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 4, commi 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvati n. 4 emendamenti: emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Castiglione, Di Stefano e Pace; emendamento n. 1 bis all'art. 1 a firma dei consiglieri Fracassi Bozzi, Verini e Pisegna Orlando; emendamenti nn. 2 e 3 con i quali sono stati proposti articoli aggiuntivi (individuati nel testo finale della legge con gli artt. 2 e 3) a firma dei consiglieri Di Stanislao, Mascitelli e Cesarone. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | <p>GRADO :</p> | <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| | |
|---------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 307 / 2007 |
| Titolo | Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | II in materia di RISORSE IDRICHE |
| Date: | |
| Presentazione | 09.07.2007 |
| Assegnazione | 10.07.2007 |
| Licenziamento Commissione | PdL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del Reg. Int. su richiesta del consigliere Cesarone |
| Approvazione Consiglio | 20.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 21.11.2007, BURA n.8 Straordinario |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|---|--|---|
| La presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, riducendo da 6 a 4 gli Ambiti territoriali ottimali individuati all'interno della Regione Abruzzo; prevede altresì la nomina dei Commissari straordinari. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</p> <p>2)commi non numerati;</p> <p>3)uso di espressioni come "precedente" e "successivo" nei riferimenti normativi interni;</p> <p>4)verbi non usati all'indicativo presente;</p> <p>5)utilizzo dell'espressione e/o;</p> <p>6)strutturazione del testo in articoli e commi troppo lunghi.</p> | <p>GRADO : non è possibile stabilire il grado di recepimento poiché il testo approvato in Aula differisce da quello iniziale.</p> | <p>NUMERO ARTICOLI DURATA ITER</p> <p>TECNICA RED.LE</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE</p> <p>37 del 21.11.2007</p> <p>1, commi 18 + allegato</p> <p>Giorni 133</p> <p>Testo nuovo</p> <p>Legge di settore</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad un mancato coordinamento con la l.r. 23/2004, nonché ad un potenziale contrasto con il d. lgs. 152/2006 peraltro impugnato da alcune Regioni tra cui l'Abruzzo.</p> | | <p>GRADO:</p> |

Numero progetto di legge

Titolo

Iniziativa

Commissione competente

Date:

Presentazione

Assegnazione

Licenziamento Commissione

Approvazione Consiglio

Pubblicazione legge

347/07 - 348/07 - 349/07 - 350/07 - 352/07 - 354/07

Abrogazione degli articoli 2 e 3 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche dell'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'art. 79, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)

Cons. Pace – Tancredi e Pagano - Evangelista – Santoni – Tancredi, Pagano e Tagliente - Verticelli

IV in materia di COMMERCIO

30.10.07 – 30.10.07 - 31.10.07 – 31.10.07 - 02.11.07 – 06.11.07

06.11.07 – 06.11.07 – 06.11.07 – 06.11.07 – 02.11.07 – 06.11.07

13.11.2007

13.11.2007

30.11.2007, BURA n.67

Direzione

Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|--|---|
| La presente legge abroga gli articoli 2 e 3 della l.r. 36/2007 in materia di grande distribuzione, con effetto retroattivo, cioè fin dal momento della pubblicazione della legge stessa. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)commi non numerati; 2)articoli non rubricati; 3)atti normativi non citati per esteso. | GRADO : TOTALE (<i>grado espresso rispetto al testo unificato licenziato dalla Commissione</i>) | NUMERO 38 del 23.11.2007 ARTICOLI 4, commi 4 DURATA ITER Giorni 11 TECNICA RED.LE Novella TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di manutenzione |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | GRADO : | EMENDAMENTI IN AULA Nessuno. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 343 / 2007 |
| Titolo | Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33. |
| Iniziativa | Cons. Santroni e Caporale |
| Commissione competente | III in materia di AGRICOLTURA |
| Date: | |
| Presentazione | 23.10.2007 |
| Assegnazione | 23.10.2007 |
| Licenziamento Commissione | 07.11.2007 |
| Approvazione Consiglio | 13.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 30.11.2007, BURA n.67 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| <p>La presente legge e in particolare l'art.1, intende superare alcuni problemi di costituzionalità che presenta la formulazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 8 novembre 2006, n.34 (<i>Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo</i>) come modificato dall'art.16 della L.R. 33/2007. Tale lettera infatti, è formulata in modo tale che non consente di risalire con precisione al precetto da osservare e, quindi, appare lesiva del principio costituzionale di legalità, nonché del connesso principio di tassatività, cui devono ritenersi assoggettati anche gli illeciti amministrativi.</p> <p>Pertanto, la presente legge sostituisce tale lettera e), individuando con precisione la fattispecie di illecito amministrativo che fa scattare la sanzione ivi prevista, nella violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree gabellate di cui all'art.7 della L.R. 34/2006, come modificato dalla L.R. 33/2007.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)articoli non rubricati; 2)commi non numerati; 3)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale.</p> | <p>GRADO : TOTALE</p> | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>39 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23.11.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 21</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento presentata dai consiglieri D'Alessandro, Macera e Caporale con la quale viene aggiunto l'art. 1 bis, che diventa art. 2, e modifica l'art. 2, che diventa art. 3.</p> | NUMERO | 39 del | | 23.11.2007 | ARTICOLI | 3, commi 3 | DURATA ITER | Giorni 21 | TECNICA RED.LE | Novella | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione |
| | NUMERO | 39 del | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.11.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 3, commi 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Novella | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di manutenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | <p>GRADO :</p> | <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 316 / 2007 |
| Titolo | Invio di personale dell'Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie |
| Iniziativa | Cons. Gianni Melilla |
| Commissione competente | V in materia SOCIALE – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| Date: | |
| Presentazione | 19.07.2007 |
| Assegnazione | 19.07.2007 |
| Licenziamento Commissione | 14.11.2007 |
| Approvazione Consiglio | 20.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 14.12.2007, BURA n.69 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------|--|----------|--|
| Con la presente legge la Regione Abruzzo, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie, sostiene le Organizzazioni non governative riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell'attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l'invio, in attività di volontariato, di personale dell'Ente Regione assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la Giunta e il Consiglio regionale. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>*Per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda tecnica.</p> | GRADO : | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>40 del 5.12.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4, commi 7</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 124</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table> | NUMERO | 40 del 5.12.2007 | ARTICOLI | 4, commi 7 | DURATA ITER | Giorni 124 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge di settore | NORMAZIONE | | EMENDAMENTI IN AULA | | Nessuno. | |
| | NUMERO | 40 del 5.12.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 4, commi 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge di settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nessuno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p> | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 345 / 2007 |
| Titolo | Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali |
| Iniziativa | Cons. Gianni Melilla |
| Commissione competente | Commissione Speciale per lo Statuto e la legge elettorale Materia: ISTITUZIONALE |
| Date: | |
| Presentazione | 17.10.2007 |
| Assegnazione | 24.10.2007 |
| Licenziamento Commissione | 11.10.2007 |
| Approvazione Consiglio | 27.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 21.12.2007, BURA n.70 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| La presente legge ha come obiettivo l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali a cui è attribuita la funzione di garantire la partecipazione e la consultazione degli Enti Locali nei processi decisionali di loro interesse e di verificare altresì l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *Il Servizio ha redatto il testo del progetto di legge. | GRADO : TOTALE | <table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>41 dell'11.12.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>17, commi 53</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 47</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge istituzionale</td> </tr> </table> | NUMERO | 41 dell'11.12.2007 | ARTICOLI | 17, commi 53 | DURATA ITER | Giorni 47 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge istituzionale |
| | NUMERO | 41 dell'11.12.2007 | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 17, commi 53 | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 47 | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO:TOTALE | OSSERVAZIONI E' una legge attuativa degli articoli 71 e 72 del nuovo Statuto regionale. | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 362 / 2007 |
| Titolo | Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie |
| Iniziativa | Cons. Marino Roselli |
| Commissione competente | Commissione Speciale per lo Statuto e la legge elettorale Materia: ISTITUZIONALE |
| Date: | |
| Presentazione | 09.11.2007 |
| Assegnazione | 13.11.2007 |
| Licenziamento Commissione | 22.11.2007 |
| Approvazione Consiglio | 27.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 21.12.2007, BURA n.70 |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|--|-------------------------------|--|
| La presente legge istituisce e disciplina il Collegio regionale per le garanzie statutarie, quale organo di consulenza della Regione. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *Il Servizio ha collaborato con il Presidente e la Commissione Speciale per lo Statuto alla redazione del testo. | GRADO : TOTALE | NUMERO 42 dell'11.12.2007 ARTICOLI 10, commi 24 DURATA ITER Giorni 14 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA Legge istituzionale NORMAZIONE EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento all'art. 4 presentata dai consiglieri Melilla, Santroni e Fracassi Bozzi approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese. |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO:TOTALE | OSSERVAZIONI E' una legge attuativa degli articoli 79 e 80 del nuovo Statuto regionale. |

Numero progetto di legge 371 / 2007

Titolo Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007 - 2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), alla L.R. 6 marzo 2007, n. 2 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica) ed alla L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

Iniziativa Cons. Angelo Orlando

Commissione competente I in materia di BILANCIO

Date:

Presentazione 22.11.2007

Assegnazione 22.11.2007

Licenziamento Commissione 27.11.2007

Approvazione Consiglio 28.11.2007

Pubblicazione legge 21.12.2007, BURA n.70

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|---|---|-------------------------------|---|
| La presente legge regionale è finalizzata ad apportare alcune variazioni alle previsioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2007. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2)partizioni interne al comma contrassegnate dai trattini in luogo delle lettere minuscole dell'alfabeto. | GRADO : TOTALE | NUMERO ARTICOLI 43 dell'11.12.2007 5, commi 7 + allegato DURATA ITER Giorni 6 TECNICA RED.LE Novella TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di bilancio |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni. | GRADO : | EMENDAMENTI IN AULA Nessuno. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 373 / 2007 |
| Titolo | Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa |
| Iniziativa | Cons. Gianni Melilla |
| Commissione competente | Commissione Speciale per lo Statuto e la legge elettorale Materia: ISTITUZIONALE |
| Date: | |
| Presentazione | 13.11.2007 |
| Assegnazione | 13.11.2007 |
| Licenziamento Commissione | 08.11.2007 |
| Approvazione Consiglio | 27.11.2007 |
| Pubblicazione legge | 21.12.2007, BURA n.10 Straordinario |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-------------------|---------------|
| La presente legge, in attuazione dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo e consultivo, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *Il Servizio ha redatto il testo del progetto di legge. | GRADO : TOTALE | <table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>44 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19.12.2007</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>53, commi 172</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 19</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>istituzionale</td> </tr> </table> | NUMERO | 44 del | | 19.12.2007 | ARTICOLI | 53, commi 172 | DURATA ITER | Giorni 19 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA | Legge | NORMAZIONE | istituzionale |
| | NUMERO | 44 del | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.12.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLI | 53, commi 172 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | Legge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAZIONE | istituzionale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO:TOTALE | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 320 / 2007 |
| Titolo | Norme per la gestione integrata dei rifiuti |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di RIFIUTI |
| Date: | |
| Presentazione | 25.07.2007 |
| Assegnazione | 26.07.2007 |
| Licenziamento Commissione | 05.12.2007 |
| Approvazione Consiglio | 11.12.2007 |
| Pubblicazione legge | 21.12.2007, BURA n.10 Straordinario |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| <p>La legge intende affrontare “in modo integrato” tutte le fasi del ciclo dei rifiuti e cioè la raccolta, il trattamento e lo smaltimento in rapporto al recupero ed al riciclaggio dei materiali presenti nei rifiuti, con soluzioni innovative e sostenibili.</p> <p>I numerosi obiettivi che il p. di l. in esame intende perseguire possono essere con i rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -elevare la soglia di raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando l’adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità, per una ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti; -ridurre drasticamente la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti regionali entro la data del 2011; -ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio degli stessi; -considerare il recupero energetico mediante utilizzo dei rifiuti non altrimenti riciclabili, quale momento integrativo e complementare del riciclaggio ; -determinare la nascita di un’Autorità d’Ambito che coordini i rapporti tra gli enti locali e gli ATO e che vada a sostituire le attuali convenzioni o consorzi tra Comuni ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.); -prevedere l’adozione da parte di ciascuna Autorità d’Ambito di un Piano d’Ambito per la programmazione degli interventi necessari e per la localizzazione dei relativi impianti, che vada a sostituirsi agli attuali Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani; -aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti solo a seguito di procedure di evidenza pubblica; -determinare lo sviluppo di una diffusa cultura ambientale basata su attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, sensibilità ambientale e partecipazione dei cittadini e delle associazioni. | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)uso ripetuto di verbi servili e al tempo futuro; 2)dichiarazione d’urgenza non più necessaria. | <p>GRADO : TOTALE</p> | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">45 del 19.12.2007</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">68, commi 327 + allegati Giorni 138</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Presentati gli emendamenti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -emendamento n. 5 a firma dei consiglieri Orlando, La Morgia e Santroni - APPROVATO; -emendamento n. 7 a firma dei consiglieri Orlando, Santroni, La Morgia e Bosco - APPROVATO; -emendamento n. 18 a firma dei consiglieri Di Stanislao, Melilla e Teodoro - APPROVATO; -emendamento n. 2 a firma del consigliere Mascitelli - APPROVATO; emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Orlando, La Morgia e Santroni - APPROVATO; -emendamento n. 13 a firma dei consiglieri Tancredi, Pagano e Domenici - APPROVATO; -emendamento n. 6 a firma dei consiglieri Verticelli, Boschetti e Castiglione – APPROVATO. <p>Mediante votazione con procedimento palese sono state respinte alcune proposte di emendamenti nonché l’emendamento n. 1 votato per appello nominale.</p> | NUMERO ARTICOLI | 45 del 19.12.2007 | DURATA ITER | 68, commi 327 + allegati Giorni 138 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore |
| | NUMERO ARTICOLI | 45 del 19.12.2007 | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | 68, commi 327 + allegati Giorni 138 | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di settore | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad una potenziale violazione del principio di legalità e tassatività nella individuazione delle sanzioni.</p> | <p>GRADO: TOTALE</p> | <p>OSSERVAZIONI Il Consiglio dei ministri, con delibera del 14 febbraio 2008, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale tale legge, relativamente ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art.3 comma 1 lettere j) ed m), art.52 comma 1 e 53 comma 1 per contrasto con l’art.117 comma 1 e comma 2 lett. s) Cost. • art.55 commi 4 e 5 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l). | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero progetto di legge | 381 / 2007 |
| Titolo | Rendiconto Generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I in materia di BILANCIO-CONTABILITA' |
| Date: | |
| Presentazione | 13.12.2007 |
| Assegnazione | 13.12.2007 |
| Licenziamento Commissione | *PdL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione. |
| Approvazione Consiglio | 28.12.2007 |
| Pubblicazione legge | 04.01.2007, BURA n.1 Straordinario |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| La legge è finalizzata all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2006, del Conto finanziario, del Conto generale del Patrimonio e della Nota preliminare. | a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING *La lettura del testo non ha evidenziato particolari irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa, anche in ragione della specificità e tecnicità del provvedimento. | GRADO : | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">46 del 31.12.2007</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20, commi 23 + allegati</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Giorni 15</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>EMENDAMENTI IN AULA</td> <td style="text-align: right;">Bilancio</td> </tr> </table> Proposta di emendamento aggiuntivo n. 1 a firma del consigliere Roselli e proposta n. 2 di sub emendamento all'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Roselli, Aceto e Pisegna Orlando. | NUMERO ARTICOLI | 46 del 31.12.2007 | | 20, commi 23 + allegati | DURATA ITER TECNICA RED.LE | Giorni 15 | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Testo nuovo | EMENDAMENTI IN AULA | Bilancio |
| | NUMERO ARTICOLI | 46 del 31.12.2007 | | | | | | | | | | | |
| | 20, commi 23 + allegati | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER TECNICA RED.LE | Giorni 15 | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| EMENDAMENTI IN AULA | Bilancio | | | | | | | | | | | | |
| b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' * | GRADO : | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | |

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 379 / 2007 |
| Titolo | Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008) |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I in materia di BILANCIO |
| Date: | |
| Presentazione | 13.12.2007 |
| Assegnazione | 13.12.2007 |
| Licenziamento Commissione | *PdL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione. |
| Approvazione Consiglio | 28.12.2007 |
| Pubblicazione legge | 04.01.2008, BURA n.2 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE |
|--|--|--|--|
| <p>La legge è finalizzata a disporre il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2008 –2010 e regolamentare l'assetto economico e finanziario della Regione Abruzzo per l'esercizio relativo al bilancio di previsione per l'anno 2008, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</p> <p>2)uso delle espressioni "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni;</p> <p>3)utilizzo di verbi servili e al tempo futuro;</p> <p>4)scrittura delle sigle;</p> <p>5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p> | <p>GRADO : NULLO (vi è stato adeguamento solo al rilievo di cui al punto 5)</p> | <p>NUMERO ARTICOLI</p> <p>DURATA ITER</p> <p>TECNICA RED.LE</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE</p> <p style="text-align: right;">47 del 31.12.2007 3, commi 56 + allegati Giorni 15 Testo nuovo Legge finanziaria</p> |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad un presunto contrasto con l'art.22 del d.lgs. 76/2000 in merito alla riprogrammazione delle economie vincolate; alla eventuale necessità di notifica ai sensi dell'art.87 Trattato CE dei contributi di cui al comma 3 dell'art.17 in materia di Consorzi di bonifica; alla revoca del Direttore dell'Agenzia sanitaria regionale.</p> | <p>GRADO :NULLO</p> | <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposta di sub emendamento n. 43 all'emendamento n. 42 a firma dei consiglieri Di Matteo, La Morgia e Bosco.</p> <p>Richiesta avanzata dal consigliere Di Stefano con la quale propone lo stralcio, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dei commi dal n. 1 al n. 33 e dal n. 38 al n. 56 del predetto sub emendamento, che, messo ai voti per appello nominale, viene respinto.</p> <p>Con distinte votazioni sono stati approvati i seguenti emendamenti con l'esito di seguito riportato:</p> <p>-sub-emendamento n. 43 all'emendamento n. 42, messo ai voti con scrutinio segreto, è approvato;</p> <p>-emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione e De Matteis, illustrato dal consigliere Di Stefano, dopo l'intervento dell'assessore Caramanico che si dichiara favorevole, messo ai voti, è approvato.</p> <p>Mediante votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto sono state respinte alcune proposte di emendamenti e sono stati abrogati gli articoli dal 2 al 18 del testo base.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> |



Servizio Legislativo

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero progetto di legge | 380 / 2007 |
| Titolo | Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 – Bilancio pluriennale 2008-2010 |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I in materia di BILANCIO |
| Date: | |
| Presentazione | 13.12.2007 |
| Assegnazione | 13.12.2007 |
| Licenziamento Commissione | *PdL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione. |
| Approvazione Consiglio | 28.12.2007 |
| Pubblicazione legge | 04.01.2008, BURA n.2 |

| OBIETTIVI | OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO | RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE | LEGGE REGIONALE | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| <p>La legge è finalizzata alla approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008 – 2010.</p> | <p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2)uso delle espressioni “precedente” e “successivo” nei riferimenti interni; 3)uso di forme verbali al congiuntivo e al futuro in luogo dell'indicativo presente; 3)utilizzo di verbi servili e del si passivante; 4)impiego dei trattini per contrassegnare le partizioni interne al comma; 5)dichiarazione d'urgenza non più necessaria. | <p>GRADO : <i>in questo caso il grado di recepimento è riferito all'Aula</i></p> <p>NULLO (vi è stato adeguamento solo rispetto alla norma sull'entrata in vigore)</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td>48 del 31.12.2007</td> </tr> <tr> <td></td> <td>38, commi 84 + allegati</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 15</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamenti con l'esito di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -emendamento n. 45 a firma del consigliere Roselli, messo ai voti a scrutinio segreto, è approvato; -emendamento n. 46 a firma dei consiglieri La Morgia, Bosco e Santroni, messo ai voti a scrutinio segreto, è approvato; -emendamento n. 47 a firma dei consiglieri La Morgia, Bosco e Santroni, messo ai voti è approvato. <p>Sono state dichiarate inammissibili diverse proposte di emendamenti e respinte altre proposte di emendamenti.</p> | NUMERO ARTICOLI | 48 del 31.12.2007 | | 38, commi 84 + allegati | DURATA ITER | Giorni 15 | TECNICA RED.LE | Testo nuovo | TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di bilancio |
| | NUMERO ARTICOLI | 48 del 31.12.2007 | | | | | | | | | | | |
| | 38, commi 84 + allegati | | | | | | | | | | | | |
| DURATA ITER | Giorni 15 | | | | | | | | | | | | |
| TECNICA RED.LE | Testo nuovo | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA NORMAZIONE | Legge di bilancio | | | | | | | | | | | | |
| | <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p> | <p>GRADO :</p> | <p>OSSERVAZIONI</p> | | | | | | | | | | |

Parte Seconda

Il Contenzioso Costituzionale

MODULO 1

I RICORSI PROMOSSI DAL GOVERNO IN VIA PRINCIPALE AVVERSO LE LEGGI REGIONALI DELL'ANNO 2007

Sommario: 1.1 Introduzione –1.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo -1.3 Aspetti procedimentali e processuali - 1.4 Le singole impugnative

1.1 Introduzione


Com'è noto il controllo giudiziale della legislazione regionale assume la forma di controllo di costituzionalità successivo operato in modo accentrato dalla Corte costituzionale su ricorso del Governo ai sensi del novellato articolo 127, primo comma della Costituzione.

Nell'anno 2007, su **48** leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, le seguenti **4** leggi regionali, pari all'8,3%:


- 1) **L. R. 25-6-2007 n. 16** (*Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal D.M. n. 329/2004 del Ministero delle attività produttive*). Il Governo ha impugnato gli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2 in materia di procedura per l'installazione dei depositi di GPL e di verifiche, per violazione degli articoli 3, 41, 97, 117 secondo comma, lett.e) della Costituzione.
- 2) **L. R. 1-10-2007 n. 34** (*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*). In particolare il Governo ha impugnato gli articoli 39 e 74 relativi rispettivamente alla nuova disciplina per l'installazione dei depositi di GPL e alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica, per violazione degli articoli 3, 41, 97, 117 secondo comma, lett.e) ed l) e terzo comma della Costituzione.
- 3) **L. R. 25-10-2007 n. 35** (*Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria*). Il Governo ha impugnato l'art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 che prevedono l'obbligo in capo ai conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di sottoporsi ad un particolare esame denominato polisonnografia, per violazione degli articoli 3, 117 commi primo, secondo lett. e) e terzo, e 120 della Costituzione.
- 4) **L. R. 19-12-2007 n. 45** (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*). Il Governo ha impugnato gli articoli 3, comma 1, lettere j) ed m) che definiscono il "punto di raccolta" ed il "centro di trasferimento"; l'art.52, comma 1 e l'art.53, comma 1 che stabiliscono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con l'art.191 del D. Lgs. 152/2006; infine l'art.55, commi 4 e 5 che consente l'espropriazione e l'utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica per violazione degli articoli 117, comma primo, comma secondo lettere l) ed s) della Costituzione.

Per una analisi più dettagliata delle singole leggi impugnate, delle date significative della procedura costituzionale, delle censure sollevate dal Governo e delle eccezioni della Regione si fa rinvio alle singole schede contenute alla fine del presente Modulo (par. 1.4).

Il grafico che segue mette a raffronto i dati delle leggi impugnate nel 2007 con quelli relativi all'anno 2006: si può notare, a parità di leggi approvate (n.48), un leggero aumento di impugnative che passano da n.3 (il 6,25%) nel 2006 a n.4 (l'8,33%) del 2007.



Per completezza d'indagine, si vuole fornire un quadro d'insieme dei dati relativi alle leggi impugnate nelle altre Regioni nell'anno 2007. La tabella che segue proietta, per ciascuna Regione, il numero delle leggi impugnate dal Governo.




La tabella evidenzia che la Regione con il maggior numero di leggi impugnate nell'anno 2007 risulta essere la Calabria con n.7 leggi impugnate su 30 approvate con una percentuale del 23,33%; seguono la Valle d'Aosta con 4 leggi impugnate su 34 approvate con una percentuale dell'11,76%, la Lombardia con 4 leggi impugnate su 36 approvate con una percentuale dell'11,11% e infine l'Abruzzo con 4 leggi impugnate su 48 approvate con la percentuale dell'8,33%. Si può notare altresì, che cinque Regioni e la Provincia Autonoma di Trento non hanno avuto nessuna legge impugnata.

1.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo


La distribuzione per materia delle impugnative dell'anno 2007 ha visto **n.2** leggi impugnate in materia di **energia** (l.r. 16/2007 e l.r. 34/2007), **n.1** in materia di **sanità** (l.r. 35/2007) e **n.1** in materia di **gestione dei rifiuti** (l.r. 45/2007).

La tabella che segue suddivide per materia le leggi impugnate.



Per quanto concerne l'iniziativa delle leggi impugnate, si può osservare che n.2 leggi sono di iniziativa consiliare (l.r. 16/2007 e l.r. 35/2007), mentre le altre 2 sono di iniziativa della Giunta (l.r. 34/2007 e l.r.45/2007). Per quanto riguarda la l.r. 34/2007, va però precisato che gli articoli 39 e 74 oggetto dell'impugnativa governativa, sono stati inseriti durante l'esame del testo in Commissione quali emendamenti consiliari. Pertanto, il 75% delle disposizioni impugnate risultano essere d'iniziativa consiliare.

Il grafico che segue mette a confronto la distribuzione per materia delle leggi impugnate negli anni 2006 e 2007.



A questo punto appare interessante analizzare i parametri di costituzionalità invocati dal Governo nei propri ricorsi dell'anno 2007, al fine di fornirne un quadro d'insieme.

Per quanto riguarda i principi fondamentali contenuti nella Parte prima della Costituzione, si può osservare che il **principio di eguaglianza** di cui all'art.3 viene invocato in tre leggi su quattro impugnate, mentre in due casi viene dedotta la violazione del **principio di libera iniziativa economica privata** di cui all'art.41 Cost. contestualmente al **principio di buon andamento della pubblica amministrazione** contenuto nell'art.97 Cost.


Ma il gruppo più consistente di censure fa sicuramente appello ai parametri contenuti nel Titolo V, Parte seconda, della Costituzione e in particolare nell'art.117 per quanto riguarda la violazione delle competenze esclusive dello Stato di cui al comma secondo, nelle seguenti materie: **tutela della concorrenza** (lettera e) in 4 leggi su quattro; **ordinamento civile** in due leggi (l.r. 34/2007 e l.r. 45/2007); **tutela dell'ambiente** in una sola legge regionale (l.r. 45/2007).

Lo Stato ha inoltre invocato l'art.117 terzo comma che elenca le materie di legislazione concorrente per dedurre la violazione di principi fondamentali della legislazione statale in particolare in materia di **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia** (l.r. 34/2007), **tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro** (l.r. 35/2007).

A due leggi (l.r. 35/2007 e l.r. 45/2007) il Governo ha dedotto la violazione del primo comma dell'art.117 che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti **dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali**.


Infine per una legge, la l.r. 35/2007, il Governo ha utilizzato come parametro di costituzionalità l'art.120, primo comma, Cost. a norma del quale le Regioni non possono *“adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”*.

Il grafico che segue dà conto di quante volte sul totale delle leggi impugnate nell'anno 2007 (n.4) ricorre la violazione per ogni singolo parametro censurato dal Governo.



Si può notare che tutte le 4 leggi impugnate nel 2007 ad avviso del Governo sono violative dell'art.117 Cost. e che per tre leggi tale violazione è connessa a quella di altri principi fondamentali contenuti nella parte prima della Costituzione in primis nell'art.3 e quindi negli art.41 e 97 Cost.

Il grafico che segue mette a confronto quante volte sul totale delle leggi impugnate nell'anno 2007 (n.4) e 2006 (n.3) ricorre la violazione per ogni singolo parametro censurato dal Governo.



1.3 Aspetti procedurali e processuali

Dal punto di vista del procedimento di legittimità costituzionale, si può osservare che, su quattro leggi impugnate, la Regione si è costituita in giudizio solo a difesa di una e cioè la l.r. 45/2007 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*).

Il Governo, invece, dopo aver impugnato la l.r. 34/2007 (*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*), articolo 39 relativo ai depositi di gas di petrolio liquefatto e articolo 74 relativo alla realizzazione di impianti di produzione di energia tramite conversione fotovoltaica, ha successivamente rinunciato all'impugnativa dell'art.74 poiché lo stesso è stato abrogato dall'art.2 della l.r. 47/2007 (*Legge finanziaria 2008*)²⁶.

Anche nel corso del 2007, è continuata quella prassi avviata nel 2006, volta a prevenire l'avvio del procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale attraverso una fase interlocutoria informale tra il Dipartimento Affari regionali e le strutture regionali.

In particolare, vi sono stati tre casi di procedura interlocutoria informale che hanno permesso di risolvere potenziali contenziosi attraverso chiarimenti interpretativi, l'abrogazione o la modifica delle norme sospettate d'incostituzionalità.

In particolare ciò è avvenuto in merito alla **l.r. 29 maggio 2007, n.12** (*Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive"*). A seguito di alcuni rilievi sull'art.2 di tale legge formulati in via informale dal Governo sono state apportate delle soppressioni allo stesso di quelle parti ritenute incostituzionali con l'art.17 commi 2 e 3 della l.r. 17 luglio 2007, n.23 (*Disposizioni per il contenimento e la*

²⁶ Per un'analisi dettagliata delle singole impugnative, cfr. il paragrafo che segue, n.1.4.

riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo). Successivamente però il Governo, sempre in via informale, ha ritenuto non sufficienti tali modifiche al fine di sanare le potenziali incostituzionalità del testo di legge iniziale; pertanto con l'art.1 bis della l.r. 31 luglio 2007, n.28 (*Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11 febbraio 1999, n.5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa*) si è intervenuti di nuovo sulla l.r. 12/2007 apportando ulteriori soppressioni agli articoli 1 e 2. A seguito di tali aggiustamenti è stato possibile scongiurare l'impugnativa della legge 12/2007.

Altro caso di procedura interlocutoria informale si ha con la **l.r. 23 agosto 2007, n.33** (*Modifiche alla l.r. 8.11.2006, n.34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo*). Anche questa volta, a seguito di rilievi di costituzionalità effettuati in via informale dal Governo sull'art.16, è stata successivamente sostituita la lett.e) del comma 1 dell'art.21 della l.r. 34/2006 (*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo*) come modificato dall'art.16 della l.r. 33/2007, dall'art.1 della l.r. 39/2007.

L'ultimo caso di procedura interlocutoria informale ha riguardato la **l.r. 31 dicembre 2007, n.47** (Legge finanziaria regionale 2008), art.1, comma 23 in materia di destinazione degli oneri di urbanizzazione. In questo caso, a differenza dei precedenti, è stato sufficiente fornire dei chiarimenti interpretativi al Governo della norma in dubbio di costituzionalità, senza la necessità di intervenire con una modifica.

1.4 Le singole impugnative

In analogia all'impostazione seguita per la Parte prima del presente Rapporto relativa alla legislazione, si è ritenuto utile far seguire ad uno studio aggregato dei dati relativi ai ricorsi governativi, una proiezione analitica degli stessi che dia conto, per ogni legge regionale dell'anno 2007 impugnata dal Governo, di ogni singolo passaggio della procedura di legittimità costituzionale sia di carattere procedimentale che sostanziale con l'indicazione delle date significative della procedura di legittimità costituzionale, delle disposizioni impuginate, dei parametri costituzionali, delle censure sollevate dal Governo nel ricorso nonché delle eventuali eccezioni della Regione.

Pertanto, seguono le schede identificative delle quattro impugnative dell'anno.

Legge regionale

Titolo

25 giugno 2007, n.16

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. E conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal D.M. n. 329/2004 del Ministero delle attività produttive

Iniziativa

Commissione competente

Settore di classificazione del Governo

Pubblicazione sul BURA

Delibera Consiglio dei Ministri

Notifica del ricorso al Presidente della Giunta

Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.

Deposito della memoria

Cons. D'Alessandro, Melilla, Di Stanislao ed altri

IV in materia di ENERGIA

Politiche infrastrutturali

11.07.2007, BURA n.38

30.08.2007

07.09.2007

n.38 del 2007

La Regione non si è costituita in giudizio

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE |
|--|--|---|---|
| <p>Art. 2, comma 2: prevede che i depositi di GPL di nuova installazione siano soggetti alla denuncia di inizio attività corredata di ulteriore documentazione; la mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.</p> <p>Art. 4, comma 2: reca disposizioni in materia di verifiche da parte delle ASL competenti.</p> | <p>Art.3 Cost.: Principio di eguaglianza</p> <p>Art.41 Cost.: libertà di iniziativa economica</p> <p>Art.97 Cost.: principio di buon andamento della P.A.</p> <p>Art.117, comma secondo, lett.e) Cost.: tutela della concorrenza, in quanto potestà esclusiva statale.</p> <p>D. Lgs. 128/2006 in materia di installazione, esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, art.17: prevede che l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc è soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività.</p> <p>L.239/2004 in materia di riordino del settore energetico, art.1, comma 7, lett. c) e d): competenza dello Stato per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia.</p> <p>L. 241/1990, art.1, comma 2: divieto di aggravio del procedimento.</p> | <p>La normativa statale vigente in materia ha eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attività per i serbatoi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc, nonché l'obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi. La procedura regionale comporta un aggravio del procedimento burocratico.</p> <p>La previsione di verifiche periodiche regionale da parte della ASL competenti si sovrappone alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche</p> | <p>La Regione non si è costituita in giudizio</p> |

| | |
|---|---|
| Legge regionale | 1 ottobre 2007, n.34 |
| Titolo | Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | I MULTISETTORE |
| Settore di classificazione del Governo | Politiche economiche e finanziarie |
| Pubblicazione sul BURA | 05.10.2007, BURA n.6 Straordinario |
| Delibera Consiglio dei Ministri | 16.11.2007 |
| Notifica del ricorso al Presidente della Giunta | |
| Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost. | n.48 del 2007 |
| Deposito della memoria | La Regione non si è costituita in giudizio |

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE |
|---|---|--|---|
| Art.39: prevede che i depositi di GPL di nuova installazione siano soggetti a semplice comunicazione, ma corredata dalla ulteriore documentazione già prevista dal comma 1 dell'art.2 della l.r. 16/200. | Art.3 Cost.: Principio di eguaglianza Art.41 Cost.: libertà di iniziativa economica Art.97 Cost.: principio di buon andamento della P.A. Art.117, comma secondo, lett.e) Cost.: tutela della concorrenza, in quanto potestà esclusiva statale. D. Lgs. 128/2006 in materia di installazione, esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, art.17: prevede che l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc è soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività. L.239/2004 in materia di riordino del settore energetico, art.1, comma 7, lett. c) e d): competenza dello Stato per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. L. 241/1990 , art.1, comma 2: divieto di aggravio del procedimento. | La Regione Abruzzo con l'art.39 riscrive la disciplina già contenuta nell'art.2 della l.r.16/2007 al fine di superare i rilievi governativi di incostituzionalità. Ma il Governo non ritiene superate le censure evidenziate nell'impugnativa della l.r. 16/2007 perché se da un lato è ora prevista una semplice comunicazione all'Ufficio urbanistico del Comune di appartenenza, in luogo della DIA, dall'altro persiste l'obbligo di corredata tale comunicazione con una consistente documentazione. | La Regione non si è costituita in giudizio. |
| Art.74: consente ai soggetti pubblici la realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione. | Art.3: principio di eguaglianza Art.97: principio di buon andamento della P.A. Art.117, comma secondo, lett. e) Cost.: tutela della concorrenza, in quanto potestà esclusiva statale Art.117, comma secondo, lett. 1) Cost.: potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile Art.117, terzo comma, Cost.: la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni. D. Lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). | Il Governo censura l'irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati tra coloro che possono realizzare impianti fotovoltaici e l'imposizione della distanza minima di 500 m. da ogni abitazione per l'installazione pubblica del fotovoltaico. Tutto ciò impedisce di fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dalla Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto, 11.12.1997). | Il Consiglio dei Ministri, con determinazione del marzo 2008 ha deliberato la rinuncia all'impugnativa dell'art.74 essendo stato abrogato dall'art.2 della l.r. 47/2007 (Legge finanziaria 2008). |

| | |
|--|---|
| Legge regionale | 25 ottobre 2007, n.35 |
| Titolo | Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria |
| Iniziativa | Cons. Di Matteo |
| Commissione competente | V MULTISETTORE |
| Settore di classificazione del Governo | Politiche socio sanitarie e culturali |
| Pubblicazione sul BURA | 31.10.2007, BURA n.60 |
| Delibera Consiglio dei Ministri | 11.12.2007 |
| Notifica del ricorso al Presidente della Giunta | 27.12.2007 |
| Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost. | n.1 del 2008 |
| Deposito della memoria | La Regione non si è costituita in giudizio |

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE |
|---|---|--|--|
| <p>Art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16: prevedono l'obbligo in capo ai conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali di sottoporsi ad un particolare esame denominato polisonnografia.</p> | <p>Art.3 Cost.: Principio di eguaglianza.</p> <p>Art.117, terzo comma, Cost.: le materia "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni.</p> <p>D. Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>Art.120 Cost.: le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Art.117, primo comma, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p>Trattato CE: articoli 49 e 50 (principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità), articoli da 70 a 80 (enunciano le politiche della Comunità in materia di trasporti), articoli 80 e ss. (principio di libera concorrenza).</p> <p>Art.117, secondo comma, lett. e): tutela della concorrenza, in quanto potestà esclusiva statale.</p> | <p>Il Governo ritiene che il solo esame polisonnografico non è sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e colpi di sonno. Infatti l'autonoma scelta legislativa regionale non è fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma è tesa a scopi cautelativi in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale. Inoltre, tale esame medico non è con tingibi tra le misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/1994. Infine le disposizioni regionali costituiscono un ostacolo all'attività lavorativa dei lavoratori che perderebbero la possibilità di lavorare in caso di esito negativo dell'esame.</p> | <p>La Regione non si è costituita in giudizio.</p> |

| | |
|--|---|
| Legge regionale | 19 dicembre 2007, n.45 |
| Titolo | Norme per la gestione integrata dei rifiuti |
| Iniziativa | Giunta regionale |
| Commissione competente | IV in materia di RIFIUTI |
| Settore di classificazione del Governo | Politiche infrastrutturali |
| Pubblicazione sul BURA | 21.12.2007, BURA n.10 Straordinario |
| Delibera Consiglio dei Ministri | 14.02.2008 |
| Notifica del ricorso al Presidente della Giunta | 22.02.2008 |
| Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corti Cost. | n.15 del 2008 |
| Deposito della memoria | 18.03.2008 |
| Data dell'udienza | |

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE |
|--|--|--|---|
| Art.3, comma 1, lettere j) ed m): definiscono il “punto di raccolta” ed il “centro di trasfeienza” | Art.117, comma secondo, lett. s), Cost.: tutela dell’ambiente quale potestà esclusiva statale. Dir. 2006/12/CE relativa ai rifiuti D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) Art.117, comma primo, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. | Ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale le ecopiazze o isole ecologiche devono essere considerate quali centri di stoccaggio e quindi le relative operazioni di conferimento dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle relative autorizzazioni di cui al D.Lgs. 152/2006. Al contrario, la disposizione regionale prevede che le attività svolte da tali centri di raccolta non debbano essere considerate operazioni di stoccaggio e quindi non debbano essere autorizzate. | Il “punto di raccolta” ed il “centro di trasfeienza” costituiscono solo aree non custodite presso le quali sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta e la modalità di gestione delle stesse non costituirà mai attività di stoccaggio. |
| Art.52, comma 1: consente la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e l’autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l’adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti. Art.53, comma 1: il presidente della Giunta può emanare atti straordinari, non solo nei casi di cui all’art.191 del D. Lgs. 152/2006, ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e disporre la realizzazione diretta di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti. | D. Lgs. 152/2006, art.191: consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l’adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti, solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente alle quali non si possa diversamente provvedere. Art.117, comma primo, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Art.117, comma secondo, lett. s), Cost.: tutela dell’ambiente quale potestà esclusiva statale. | Il Governo censura l’utilizzo delle ordinanze con tingibili ed urgenti che permettono temporanee forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti che ne permettono l’utilizzo solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute. | L’art.52 risulta perfettamente aderente al dettato dell’art.191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I provvedimenti di cui all’art.53 non costituiscono uno strumento ordinario di autorizzazione alla localizzazione di strutture ed impianti, ma sono provvedimenti eccezionali che non derogano l’art.191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. |
| Art.55, commi 4 e 5: consente l’espropriazione e l’utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica. | D. Lgs. 152/2006, art.253: disciplina forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall’amministrazione per lo svolgimento degli interventi di bonifica in luogo dei responsabili, ma non contempla alcuna procedura di espropriazione Art.117, comma secondo, lettere l) ed s) Cost.: potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente. | Le disposizioni statali non contemplano alcuna procedura di espropriazione, pur disciplinando alcune forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall’amministrazione per lo svolgimento di interventi di bonifica in luogo dei responsabili. | La Regione sostiene che l’esproprio delle aree da bonificare, preceduto però da una procedura ad evidenza pubblica, è previsto nella legge della Regione Lombardia del 12.12.2003, n.26, art.21, comma 2 che non è stata oggetto di impugnativa. |

MODULO 2 LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sommario: 2.1 Introduzione -2.2 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa governativa -2.3 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa della Regione

2.1 Introduzione

Nell'anno 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a **2** pregressi ricorsi presentati dal Governo avverso leggi regionali e precisamente:


- l.r. 25 agosto 2006, n.29 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione*) relativamente agli articoli 21, 38 e 44;
- l.r. 8 novembre 2006, n.33 (*Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica*) con riferimento agli articoli 2, comma 2 e 7, comma 1.

Sulla l.r. 29/2006 la Corte Costituzionale si pronuncia con l'ordinanza n.428 depositata il 12.12.2007 che dichiara estinto il processo.

Sulla impugnativa della l.r. 33/2006 la Corte si pronuncia con la sentenza n.431 depositata il 14.12.2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2 e 7, comma 1 della l.r. 33/2006²⁷.

Entrambe le leggi impugnate sulle quali si è pronunciata la Corte erano di iniziativa della Giunta e investivano rispettivamente le materie della finanza regionale e delle infrastrutture.

Il grafico che segue mette a raffronto il numero di pronunce intervenute negli anni 2006 e 2007, distinguendole in base all'esito della decisione stessa.



²⁷ Per un'analisi dettagliata delle singole pronunce e del relativo iter processuale, cfr. le schede del paragrafo che segue, n. 2.2.

Appare evidente che nell'anno 2007 il numero delle pronunce della Corte Costituzionale (**n.2**) sulle leggi regionali risulta essere di gran lunga inferiore rispetto a quello del 2006 (pari a **n.13**) e ciò perché nel 2006 la Consulta si è pronunciata sui quasi tutti i ricorsi relativi alle leggi approvate nel 2004, anno che ha visto il picco massimo di impugnative con ben 14 leggi impugunate su 52 approvate (pari al 26,9%). Pertanto, nel 2007, è sceso notevolmente il numero delle pronunce della Corte proporzionalmente al calo di ricorsi statali negli anni successivi al 2004, anche per effetto dell'instaurarsi tra Governo e Regione di quella procedura interlocutoria informale che ha permesso di risolvere potenziali contenziosi attraverso chiarimenti interpretativi e modifiche delle disposizioni sospettate di incostituzionalità²⁸.

Per quanto riguarda invece, i ricorsi di iniziativa della Regione Abruzzo avverso leggi o atti aventi valore di legge ai sensi dell'art.127, secondo comma Cost., si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n.241 depositata il 23 novembre 2007 che ha deciso in merito all'impugnativa dell'articolo 4, commi 2 e 3 e dell'articolo 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*)²⁹.

2.2 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa governativa

Nell'anno 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza (**Sent. n.431/2007**) e una ordinanza (**Ord. n.428/2007**) su pregressi ricorsi governativi rispettivamente avverso la l.r. 33/2006 e la l.r. 29/2006.

La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.12 della l.r. 115/2000 come sostituito dall'art.2, comma 2, della l.r. 33/2006 e dell'art.7, comma 1 della stessa l.r. 33/2006 in materia di collaudo di lavori pubblici. Ad avviso della Corte, il parametro costituzionale violato è rappresentato non solo dall'art.117, secondo comma, lett.e) relativo alla potestà esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", così come sostenuto dal Governo, ma anche dall'art.117, secondo comma, lett. l), in quanto il collaudo costituisce un istituto tipico del contratto di appalto e, come tale, è disciplinato dal codice civile.

Con l'ordinanza la Corte dichiara estinto il processo avverso la l.r. 29/2006 per sopravvenuta rinuncia all'impugnativa da parte del Governo. Infatti, le disposizioni impugunate vengono successivamente modificate dal Legislatore regionale al fine di adeguarle ai rilievi governativi.

Le schede che seguono intendono fornire un quadro analitico delle singole pronunce della Corte per ricostruire ogni singolo passaggio dell'intera procedura di legittimità costituzionale.

²⁸ Per un'analisi più dettagliata di tali procedure si fa rinvio al paragrafo 3, Modulo 1, Parte Seconda del presente Rapporto.

²⁹ Si rinvia, per una disamina approfondita di tale sentenza, alla scheda illustrativa contenuta al par. 2.3 del presente Modulo.

Ordinanza della Corte Costituzionale
Legge regionale impugnata

Iniziativa della legge
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURA
Delibera Consiglio dei Ministri
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.
Deposito della memoria
Data dell'udienza

n. 428 / 2007 depositata il 12.12.2007
25 agosto 2006, n.29 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione)*
 Giunta regionale
I FINANZA REGIONALE
 Politiche economiche e finanziarie
 31.08.2006, BURA n.44
 27.10.2006
 08.11.2006
 n.109 del 2006
 04.12.2006
 20.11.2007 – Decisione del 10.12.2007

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE | DECISIONE DELLA CORTE |
|--|--|--|--|---|
| Art.21, comma 2: prevede l'istituzione di un Comitato per la gestione del fondo per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di Polizia costituito dal Presidente della Giunta regionale dai Prefetti delle quattro Province e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia operante nel territorio regionale | Art.117, comma secondo, lett.g) Cost.: ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato quale potestà esclusiva statale. | La disposizione regionale si pone in contrasto con l'art.117, comma 2, lett. g) Cost. perché la corte Cost. ha più volte ribadito che le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalla Regione. | La partecipazione dei rappresentanti territoriali nel Comitato non è obbligatoria. | La Corte, con l' ordinanza n.428/2007 , dichiara estinto il processo poiché con delibera del Consiglio dei ministri del 27.10.2006 il Governo ha proposto la rinuncia all'impugnativa delle disposizioni impugnate a seguito dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> • l'art.21 è stato modificato dall'art.1, comma 76, della l.r. 47/2006 (Legge finanziaria regionale 2007); • l'art.38 è stato modificato dall'art.1, comma 77, della l.r. 47/2007; • l'art.44 era già stato oggetto di modifica da parte dell'art.19 della l.r. 32/2006 (<i>Disposizione a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle Autonomie nella regione Abruzzo</i>).p |
| Art.38: prevede la concessione di contributi all'API Soluzione di Teramo. | Art.117, primo comma, Cost.: rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Articolo 87 e 88 del Trattato CE: notifica dei progetti che prevedono aiuti di Stato. | Non è stata prevista la notifica alla Commissione Europea delle due disposizioni dirette ad istituire aiuti di Stato. | La somma erogata all'API risulta inferiore alla soglia fissata dalla regola del <i>de minimis</i> e pertanto non richiede la notifica. La disposizione impugnata è stata modificata dall'art.19 l.r. 32/2006 facendo venire meno la materia del contendere. | |
| Art.44: prevede la concessione al Consorzio industriale di Avezzano di un contributo per l'assunzione di un mutuo. | | | | |

Sentenza della Corte Costituzionale
Legge regionale impugnata

Iniziativa della legge
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURA
Delibera Consiglio dei Ministri
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.
Deposito della memoria
Data dell'udienza

n.431 / 2007 depositata il 14.12.2007
8 novembre 2006, n.33 Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica
Giunta regionale
II INFRASTRUTTURE
Politiche infrastrutturali
22.11.2006, BURA n.66
19.01.2007
22.01.2007
n.4 del 2007
17.02.2007
23.10.2007 – Decisione del 10.12.2007

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| DISPOSIZIONI CENSURATE | PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI | CENSURE DEL GOVERNO | ECCEZIONI DELLA REGIONE | DECISIONE DELLA CORTE |
|--|---|--|--|--|
| Art.2, comma 2 e art.7, comma 1: le disposizioni mantengono in vigore in materia di collaudo le vigenti norme regionali di settore | Art.117, comma secondo, lett.e) Cost.: tutela della concorrenza quale potestà esclusiva statale. D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), art.4: delinea l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome in materia. | L'art.4 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.163/2006 ha delineato l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province facendo rientrare la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale in quanto espressione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. | La Regione osserva innanzitutto di aver impugnato il D. Lgs. 163/2006 di cui si contesta la violazione ed in particolare anche l'art.4 dello stesso. Nel merito dei motivi di ricorso, la Regione in primo luogo contesta l'irricevibilità del ricorso per genericità e, in secondo luogo, contesta che la materia "lavori pubblici" possa essere ricondotta tra quelle di competenza esclusiva statale, di cui all'art.117, secondo comma, Cost. che costituisce un elenco tassativo non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. | La Corte Costituzionale, con la sentenza n.431/2007, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.12 della l.r. 20 dicembre 2000, n.115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art.2, comma 2, della l.r. 33/2007 e dell'art.7, comma 1, della l.r. 33/2007. Le disposizioni impuginate, ad avviso della Corte, disciplinano il collaudo di lavori pubblici che costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (articoli 1665 e seg.) il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. D'altra parte la Corte rileva che, in riferimento al collaudo, è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, che è di competenza esclusiva statale (sent. n.401/2007). |

2.3 Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi di iniziativa della Regione

Nel corso dell'anno 2007, la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza (sent. n.401 del 2007) relativa ad un ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, unitamente ad altre Regioni quali Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Provincia Autonoma di Trento, avverso il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

In via generale, la Regione Abruzzo aveva contestato la costituzionalità del decreto nel suo complesso in quanto il Legislatore statale non si è limitato a dare attuazione alla delega di cui all'art.25, comma 1, della legge 62/2005, cd. "legge comunitaria 2004", ma si è spinto a definire con legge il quadro delle competenze statali e regionali delineato dal Titolo V, in modo non conforme al vigente testo costituzionale. In particolare le disposizioni impugnate nel ricorso si riferiscono all'art.4, commi 2 e 3 e all'art.5 del D. Lgs. 163/2006, per violazione degli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione nonché dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e proporzionalità.

La scheda che segue fornisce un quadro analitico della sentenza della Corte Costituzionale n.401 del 2007 ricostruendo ogni singolo passaggio dell'intera procedura di legittimità costituzionale con riferimento alle sole disposizioni impugnate dalla Regione Abruzzo.

Per completezza di analisi, si rileva che la Corte ha dichiarato inammissibile o non fondata la quasi totalità di tutti i rilievi sollevati dalle Regioni ricorrenti, ad eccezione di quelli inerenti gli articoli 84 e 98 che sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi. In particolare:

- l'art.84, commi 2, 3, 8 e 9 nella parte in cui vincola le Regioni all'osservanza di norme in materia di composizione e modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara, anziché disporre che le disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l'avvenire, trattandosi di profili che non rientrano nella materia "tutela della concorrenza" ma nella materia "organizzazione amministrativa" che compete alle Regioni quanto alla propria organizzazione;
- l'art.98, comma 2, nella parte in cui dispone che l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale equivale a variante urbanistica a tutti gli effetti, trattandosi di norma di dettaglio non consentita nella materia urbanistica, oggetto di competenza legislativa concorrente.

Sentenza della Corte
Costituzionale

n.401 / 2007

Legge statale impugnata

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Udienza pubblica

23.10.2007

Decisione

19.11.2007

Deposito

23.11.2007

Pubblicata in Gazzetta
Ufficiale

28.11.2007

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

| DISPOSIZIONI CENSURATE DALLA REGIONE ABRUZZO | PARAMETRI COSTITUZIONALI | CENSURE DELLA REGIONE | DECISIONE DELLA CORTE |
|--|--|---|---|
| Art.4, comma 2: riconduce alla legislazione concorrente materie quali la “programmazione dei lavori pubblici” e “l’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi”, che appartengono all’autonomia normativa propria di ciascun ente pubblico, e l’”organizzazione amministrativa”, che è riconducibile alla potestà esclusiva residuale delle Regioni. | Articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione. Principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità. | Art.4, comma 2: tale disposizione prevede che le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nell’ambito dei principi imposti dal codice nelle materie quali “organizzazione amministrativa” e “compiti e requisiti del responsabile del procedimento”, ascrivibili invece, a parere della Regione, alla competenza residuale esclusiva delle regioni, così come la “programmazione di lavori pubblici” e l’ “approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi”, che rappresentano tipico esercizio di amministrazione attiva. | La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 2. In particolare perché: <ul style="list-style-type: none">• la “programmazione dei lavori pubblici” non è una materia a sé, ma segue il regime giuridico proprio delle singole opere;• “l’approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi” rientra nell’urbanistica che è di per sé una competenza concorrente;• “l’organizzazione amministrativa” e “i compiti e requisiti del responsabile del procedimento” si riferiscono ai soli profili dell’organizzazione amministrativa che riguardano lavori servizi e fornitura. |
| Art.4, comma 3: elenca gli ambiti più propriamente costitutivi del settore appalti pubblici, la cui disciplina legislativa viene attribuita in via esclusiva allo Stato. | | Art.4, comma 3: il settore degli appalti pubblici non costituisce una materia omogenea esplicitamente indicata nell’art. 117 Cost., ma si qualifica a seconda dell’oggetto al quale afferisce e può essere quindi di volta in volta attribuita a potestà legislativa esclusiva o concorrente (C.C. n. 303/2003); “la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela della concorrenza costituirebbe un’illegittima compressione dell’autonomia regionale” (C.C. 345/2004). | La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 3, che elenca gli ambiti di legislazione sui contratti della p.a. riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto detti ambiti sono riconducibili alle materie “tutela della concorrenza”, “ordinamento civile”, “giurisdizione e giustizia amministrativa” che l’art.117 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
| Art.5: prevede che lo Stato disciplini con regolamento le disposizioni attuative del codice e che lo stesso regolamento dovrà indicare quali di queste disposizioni attuative, per gli ambiti di potestà legislativa statale esclusiva, saranno applicabili anche alle Regioni. | | Art.5: detta disposizione, relativa all’esercizio del potere regolamentare statale nelle materie di competenza esclusiva, risulta illegittima in quanto collegata all’art. 4, comma 3, che ha ascrivito alla potestà legislativa esclusiva statale materie che invece debbono ritenersi non ricadenti nell’art. 117, II comma Cost. | La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.5 dal momento che il regolamento di esecuzione e attuazione del codice si applica anche alle amministrazioni regionali per la parte in cui si riferisce a materie di legislazione esclusiva statale, avendo lo Stato potestà regolamentare nelle materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art.117, sesto comma, Cost. |

Parte Terza

*Sintesi conclusiva dei primi trenta mesi
dell'VIII Legislatura*

Sintesi conclusiva dei primi trenta mesi dell'VIII Legislatura


Dopo aver analizzato tutti i dati relativi alla produzione legislativa regionale dell'anno 2007, è possibile tracciare un quadro di sintesi delle tendenze che emergono dai primi trenta mesi dell'VIII Legislatura (periodo da giugno 2005 a dicembre 2007), al fine di fornirne una visione d'insieme.

a) Dati quantitativi della legislazione

Nei primi trenta mesi dell'VIII Legislatura sono state promulgate **n.119 leggi** e abrogate **n.15 leggi**. Sono stati emanati **n.6 regolamenti**.

Pertanto, al 31 dicembre 2007 può stimarsi un *corpus* normativo vigente costituito da **2726** leggi, dato che si ricava sottraendo al totale delle leggi regionali approvate dalla I Legislatura al 31.12.2007 pari a **n.3129**, le leggi regionali espressamente abrogate nello stesso periodo pari a **n.403**³⁰.

Per una visione comparativa, il grafico che segue mette a raffronto il numero di leggi prodotte nei primi trenta mesi del 2007 con quello dello stesso periodo relativo alla VI e VII Legislatura.




La progressiva riduzione del numero di leggi prodotte nei primi trenta mesi delle legislature VI, VII e VIII pari rispettivamente a n. **343**, n. **143** e n. **119**, va sicuramente letta in senso positivo, in un'epoca, quale quella attuale, in cui è stata avvertita l'esigenza a tutti livelli di governo, *in primis* statale, ma anche regionale, di porre rimedio al fenomeno dell'inflazione normativa e del caos legislativo.

Le dimensioni medie delle 119 leggi del periodo in esame risultano pari a **9,6 articoli per legge**, **27,4 commi per legge**, **2,85 commi per articolo**.

Il numero totale dei progetti di legge presentati è pari a **387** di cui **103** di iniziativa della Giunta, **283** di iniziativa consiliare e **1** di iniziativa della Provincia di Pescara; ciò evidenzia come, se si considerano i valori assoluti, il Consiglio si è dimostrato di gran lunga più "prolifico" nella presentazione di proposte di legge.

³⁰ Sul dato numerico delle leggi effettivamente vigenti persiste un intrinseco margine di incertezza dovuto sia all'impossibilità di controllare le abrogazioni tacite sia, a volte, alla poco chiara formulazione delle abrogazioni stesse che rendono incerta la ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una determinata materia.

Al contrario, l'iniziativa delle leggi effettivamente approvate evidenzia un tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta superiore a quello dei progetti di legge di iniziativa consiliare; infatti dei **103** progetti di legge presentati dalla Giunta **n.74** sono comunque confluiti in leggi³¹ con un tasso di successo pari al **71,8%**, mentre dei **283** progetti di legge di iniziativa consiliare, solo **70** sono confluiti in leggi³² con un tasso di successo pari al **24,7%**.



Pertanto, al 31 dicembre 2007, **n.144** progetti di legge sono convogliati in **n.119** leggi; correlativamente risultano giacenti³³ **243** progetti di legge, di cui **29** di iniziativa della Giunta regionale, **213** di iniziativa consiliare e **1** di iniziativa della provincia di Pescara. D'altro canto, per una corretta quantificazione del fenomeno, va tenuto in considerazione da un lato che alcune delle iniziative della Giunta sono ad iniziativa vincolata quali il bilancio e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare³⁴ e, dall'altro, che all'iniziativa consiliare delle leggi va aggiunta la consistente attività emendativa che i consiglieri si riservano nel dibattito in Aula³⁵.

³¹ Tale dato scaturisce dalla somma delle 66 leggi approvate di iniziativa di Giunta più 8 iniziative di Giunta convogliate nelle stesse.

³² Tale dato si ottiene dalla somma delle 53 leggi approvate di iniziativa del Consiglio più 17 iniziative di Consiglio convogliate nelle stesse.

³³ Per progetti di legge giacenti si intendono i progetti di legge che sono stati assegnati alle Commissioni assembleari competenti per materia, ma non sono stati ancora esaminati in Aula.


³⁴ Cfr. gli articoli 62 e 63 dello Statuto regionale.

³⁵ Per un'ampia disamina degli emendamenti in Aula si rinvia al par. 1.3, Modulo 1, Parte prima del presente Rapporto.

b) Dati sostanziali della legislazione

Passando ai dati “sostanziali” attinenti la produzione legislativa, dal punto di vista dei **macrosettori** in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che la legislazione prodotta ha coperto prevalentemente i macrosettori “territorio, ambiente e infrastrutture” con **33** leggi e “servizi alle persone e alla comunità” con **24** leggi. Seguono i macrosettori “finanza regionale” con **n.23** leggi e “sviluppo economico e attività produttive” con **22** leggi; hanno riguardato invece il macrosettore “ordinamento istituzionale” **15** leggi, mentre **2** leggi hanno investito una pluralità di settori.

Il grafico che segue illustra la distribuzione percentuale delle leggi per macrosettori.




Riguardo alla distribuzione della produzione normativa per Commissione competente, la Commissione che ha licenziato il maggior numero di progetti di legge convertiti in legge, **n.38**, è stata la **IV Commissione** competente in materia di “Industria-Commercio-Artigianato-Formazione professionale-Lavoro-Ecologia-Energia-Ricerca tecnologica per i settori produttivi-Trasporti-Turismo”. Per quanto riguarda le altre Commissioni consiliari si osserva che:

- la **I Commissione**, competente in materia di “Bilancio e Affari generali”, ha licenziato **n.28** progetti di legge, poi convertiti in legge;
- la **II Commissione** competente in materia di “Governio del territorio-Lavori pubblici-Ordinamento Uffici e Enti Locali” ha licenziato **n. 20** progetti di legge, successivamente convertiti in legge;
- la **III Commissione** competente in materia di “Agricoltura” ha licenziato **n.7** progetti di legge, poi convertiti in legge;
- la **V Commissione** competente in materia di “Affari Sociali e Tutela della Salute” ha licenziato **n.22** progetti di legge, successivamente convertiti in legge;
- la **Commissione Speciale per lo Statuto il Regolamento e la legge elettorale** ha licenziato **n.4** progetti di legge, poi convertiti in legge.

Il grafico che segue riporta la percentuale di ripartizione dalla produzione legislativa per Commissione competente.


Ripartizione delle leggi regionali dei primi 30 mesi dell'VIII Legislatura per Commissione competente



Per quanto concerne la **tipologia** delle leggi approvate risulta che il periodo di riferimento è stato caratterizzato da una prevalenza di leggi di manutenzione, in numero pari a **53**. Per il resto sono state approvate **n.41** leggi di settore, **n.9** leggi provvedimento e **n.9** leggi di bilancio, **n.5** leggi sono state di tipo istituzionale mentre **n.2** leggi hanno investito più settori.

Il grafico seguente ripartisce in percentuale la tipologia di normazione nel periodo di riferimento.


Tipologia di normazione nei primi 30 mesi dell'VIII Legislatura



Riguardo alla **tecnica redazionale**, si è riscontrata la tendenza, da parte del Legislatore regionale, ad utilizzare in prevalenza la tecnica del testo nuovo con **n.63** leggi, **n.52**


novelle, mentre **n.4** leggi sono riconducibili alla tipologia del testo misto dal momento che per queste ultime non è agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra.

Il grafico che segue illustra la percentuale della tipologia di tecnica redazionale della normazione nel periodo di riferimento.



In relazione poi al monitoraggio concernente l'uso che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della **potestà legislativa "esclusiva" e "concorrente"** di cui all'art.117 Cost., risulta che delle 119 leggi approvate nel periodo di riferimento, **n.65** costituiscono esercizio di potestà "concorrente", mentre **n.54** di potestà "esclusiva" regionale.

Di seguito, il grafico illustra in percentuale la distribuzione della potestà legislativa.



Particolare segnalazione merita poi, il fenomeno della **"delegificazione"** ovvero dei rinvii contenuti nelle leggi a successivi atti attuativi della Giunta o del Consiglio, dal momento

che, nel periodo di riferimento, **n.35** leggi prevedono l'adozione di ben **140** successivi atti attuativi di Giunta e **8** di Consiglio.

Per quanto riguarda la produzione normativa di secondo grado, i primi trenta mesi di Legislatura hanno visto l'approvazione di **n.6** regolamenti.

c) Il contenzioso costituzionale

Nei primi trenta mesi dell'VIII legislatura sono state impugnate dal Governo in via principale, **n.8** leggi regionali su **n.119** approvate, con una percentuale pari al 6% del totale.

Le pronunce della Corte Costituzionale su ricorsi presentati dal Governo avverso leggi della Regione Abruzzo sono state **n.20**.

I ricorsi di iniziativa della Regione avverso atti normativi statali sono stati **n.3**.

Il Rapporto è stato curato dal Servizio legislativo del Consiglio regionale con il coordinamento della Dott.ssa Giovanna Colangelo, Dirigente del Servizio.

La redazione è stata curata dalla Dott.ssa Rita D'Ambrosio e dalla Dott.ssa Antonella Salvati.

Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it